



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06.04.2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29.05.2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26.10.2023	==	Consiglio di Amministrazione	

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	6
SEZIONE I	7
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 8	
3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	10
SEZIONE II.....	11
5 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	11
5.1 JOBBING SOC. COOP.....	11
5.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO	11
6 CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ.....	11
7 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	12
8 DESTINATARI	12
9 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	13
9.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO	13
9.2 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	13
9.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI	15
10 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	16
10.1 DIPENDENTI	16
10.1.1 COMUNICAZIONE	16
10.1.2 FORMAZIONE	16
10.2 VERTICE AZIENDALE E SOGGETTI APICALI	17
10.2.1 COMUNICAZIONE	17
11 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE	17
12 ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	17
12.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
12.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
12.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
12.3.1 INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	19
12.3.2 SOSPENSIONE	20
12.3.3 REVOCA	20
12.4 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI.....	21
12.5 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING.....	22
12.5.1 DEFINIZIONI	22
12.5.2 ARCHIVIAZIONE	23
12.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV	23
12.7 INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI	23

12.8	RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE	24
13	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	24
SEZIONE III		25
14	SISTEMA DISCIPLINARE	25
14.1	PRINCIPI GENERALI	25
14.2	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	25
14.3	VIOLAZIONI.....	25
14.4	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	25
14.5	SANZIONI PER I DIPENDENTI (QUADRI - IMPIEGATI)	26
14.6	DIPENDENTI APICALI - DIRIGENTI	27
14.7	VERTICE AZIENDALE	28
14.8	VIOLAZIONI E SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI.....	28
SEZIONE IV.....		29
15	PROTOCOLLI	29
ALLEGATI.....		29

Allegato 1 - *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*

Allegato 2 – *Organigramma*

Allegato 3 - *Codice Etico*

Allegato 4 – *Riepilogo dei Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza*

DEFINIZIONI

Ai fini del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi di seguito attribuito:

Codice Etico

Il Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della **Società**.

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (anche Decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il presente **Modello Organizzativo**, tenuti alla sua osservanza.

Ente

Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.

Funzione Responsabile

Funzione deputata a svolgere specifiche funzioni o a compiere determinati atti in relazione a uno o più **Processi a Rischio**.

Modello Organizzativo

Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla **Società**, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del **Decreto Legislativo**, quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto a prevenire i **Reati**. In particolare, per **Modello Organizzativo** si intendono, congiuntamente, la Parte Generale e i **Protocolli**.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Organismo previsto dall’art. 6 del **Decreto Legislativo**, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del **Modello Organizzativo**, nonché di curare l’aggiornamento dello stesso.

Principi di Comportamento

Principi generali di comportamento, riportati nei **Protocolli**, cui i **Destinatari** devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal **Modello Organizzativo**.

Processi a Rischio

Attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al **Decreto Legislativo**.

Protocollo

Documento adottato dalla **Società** volto alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui al **Decreto Legislativo**.

Reati

Reati o illeciti amministrativi richiamati dal **Decreto Legislativo**.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie previste nei confronti dei **Destinatari** che commettono **Violazioni**.

Segnalazione

Comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di **Violazioni**.

Società

Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop. (di seguito più brevemente «**Società**» o anche «**Jobbing**»).

Soggetti Terzi

Consulenti, fornitori, appaltatori o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la **Società**.

Vertice Aziendale o Soggetti Apicali

Presidente, Vicepresidente ed altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Violazione

Tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo** o nelle inosservanze del **Modello Organizzativo**.

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa.

Le definizioni di cui al presente documento valgono altresì ove utilizzate nei **Protocolli**.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del **Modello Organizzativo** di Jobbing Soc. Coop.

Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati.

La **Sezione I** è volta ad illustrare i contenuti del **Decreto Legislativo** e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i **Destinatari** un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale s'inserisce il **Modello Organizzativo** della **Società**.

La **Sezione II** descrive l'articolazione del **Modello Organizzativo** e ne definisce i contenuti.

La **Sezione III** riporta il **Sistema Disciplinare** da attivare nei confronti dei **Destinatari** che non osservano i **Protocolli** contenuti nel **Modello Organizzativo**.

La **Sezione IV** contiene i **Protocolli** che devono essere osservati al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei **Reati** la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal **Decreto Legislativo** e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati:

- Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi
- Codice Etico
- Organigramma
- Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

SEZIONE I

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'emanazione del **Decreto Legislativo** si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente. Inoltre, la l. 146/06 prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. reati transnazionali).

La responsabilità dell'ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per effetto della commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l'ente stesso, di uno dei **reati**.

La responsabilità dell'ente può sussistere qualora i **Reati** siano commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**, mentre non è configurabile nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l'autore del **Reato** all'ente può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal **Decreto Legislativo**.

Qualora l'autore del **Reato** sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, a carico di quest'ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

Non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'ente qualora l'autore del **Reato** sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non sostitutiva della stessa. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'ente è chiamato a rispondere del **Reato** anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il **Reato** si estingua per causa diversa dall'amnistia. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un **sistema sanzionatorio** che si caratterizza per l'applicazione all'ente a persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni pecuniarie ed interdittive si aggiungono la confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il

pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte alla disciplina di cui al **Decreto Legislativo** anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I **Reati** da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel **Decreto Legislativo** ed in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 **Decreto Legislativo** ed integrato ad opera della L. 190/2012 e in parte modificato dalla Legge 119/2013, dalla Legge 69/2015 e dalla Legge 3/2019);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 48/2008 e modificato dal D.Lgs. 7/2016 e dalla L. 133/2019);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 inserito dalla L. 94/2009);
- **reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 409/2001, integrato ad opera della L. 99/2009 ed in parte modificato dal D.Lgs. 125/2016);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 99/2009);
- **reati societari** (art. 25-ter **Decreto Legislativo** introdotto dal D.Lgs 61/2002, in parte modificato dalla L. 262/2005, integrato ad opera della L. 190/2012 e modificato dalla L. 68/2015 e dalla L. 3/2019);
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 7/2003);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 7/2006);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 228/2003, in parte modificato dalla L. 38/2006 e successivamente dal D.Lgs. 39/2014);
- **reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 62/2005 e modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro** (art. 25-septies **Decreto Legislativo** introdotto dalla L. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies **Decreto Legislativo** introdotto dal D. Lgs. 231/2007 e in parte modificato dalla L. 186/2014);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001)

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* Decreto Legislativo introdotto dalla L. 99/2009);
- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 116/2009 e modificato dal D.Lgs. 121/2011);
- **reati ambientali** (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015);
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017);
- **razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 167/2017);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **reati tributari** (art. 25-*quindiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **reati di contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies* D.Lgs.);
- **reati transnazionali** (categoria di reati introdotta con L. 146/2006).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'**Allegato 1 - Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi**.

3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il **Decreto Legislativo** prevede per l'ente una **forma specifica di esonero dalla responsabilità** se:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del **Reato**, "*modelli di organizzazione, di gestione e di controllo*" idonei a prevenire i **Reati**;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il **Reato** hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il **Modello Organizzativo** è l'insieme di regole sia di carattere comportamentale («**Principi di Comportamento**») sia di controllo operative («*Modalità Operative*») il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei **Processi a Rischio** - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei **Destinatari** dei **Principi di Comportamento** presenti nei **Protocolli** e delle **Modalità Operative** del **Modello Organizzativo** e/o del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* è sanzionabile. A tal fine, il **Modello Organizzativo** si compone anche di un **Sistema Disciplinare**, previsto ed illustrato nel presente documento (si veda Sezione III § 14 e seguenti).

4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente documento, **Jobbing Soc. Coop.** si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il **Modello Organizzativo** ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità dello stesso in quanto i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono essere redatti con riferimento alla realtà concreta della **Società**.

SEZIONE II

5 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

5.1 JOBBING SOC. COOP.

Jobbing Soc. Coop. è una società cooperativa nata nel 1994, la cui denominazione era “Insieme Soc. Coop. A R.L.”, con l’intento di creare opportunità di lavoro, in particolare a persone espulse dal circuito lavorativo e/o prive di scolarità adeguata. Difatti inizialmente erogava servizi di Custodia notturna e Portierato; dall’anno successivo comincia a produrre anche servizi di Igiene Ambientale/Pulizie e servizi di Posta interna e Movimentazione.

Con il passare degli anni Jobbing sviluppa ulteriori settori: Fiere e Hostessing/Traduttrici, e Assistenza alle Aule Informatizzate (quest’ultimo diventato poi Servizi Informatici - Assistenza di primo e secondo livello) caratterizzati, viceversa, dalla necessità di personale dotato di *skill* elevato per la superiore professionalità richiesta dal mercato.

Contemporaneamente le esigenze dei clienti portano la cooperativa a proporre servizi di reception professionale, con operatrici spesso reperite proprio dal circuito hostessing.

Da metà del 2006 Jobbing ha cominciato a essere presente anche nel mondo alberghiero erogando servizi di vario genere in un settore particolarmente attento alla qualità del risultato. Dal 2009 Jobbing si è specializzata in servizi di manutenzione/gestione/installazioni Audio-Video.

A tutt’oggi lo scopo che la Cooperativa Jobbing persegue (pur non essendo una cooperativa sociale) è quello di mantenere un corretto equilibrio tra l’azione sociale di generare opportunità di lavoro anche all’area di risorse svantaggiate, e la profittabilità dei servizi che vende; il tutto nella costante ricerca della erogazione di servizi di elevata qualità, all’interno degli standard concordati con ogni singolo cliente, mantenuti con un rigido sistema di controllo.

Dopo oltre 20 anni di attività, opera in 7 differenti settori, erogando servizi molteplici ai propri clienti.

Inoltre con partner esterni qualificati ed affidabili, Jobbing eroga altresì servizi di: cura del verde, distributori automatici, smaltimento dei toner e degli apparecchi elettronici, piccole manutenzioni/riparazioni edili, idrauliche ed elettriche, telemarketing e yachting.

5.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO

L’organigramma di Jobbing Soc. Coop. in vigore è in allegato riportato (**Allegato 2**).

6 CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

Jobbing Soc. Coop. ha adottato il **Codice Etico** (**Allegato 3**) che definisce i valori ai quali la **Società** si ispira nello svolgimento delle attività.

Il **Codice Etico** contiene i principi etici e le regole di comportamento che il **Vertice Aziendale** nonché tutte le persone legate da rapporti professionali e/o di lavoro con la **Società**, e, in generale, tutti coloro che operano in nome o per conto di Jobbing Soc. Coop. sono tenuti a rispettare e/o condividere.

Le disposizioni del **Modello Organizzativo** sono ispirate dai principi etici e dalle regole di comportamento contenuti nel **Codice Etico** e sono integrate e compatibili con lo stesso.

7 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione del **Modello Organizzativo** in linea con le prescrizioni del **Decreto Legislativo** e in particolare degli articoli 6 e 7, unitamente all'emanazione del **Codice Etico**, è stata assunta nella convinzione che tale iniziativa possa costituire anche un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei **Destinatari**, affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei **Reati**.

Più in particolare, il **Modello Organizzativo** si propone le seguenti finalità:

- a) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto della **Società** soprattutto nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di **Violazione**, in un illecito passibile di sanzioni eventualmente anche penali, e che può comportare altresì sanzioni in capo alla **Società**;
- c) informare i **Destinatari** che la **Violazione** delle prescrizioni contenute nel **Modello Organizzativo** al cui rispetto sono tenuti comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) ribadire che la **Società** non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la **Società** fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la **Società** intende attenersi.

Il **Modello Organizzativo** predisposto dalla **Società** è volto a definire un sistema di controllo preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della **Società** in relazione ai **Processi a Rischio** / **Reati** da prevenire ed è composto in particolare da:

- il **Codice Etico**, che individua i valori primari cui la **Società** intende conformarsi e fissa quindi le linee di orientamento generali dell'attività sociale;
- un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una organica attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle funzioni;
- Parti Speciali aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in particolare relativamente ai **Processi a Rischio**, prevedendo opportuni punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito di tali Processi;
- una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di **Reati**, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

8 DESTINATARI

I soggetti **Destinatari** del **Modello Organizzativo** sono:

- Presidente, Direttore Generale, Vicepresidente ed altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- Dipendenti o altre persone - quale che sia il rapporto che li lega alla **Società** - sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal **Decreto Legislativo**, così come il rispetto dei principi comportamentali indicati nel **Codice Etico**, è richiesto anche ai **Soggetti Terzi** mediante la previsione – laddove possibile – di apposite clausole contrattuali.

9 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Jobbing Soc. Coop. - nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente - ha posto in essere le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema di controllo a quanto previsto dal **Decreto Legislativo**.

La **Società**, con l'adozione del **Modello Organizzativo**, si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di **Principi di Comportamento** e di Modalità Operative diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai **Reati** da prevenire, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne.

Il **Modello Organizzativo** è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Jobbing Soc. Coop.

Le modifiche o le integrazioni del **Modello Organizzativo** devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

9.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

L'art. 6 comma 2 lett. a) del **Decreto Legislativo** prevede espressamente che il Modello di Organizzazione e Gestione debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". Pertanto, la **Società** ha provveduto ad analizzare le attività professionali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree nonché i sistemi di controllo interno. In particolare, nell'ambito delle suddette attività, la **Società** con il supporto di un consulente esterno, ha provveduto a:

- a) individuare le attività professionali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i **Reati**;
- b) analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- c) individuare i soggetti e le funzioni coinvolte;
- d) definire e, all'occorrenza adeguare, il sistema dei controlli interni.

9.2 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo § 9.1, la **Società** ha individuato le attività o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi **Reati**.

Al fine di individuare i **Processi a Rischio**, la **Società** – con il supporto di un consulente esterno – ha posto in essere le seguenti attività:

- a) disamina della documentazione ufficiale;
- b) mappatura di dettaglio dell'operatività, articolata sulla base delle unità organizzative della **Società** e svolta per il tramite di interviste e questionari di rilevazione;
- c) analisi dettagliata di ciascuna singola attività, volta a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di **Reato**.

Specificatamente i **Processi a Rischio** nel cui ambito possono essere astrattamente commessi **Reati**, sono di seguito riportati:

- Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Adempimenti societari;
- Amministrazione contabilità e bilancio;
- Amministrazione del Personale;

- Certificazione di servizi;
- Comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- Gestione ambientale;
- Gestione commerciale;
- Gestione dei finanziamenti pubblici;
- Gestione dei procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti in ATI;
- Gestione del credito;
- Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Gestione del sistema informativo aziendale;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- Gestione di rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Gestione sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- Rapporti con il Collegio Sindacale;
- Selezione, assunzione e gestione di Risorse Umane;
- Vendita o commercializzazione di prodotti.

Con riferimento ai **Processi a Rischio** sopra riportati, risultano astrattamente applicabili le seguenti categorie di **Reati**:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter);
- **reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1);
- **reati societari** (art. 25-ter);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinques);
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 25-septies);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies);

- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies*);
- **reati ambientali** (art. 25-*undecies*);
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies*);
- **reati tributari** (art. 25-*quinqüesdecies*);
- **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevices* D.lgs. n. 231/2001);
- **reati transnazionali** (L 146/2006).

La **Società**, in relazione all'attività sociale svolta, ha ritenuto sufficienti i presidi riportati nel **Codice Etico** per i **Reati** di seguito elencati:

- **razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies*).

La **Società**, in relazione all'attività sociale svolta, ritiene non applicabili i **Reati** di seguito elencati:

- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater*);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater* 1);
- **reati di abuso di mercato** (art. 25-*sexies*);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies*);
- **reati di contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001);
- **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001).

La **Società** si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai **Reati** sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni del **Decreto Legislativo**.

9.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto, il **Modello Organizzativo** deve, tra l'altro, *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire»*.

La menzionata disposizione evidenzia la necessità di istituire – ovvero migliorare ove esistenti – appositi meccanismi di procedimentalizzazione della gestione e delle decisioni, al fine di rendere documentate e verificabili le varie fasi di ciascun Processo.

Appare dunque evidente che l'insieme di strutture organizzative, attività e regole operative applicabili – su indicazione del management – deve essere preordinato a tale specifico obiettivo, con l'intento di garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento delle finalità rientranti in un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio dei rischi, ivi incluso quello di incorrere nelle sanzioni previste dal **Decreto Legislativo**.

L'impianto organizzativo in essere è ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un Processo);
- documentazione dei controlli;

- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le **Violazioni** delle norme e delle procedure previste dal **Modello Organizzativo**;
- individuazione di un **Organismo di Vigilanza** – disciplinato dal successivo § 12 – e caratterizzato da autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

10 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'adeguata formazione e la costante/periodica informazione dei **Destinatari** in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel **Modello Organizzativo** rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione.

I **Destinatari** sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il **Modello Organizzativo** e delle modalità attraverso le quali la **Società** ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

10.1 DIPENDENTI

10.1.1 COMUNICAZIONE

L'adozione del presente **Modello Organizzativo** con i relativi allegati e della *Procedura Whistleblowing* è comunicata ai dipendenti mediante consegna del **Modello Organizzativo** a mezzo mail, ove possibile, e messa a disposizione dello stesso per la consultazione ovvero per l'estrazione di copia presso l'Ufficio del Personale.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del **Modello Organizzativo**, nonché copia dello stesso, del **Codice Etico** e della *Procedura Whistleblowing* (in formato cartaceo e/o elettronico).

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti e nuovi assunti circa le eventuali modifiche apportate al **Modello Organizzativo**, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

10.1.2 FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al **Decreto Legislativo** è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della **Società**.

In particolare, il livello di formazione e di informazione del personale della **Società** avrà un maggior grado di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio.

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del **Modello Organizzativo** da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà tenuto un corso introduttivo generale finalizzato ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del **Modello Organizzativo**, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a rischio.

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l'altro, di aggiornare tutti i **Destinatari** in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del **Modello Organizzativo**.

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici momenti di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.

All'OdV è assegnato il compito di verificare che le **Funzioni Responsabili** pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del **Modello Organizzativo**.

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'OdV potrà prevedere specifici controlli volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dalla **Società** quale **Violazione del Modello Organizzativo**.

10.2 VERTICE AZIENDALE E SOGGETTI APICALI

10.2.1 COMUNICAZIONE

Ai **Vertici Aziendali** e **Soggetti Apicali** della **Società** è resa disponibile copia cartacea del **Modello Organizzativo** al momento dell'accettazione della carica loro conferita ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del **Modello Organizzativo** e del **Codice Etico**.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al **Modello Organizzativo**, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

11 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE

Coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39 c.1 del D.Lgs. 231/2001¹, nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della **Società** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la **Società**. In tali casi il difensore della **Società** non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento².

12 ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

12.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio d'Amministrazione di Jobbing Soc. Coop., in attuazione di quanto previsto dal **Decreto Legislativo** ha istituito l'**Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV)**, al quale è affidato il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo**, nonché di **curarne l'aggiornamento** attraverso la formulazione di suggerimenti e proposte di adeguamento del **Modello Organizzativo** al Consiglio di Amministrazione e la successiva verifica di attuazione delle stesse. Sono pertanto di competenza dell'**Organismo di Vigilanza** della **Società**, le attività di vigilanza e controllo previste dal **Modello Organizzativo**.

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione. L'OdV riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

¹ "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

² In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. Cass. 22 settembre 2022, n. 35387/2022).

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al **Decreto Legislativo**, le caratteristiche dell'**OdV** debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l'effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'**OdV**. A tal fine è necessario che l'**OdV** non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo né sia gerarchicamente sottoposto a quanti effettuino dette attività.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'**OdV** la più elevata indipendenza gerarchica, prevedendo un'attività di *reporting* al **Vertice Aziendale**.

Professionalità

L'**OdV** deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'**OdV** deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del **Modello Organizzativo** con i necessari poteri d'indagine, anche con il supporto di consulenti esterni;
2. curare l'attuazione del **Modello Organizzativo** e assicurarne il costante aggiornamento;
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

12.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'**OdV** resta in carica per il periodo predefinito dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina ed è rieleggibile.

La sua sostituzione di uno o più componenti dell'**OdV** prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte dell'**OdV**;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca di cui al successivo paragrafo § 12.3.

Il Consiglio di Amministrazione della **Società** stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'**Organismo di Vigilanza**.

All'**Organismo di Vigilanza** è assegnato un *budget* annuale, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, affinché l'**OdV** medesimo possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. In ogni caso, l'**Organismo di Vigilanza** potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione risorse ulteriori rispetto al fondo di dotazione, utili a consentirne la normale operatività e lo

svolgimento delle analisi e delle indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del **Modello Organizzativo**.

Nei casi di decadenza, sospensione e revoca di un componente dell'**OdV**, il Consiglio d'Amministrazione provvede a reintegrarne la composizione.

L'**OdV** si intende comunque decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi componenti.

Nel caso di nomina di un **Organismo di Vigilanza** plurisoggettivo, l'**OdV** provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L'adozione di tale Regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

12.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.3.1 INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Fermo restando l'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato, non possono assumere il ruolo di membri dell'**Organismo di Vigilanza** e se nominati decadono dall'ufficio coloro che:

- a) abbiano relazioni di parentela entro il II grado o coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) con componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché con **Soggetti Apicali** della **Società**;
- b) si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la **Società** e/o le sue controllate tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'**Organismo di Vigilanza**;
- c) siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla **Società**, anche ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- d) svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la **Società**;
- e) siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla **Società**;
- f) si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- g) siano sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- h) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o per la commissione di uno dei **Reati**;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- i) abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., fatti comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma secondo, c.p.p.

Sarà cura del componente dell'**OdV** comunicare tempestivamente agli altri membri dell'**OdV** e al Consiglio di Amministrazione l'insorgere di cause di decadenza.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'**OdV**, previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza del componente.

Nell'ipotesi in cui l'**OdV** sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'**OdV**.

La delibera di decadenza dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

12.3.2 SOSPENSIONE

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'**Organismo di Vigilanza**:

- a) la condanna con sentenza non definitiva reati indicati alla lettera h) tra le cause di ineleggibilità e decadenza;
- b) l'essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di sospensione il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'**OdV**, previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di sospensione del componente.

Nell'ipotesi in cui l'**OdV** sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'**OdV**.

La delibera di sospensione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

12.3.3 REVOCA

Costituiscono cause di revoca dalla funzione di componente dell'**Organismo di Vigilanza**, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel **Modello Organizzativo**;
- b) violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'**OdV**, ove adottato;
- c) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- d) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- e) una sentenza di condanna irrevocabile della **Società** ai sensi del **Decreto Legislativo** o una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, passata in giudicato, ove risulti dagli atti

- una “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’**OdV**, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- f) una sentenza di condanna irrevocabile salvi gli effetti della riabilitazione, o una sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato, emessa nei confronti di uno dei membri dell’**OdV** per aver commesso uno dei **Reati**;
- g) la violazione degli obblighi di riservatezza.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di revoca, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’**OdV**, previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di revoca del componente.

Nell’ipotesi in cui l’**OdV** sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all’**OdV**.

La delibera di revoca dovrà essere comunicata all’Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

12.4 ATTI DI VERIFICA DELL’EFFICACIA E DELL’ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI

L’**OdV**, coordinandosi con i responsabili delle aree di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l’efficacia e l’idoneità del **Modello Organizzativo** a prevenire la commissione degli illeciti di cui al **Decreto Legislativo**. In particolare, sono previste:

- **verifiche su singoli atti.** A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai **Processi a Rischio**, secondo modalità dallo stesso individuate;
- **verifica dei Protocolli ivi richiamati.** A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei relativi **Protocolli** del presente **Modello Organizzativo**;
- **verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo** anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle Segnalazioni pervenute;
- **aggiornamento periodico** dell’attività di Risk Assessment finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell’organizzazione ovvero del business di Jobbing Soc. Coop., così come in caso di integrazioni o modifiche del **Decreto Legislativo**.

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l’**OdV** presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio **Piano di Intervento**, informandolo circa le attività che prevede di svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L’**Organismo di Vigilanza** può comunque effettuare, nell’ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti “controlli a sorpresa”).

Nell’attuazione del Piano di Intervento, l’**OdV** adotta procedure utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo, che saranno comunicate alle **Funzioni Responsabili** interessate, e può istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche. In caso di circostanze particolari (ad esempio, contestazioni di ripetute **Violazioni**), l’**OdV** avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.

In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente all’attività svolta dalle singole unità organizzative e dai soggetti preposti ai **Processi a Rischio** oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informata la **Funzione Responsabile** dell’unità organizzativa interessata.

L'**OdV**, a seguito delle verifiche effettuate, può portare all'attenzione del responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la **Violazione** eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'**OdV** deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso **OdV**, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'**OdV**, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi **Processi a Rischio**, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti e gli aggiornamenti del **Modello Organizzativo** che ritiene opportuni.

Per l'attività di verifica, l'**OdV** può avvalersi del supporto di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

12.5 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

12.5.1 DEFINIZIONI

I **Destinatari** che decidono di effettuare una **Segnalazione di Violazione** devono attenersi alle modalità esposte nella *Procedura Whistleblowing*.

Le **Segnalazioni interne** possono essere effettuate con le seguenti modalità:

In forma <u>scritta</u>	 Via posta cartacea <i>Alla c.a. del Gestore delle Segnalazioni di Jobbing Società Cooperativa Avv. Davide Mazzaferro Studio legale Associato Mazzaferro Zannone P.zza Imperatore Tito n. 8 20137, Milano, (Italia)</i>  È necessario che la Segnalazione interna venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione . Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni .
In forma <u>orale</u>	Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni veicolata via e-mail all'indirizzo P.E.C. segnalazioni.jobbing@pec.it ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.  La e-mail dovrà avere come oggetto « Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni di Jobbing Società Cooperativa » senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti l'oggetto della Segnalazione . L'incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.³ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

³ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

12.5.2 ARCHIVIAZIONE

Ogni **Segnalazione**/comunicazione inviata all'**OdV** è conservata dall'**OdV** medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR). Si evidenzia che avranno accesso a tali comunicazioni unicamente i membri dell'**OdV**, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

12.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del **Modello Organizzativo** i **Destinatari**, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza** (di seguito i "Flussi Informativi").

I Flussi Informativi possono essere inoltrati con le seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta elettronica: **odv@jobbingmi.net**
- all'indirizzo di posta cartacea: **Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)**

I Flussi Informativi sono definiti nei **Protocolli** del **Modello Organizzativo** e verranno trasmessi all'**OdV** secondo le tempistiche ivi indicate.

In ogni caso all'**OdV** sono conferiti tutti i poteri ai sensi del **Modello Organizzativo** per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia ai **Destinatari**. I **Destinatari** dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'**OdV**.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del **Modello Organizzativo** possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'**OdV**.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra ai Flussi Informativi come indicati nei **Protocolli**, il **Vertice Aziendale** è tenuto a comunicare all'**Organismo di Vigilanza**:

- a. ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della **Società**;
- b. le operazioni societarie straordinarie della **Società**;
- c. ogni nuova attività aziendale;
- d. ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'aggiornamento del **Modello Organizzativo**.

12.7 INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'**OdV** riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle tematiche inerenti il **Modello Organizzativo**.

L'**OdV informa**, anche per iscritto, il **Consiglio d'Amministrazione** in merito all'applicazione e all'efficacia del **Modello Organizzativo** almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei

- a) i segnalanti (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- b) i facilitatori (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- c) le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella *Procedura Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Processi a Rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a **Violazioni** o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del **Modello Organizzativo**.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al **Modello Organizzativo**.

12.8 RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE

L'**Organismo di Vigilanza** convoca periodicamente riunioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione nel corso dei quali approfondire le principali attività poste in essere nell'ambito delle rispettive competenze ed i rilievi eventualmente emersi. A tali incontri potranno essere invitate le **Funzioni Responsabili** di volta in volta interessate con riferimento alle tematiche oggetto di analisi.

13 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'articolo 6, comma 2 lettera c del **Decreto Legislativo** richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei **Reati**. Pertanto, Jobbing Soc. Coop. ha ritenuto opportuno, ad integrazione del **Modello Organizzativo**, emettere un Protocollo PT2 Gestione dei flussi finanziari e monetari che regola per ogni singola tipologia di transazione i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema amministrativo/contabile.

SEZIONE III

14 SISTEMA DISCIPLINARE

14.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente **Sistema Disciplinare** è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del **Decreto Legislativo**.

Il **Sistema Disciplinare** è diretto a sanzionare le **Violazioni**, ivi incluse quelle accertate in seguito a **Segnalazione** (come descritto nella *Procedura Whistleblowing*).

Il **Sistema Disciplinare** è stato predisposto coerentemente alle previsioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei Lavoratori), dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente e delle previsioni normative e contrattuali.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per **Violazioni** prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei **Reati**.

14.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il **Sistema Disciplinare** si applica a tutti i **Destinatari**, e in particolare a:

- Dipendenti (Quadri e Impiegati);
- Dirigenti;
- **Vertice Aziendale**;
- **Soggetti Terzi**.

14.3 VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di condotte consistenti:

- a) in **Violazioni**;
- b) mancato rispetto del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing*;
- c) in **Violazioni** integranti, direttamente o indirettamente, **Reato**;
- d) nella mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione erogata in materia di **Decreto Legislativo, Modello Organizzativo e Codice Etico**;
- e) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- f) nel mancato rispetto e/o nell'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione di supporto, ovvero nello svolgimento di attività volte ad impedire ai soggetti preposti e all'**OdV** il controllo o l'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- g) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- h) nel mancato rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'**OdV**.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

14.4 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Qualora si configuri una **Violazione**, la tipologia e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, tenendo in considerazione gli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del **Modello Organizzativo** e/o del **Codice Etico**.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

In ogni caso la titolarità e l'esercizio del potere disciplinare o dell'esercizio dei diritti contrattuali deve essere esercitato nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

14.5 SANZIONI PER I DIPENDENTI (QUADRI - IMPIEGATI)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del **Decreto Legislativo**, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di dipendenti (quadri – impiegati).

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lievi inosservanze del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing*.

b) Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata in caso di mancanze o inosservanze più gravi di quelle che comportano l'applicazione del richiamo verbale ovvero nel caso di recidiva, da parte del lavoratore, nelle infrazioni punibili singolarmente con la sanzione del richiamo verbale.

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritte, la multa si applica qualora vengano rilevate mancanze o inosservanze più gravi di quelle che comportano l'applicazione della ammonizione scritta.

L'importo della multa dovrà essere coerente con le disposizioni del CCNL di volta in volta applicabile al soggetto che ha commesso l'infrazione.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione potrà essere comminata in caso di inosservanza del **Decreto Legislativo** ovvero inosservanza grave delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* ovvero nei casi di recidiva nella commissione di inosservanze da cui possa derivare l'applicazione della multa.

La durata della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere coerente con le disposizioni del CCNL di volta in volta applicabile al soggetto che ha commesso l'infrazione.

e) Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata in caso di inosservanza del **Decreto Legislativo** ovvero inosservanza delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* particolarmente grave, nei casi di recidiva nella commissione di inosservanze da cui possa derivare l'applicazione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio ovvero altre infrazioni previste dal CCNL.

f) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per inosservanza del **Decreto Legislativo** ovvero inosservanza delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la **Società** e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ovvero altre infrazioni previste dal CCNL.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la **Società**, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Nel corso del procedimento disciplinare potranno altresì essere disposti provvedimenti cautelari, tra cui la sospensione.

14.6 DIPENDENTI APICALI - DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 lettera b) e 7 del **Decreto Legislativo** e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni).

a) Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata in caso di inosservanze più gravi di lievi inosservanze del **Modello Organizzativo** ovvero nel caso di recidiva, da parte del lavoratore, nelle infrazioni punibili singolarmente con la sanzione del richiamo verbale.

b) Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata inosservanza del **Decreto Legislativo** ovvero inosservanza delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* particolarmente gravi, nei casi di recidiva nella

commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio ovvero altre infrazioni previste dal CCNL.

c) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per inosservanza del **Decreto Legislativo** ovvero inosservanze delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la **Società** e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ovvero altre infrazioni previste dal CCNL.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la **Società**, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Nel corso del procedimento disciplinare potranno altresì essere disposti provvedimenti cautelari, tra cui la sospensione.

14.7 VERTICE AZIENDALE

Le inosservanze del **Decreto Legislativo** o delle previsioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Procedura Whistleblowing* da parte del **Vertice Aziendale** vengono segnalate al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad adottare i provvedimenti più idonei. Tra le sanzioni applicabili al **Vertice Aziendale** vi sono: la revoca della delega, della procura e/o dell'incarico conferiti all'interessato e, qualora sia altresì legato alla **Società** da un rapporto di lavoro dipendente, potranno essere comminate le sanzioni di cui ai precedenti paragrafi § 14.5 e 14.6.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà della **Società** di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

14.8 VIOLAZIONI E SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI

La **Società** ritiene che ogni comportamento posto in essere da **Soggetti Terzi** che possa comportare il rischio di commissione di uno dei **Reati** sia da censurare. Pertanto, le condotte consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi contenuti nel **Codice Etico** della **Società** attinenti all'oggetto dell'incarico;
- b) in comportamenti, atti od omissioni integranti un illecito rilevante ai sensi del **Decreto Legislativo**;
- c) nelle ulteriori ipotesi consistenti in illeciti comportamentali individuate nella *Procedura Whistleblowing*,

potrebbero costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e quindi comportare – nei casi più gravi e coerentemente con le previsioni contrattuali - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla **Società**.

SEZIONE IV

15 PROTOCOLLI

- *Protocollo PT 1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione*
- *Protocollo PT 2 Gestione dei flussi finanziari e monetari*
- *Protocollo PT3 Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate*
- *Protocollo PT 4 Gestione della fiscalità*
- *Protocollo PT 5 Acquisto di beni, servizi e consulenze*
- *Protocollo PT 6 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*
- *Protocollo PT 7 Partecipazione a procedure di gara*
- *Protocollo PT 8 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali*
- *Protocollo PT 9 Gestione della sicurezza alimentare*
- *Protocollo PT 10 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*
- *Protocollo PT 11 Gestione dell'ambiente*
- *Protocollo PT 12 Gestione commerciale*
- *Protocollo PT 13 Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

ALLEGATI

Allegato 1 – *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*

Allegato 2 – *Organigramma*

Allegato 3 – *Codice Etico*

Allegato 4 – *Riepilogo dei Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza*

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5	RESPONSABILITÀ	3
6	MODALITÀ OPERATIVE	4
6.1	<i>ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE</i>	<i>4</i>
6.1.1	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSULENTI</i>	<i>5</i>
6.2	<i>VISITE ISPETTIVE</i>	<i>5</i>
6.3	<i>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO</i>	<i>7</i>
6.3.1	<i>GESTIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>7</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- Per **Pubblica Amministrazione** si intendono le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.
- Per **Istituzioni Pubbliche** si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.
- Per **Pubblico Ufficiale** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.
- Per **Incaricato di Pubblico Servizio** si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del Pubblico Ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
- Per **Funzionario Pubblico** si intende, congiuntamente, il Pubblico Ufficiale e l'Incaricato di Pubblico Servizio.
- Per **Contributi** si intendono i concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).
- Per **Finanziamenti** si intendono gli atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.
- Per **Formazione Finanziata** si intende qualsiasi attività formativa volta a valorizzare e riqualificare le risorse umane aziendali che utilizzi Finanziamenti reperiti tramite Fondi interprofessionali o Fondi strutturali (provinciali, regionali, Fondo Sociale Europeo, ...).

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione – meglio descritti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo - .

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto attiene:

- a. *adempimenti connessi all'attività aziendale (i.e. Gestione delle attività commerciali volte all'erogazione di servizi, anche mediante partecipazione a gare, gestione dei rapporti con Funzioni Pubbliche e/o delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali, previdenziali o amministrativi in genere anche alle Autorità pubbliche di Vigilanza, esecuzione di contratti di appalto,);*
- b. *gestione delle verifiche, ispezioni e controlli;*
- c. *gestione dei procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria;*
- d. *gestione di finanziamenti pubblici.*

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate le *Funzioni Responsabili* deputate a tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione come indicato nella tabella che segue.

Ciò posto, la Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure"), sicché i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti a cura delle Funzioni Responsabili, coerentemente al Sistema di deleghe e di procure.

Funzione responsabile	Pubblica Amministrazione
Presidente C.d.A.	- Regioni, Province, Comuni - ASL - Polizia Municipale - Vigili del Fuoco (per certificato di prevenzione incendi) - Ispettorato del Lavoro - Ufficio di Collocamento - Ministero dell'Ambiente - Agenzie regionali per la protezione/tutela dell'ambiente - INAIL - INPS - Autorità Giudiziaria - Confcooperative - Altre Istituzioni Pubbliche <i>per la gestione di rapporti istituzionali, richieste di rinnovi/licenze e autorizzazioni, partecipazione a gare d'appalto, gestione dei procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria, gestione degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza</i>
Vicepresidente C.d.A. Direttore Generale Area Commerciale Produzione e Area Tecnica <i>Per i rispettivi ambiti di competenza</i>	- Confcooperative - ASL /altre Istituzioni in materia ambientale - Altre Istituzioni Pubbliche per la partecipazione a gare d'appalto.

Funzione responsabile	Pubblica Amministrazione
Direttore Generale Area Amministrazione e Finanza	- Registro delle Imprese - Guardia di Finanza - Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze - Camera di Commercio - Dogana - Confcooperative - Altre Istituzioni Pubbliche <i>per la gestione degli adempimenti connessi all'attività aziendale, presentazione delle dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria e dei relativi adempimenti tributari</i>
Area Personale e Sicurezza	- Regioni, Province, Comuni - Ministero del Lavoro - Ispettorato del Lavoro - Ufficio di Collocamento - INAIL - INPS - Altre Istituzioni Pubbliche <i>per la gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali relativi al personale, ivi compresi i Finanziamenti pubblici</i>

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dalle Funzioni Responsabili sopra individuate, responsabili per gli aspetti di propria competenza:

- delle attività di raccolta delle informazioni necessarie all'adempimento e/o alla comunicazione verso la Pubblica Amministrazione;
- della verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta, nonché dei dati e delle informazioni ivi riportate, ai fini della comunicazione alla Pubblica Amministrazione, previa sottoscrizione da parte del Presidente del C.d.A. o di altro soggetto individuato in base al Sistema di deleghe e di procure vigente.

In particolare, la Funzione Responsabile deve:

- redigere nei casi in cui ci siano rapporti rilevanti (ad esempio, la definizione di trattative/negoziazioni con la Pubblica Amministrazione, verifiche ispettive richiesta ed erogazione di Contributi, sovvenzioni, Finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, formazione dei dipendenti, etc.), la Funzione Responsabile deve tenere traccia scritta dell'incontro;
- archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività disciplinata nel Protocollo ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - documentazione relativa a licenze e autorizzazioni;
 - documentazione relativa alla presentazione delle istanze di rilascio di provvedimenti amministrativi e copia degli stessi (ad es. bandi di gara) e alla partecipazione ai predetti nonché all'eventuale fase di aggiudicazione;
 - atti, verbali, bilanci, moduli, e dichiarazioni relative alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assicurativa del personale;

- documentazione relativa allo svolgimento di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad es. INPS, Registro Imprese, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, Comune);
- documentazione relativa alle richieste di Contributi, sovvenzioni, Finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo in favore della Società (ad es. Formazione Finanziata);
- atti del contenzioso in materia civile, penale e amministrativa;
- documentazione relativa a contratti di fornitura - contratti di somministrazione e/o contratti di appalto – stipulati con lo Stato, altri Enti Pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea (ivi incluso il modulo di tracciamento della fornitura effettuata denominato “Verifica di conformità del servizio” e compilato semestralmente).

Qualora nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione la Società si avvalga di consulenti (ad es. professionisti esterni), le Funzioni Responsabili preposte sono tenute a verificare che i consulenti adempiano correttamente alle attività agli stessi demandate.

L'invio dei dati deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge; eventuali problematiche concernenti il rispetto dei termini ovvero delle modalità di invio devono essere tempestivamente comunicate dagli operatori al proprio responsabile affinché si proceda alla segnalazione alle Funzioni Responsabili.

Al verificarsi di eventi straordinari ossia di criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono immediatamente segnalare la situazione al Presidente del C.d.A. per le azioni del caso e nell'ipotesi di assenza dello stesso al Vicepresidente del C.d.A. o all'Area Personale e Sicurezza.

Per quanto concerne la gestione dei pagamenti, si rimanda a quanto indicato nel **Protocollo – PT 2 - Gestione dei flussi finanziari e monetari**.

I consulenti incaricati o il personale addetto all'invio dei dati/documenti alla Pubblica Amministrazione mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, oltreché essere dotati di password personale, devono essere preventivamente individuati e debitamente formati prima che siano abilitati allo svolgimento di tale mansione. La sostituzione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata al Vicepresidente del C.d.A..

6.1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSULENTI

Qualora, per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società utilizzi consulenti (ad es. professionisti esterni), i rapporti con questi ultimi dovranno essere formalizzati e dovranno prevedere altresì:

- specifiche disposizioni cui attenersi nell'adempimento dell'incarico;
- un'apposita dichiarazione con cui i consulenti affermano di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al Decreto 231 (tale clausola regolerà, altresì, le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231).

6.2 VISITE ISPETTIVE

Le verifiche, i controlli e gli accertamenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione cui la Società risulta esposta possono fare riferimento a:

- ispezioni sanitarie e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TUS);
- ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative al fine di accertare le condizioni di operatività della Società (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, etc.);

- a tutte le altre ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione o altri enti pubblici non ricomprese nelle precedenti (ad es. INPS, Garante Privacy, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Regione, Provincia, Comune).

La gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici compete alla Funzione Responsabile.

In linea generale le visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione devono prevedere il coinvolgimento di almeno due soggetti appartenenti a due distinte Funzioni in possesso della necessaria conoscenza del processo aziendale sottoposto a verifica.

6.2.1.1 Fase di accoglimento

La Funzione Responsabile come sopra individuata è autorizzata a ricevere un Funzionario Pubblico che si presenti per verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge.

Nel caso di verifica presso la sede della Società, il front desk deve conservare una lista nella quale sia riportato l'elenco delle persone da contattare nel momento in cui viene notificata una visita ispettiva.

La fase di accoglimento del Funzionario Pubblico prevede:

- l'identificazione dell'ispettore;
- l'accertamento dello scopo dell'ispezione e del processo aziendale interessato;
- il coinvolgimento, in relazione alla natura della verifica ispettiva, delle Funzioni Responsabili indicate nel precedente Paragrafo 5.

6.2.1.2 Fase di accertamento

Durante la fase di accertamento/ispezione, la Funzione Responsabile mette a disposizione del Funzionario Pubblico tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento della verifica.

La Funzione Responsabile, inoltre, deve redigere ed archiviare un elenco riepilogativo della documentazione richiesta e fornita e di quella eventualmente non consegnata agli Ispettori (in quanto non disponibile o non dovuta).

Qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione, in quanto non disponibile nel corso della verifica, ovvero siano previste successive visite preannunciate dagli Ispettori, la Funzione Responsabile è garante dell'invio dei documenti e partecipa, se necessario, alle successive visite di controllo.

In occasione di visite ispettive la Funzione Responsabile coordinandosi con il Presidente può decidere di avvalersi, se ritenuto opportuno, di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche della verifica, anche allo scopo di accertare la legittimità della stessa.

6.2.1.3 Fase di verbalizzazione

Al termine dell'accertamento la Funzione Responsabile assiste il Funzionario Pubblico nella stesura del verbale di accertamento e delle eventuali prescrizioni, verificando che i contenuti delle prescrizioni siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall'Ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare.

In caso di prescrizioni ritenute non idonee sotto qualsiasi profilo, la Funzione Responsabile valuta l'opportunità di fare inserire a verbale osservazioni e/o la riserva di successivo invio di osservazioni e/o documentazioni.

Al termine dell'accertamento la Funzione Responsabile o un altro soggetto delegato della Società, sottoscrive il verbale prodotto dal Funzionario Pubblico.

Nel caso in cui nel verbale rilasciato al termine di una visita ispettiva non vi sia tracciabilità dei soggetti che vi hanno partecipato, la Funzione Responsabile è tenuta a predisporre un verbale interno che riporti almeno le seguenti informazioni:

- *giorno e luogo della visita ispettiva;*
- *ente ispettore/nominativo dell'ispettore;*
- *funzioni coinvolte e personale della Società che ha preso parte alla visita;*
- *eventuali soggetti terzi (ad esempio, avvocati) che hanno preso parte alla visita ispettiva subito dalla Società;*
- *locali/oggetti/documenti oggetto dell'ispezione;*
- *oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati;*
- *eventuali rilievi emersi;*
- *eventuali documenti allegati.*

Qualora si tratti di verifiche ispettive di durata prolungata la compresenza di un soggetto appartenente ad una distinta Funzione oltre alla presenza della Funzione Responsabile deve essere garantita nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura e la chiusura della verifica) e, al termine di ogni giornata, alla verifica del verbale ed alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici.

6.3 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO

Con riferimento alle attività relative ai Finanziamenti, sovvenzioni, Contributi pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (ivi compresi quelli erogati da enti dell'Unione Europea) è necessario che le Funzioni Responsabili richiedenti garantiscano:

- la corretta predisposizione della documentazione ai fini della presentazione della domanda di Contributo, sovvenzione, Finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo (ivi compresi quelli erogati da enti dell'Unione Europea), anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate;
- la trasmissione della documentazione ai fini della rendicontazione e/o dell'erogazione del Contributo, sovvenzione, Finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo (ivi compresi quelli erogati da enti dell'Unione Europea), previa verifica della correttezza dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- al termine degli interventi (ad es. delle attività formative), l'invio della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del Contributo, sovvenzione, Finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo (ivi compresi quelli erogati da enti dell'Unione Europea);
- la tracciabilità delle singole fasi, mediante archiviazione della documentazione.

6.3.1 GESTIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Gli amministratori della Società autorizzano le richieste di formazione.

All'occorrenza, le Funzioni Responsabili indicano i bisogni formativi:

- all'Area Personale e Sicurezza, se la richiesta è inerente alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all'inerente alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; e/o
- all'Area Commerciale preposta alla cura della Formazione Finanziata del personale, se la richiesta ha natura differente rispetto a quella indicata al punto precedente.

L'Area Personale e Sicurezza e/o l'Area Commerciale, a seconda della natura della richiesta ricevuta, effettua un monitoraggio periodico dell'offerta formativa disponibile (Finanziamenti dei fondi interprofessionali e bandi nazionali/regionali) e procede ad una verifica preliminare di fattibilità dei progetti finanziati al fine di individuare i progetti di interesse per la Società.

Le risultanze della prima fase di analisi sono oggetto di condivisione con le Funzioni Responsabili richiedenti.

La documentazione da trasmettere (ad es. il numero di ore necessarie e l'elenco dei partecipanti) agli enti di formazione o per la partecipazione ai bandi è predisposta ed eventualmente inserita sui portali a cura dell'Area Personale e Sicurezza e/o l'Area Commerciale, a seconda della natura della richiesta ricevuta, con il coinvolgimento delle Funzioni Responsabili richiedenti.

In caso di necessità, la Società, in conformità al Sistema di deleghe e di procure, può conferire specifico incarico a consulenti (ad es. professionisti esterni).

Qualora il Contributo/la sovvenzione/il Finanziamento/il mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo prevedesse un esborso da parte della Società, per quanto concerne la gestione degli eventuali pagamenti, si rimanda a quanto indicato nel **Protocollo PT 2 - Gestione dei flussi finanziari e monetari**.

La rendicontazione intermedia viene elaborata dall'Area Commerciale, sottoscritta in conformità al Sistema di deleghe di procure e trasmessa all'ente erogatore corredata, ove necessario per l'erogazione del Contributo/la sovvenzione/il Finanziamento/il mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo:

- di certificazione da parte di un revisore;
- dell'attività comprensiva di registri, *test* di verifica e relazione delle nuove competenze.

L'Area Personale e Sicurezza e/o l'Area Commerciale, a seconda della natura della richiesta, è responsabile dell'archiviazione della documentazione relativa a ciascun processo finanziato.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in "Area del fare" (comportamenti da adottare) e "Area del NON fare" (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria.	 Non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, un Reato.
 Astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un Soggetto Terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale.	 Non alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale o comunque oggetto di trasmissione nei confronti della Pubblica Amministrazione.
 Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.	 Non effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in
 Mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.	

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Improntare i rapporti con i Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero con altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti.  Rendere disponibili i dati e i documenti in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.  Assicurarsi che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.  Coinvolgere le Funzioni Responsabili di cui al paragrafo 5 – <i>Responsabilità</i> e coordinarsi con le stesse, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria relativa alla pratica.  Attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, anche in occasione delle richieste di Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo.  Utilizzare i Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee coerentemente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti.  Porre in essere gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità, segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.  Avere rapporti con i Funzionari Pubblici improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti.  Intrattenere rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti	particolari occasioni dell'anno)¹ a un soggetto che vanti rapporti con un Pubblico Ufficiale o con l'incaricato di un Pubblico Servizio al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.  Non dare o promettere a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altre utilità affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.  Non dare né promettere denaro o altra utilità a Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad esempio, una sentenza favorevole per la Società).  <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.  <u>Non</u> ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, ...) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.  <u>Non</u> riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.  <u>Non</u> esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.  <u>Non</u> alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.  <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti in errore di valutazione tecnico-economica delle forniture di beni e/o servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.  <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole né porre in essere atti che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così come meglio individuato nel DPR 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e s.m.i..

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
o candidati nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti. Segnalare nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto d'interesse. L'utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nel Protocollo 8 - Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali). Rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili. Nella gestione degli adempimenti contrattuali nei confronti dello Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o dell'Unione Europea, adempiere alle prestazioni pattuite, fornendo i beni e/o servizi coerentemente con le previsioni contrattuali. Garantire la tracciabilità delle relazioni/comunicazioni dei rapporti con la Pubblica Amministrazione conservando la documentazione relativa all'attività del processo da parte della Funzione Responsabile.	indebiti vantaggi per la Società, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. ❌ <u>Non</u> utilizzare né presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di conseguire indebitamente Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. ❌ <u>Non</u> destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse. ❌ <u>Non</u> destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli cui erano destinati. ❌ <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole che possa indurre i funzionari della Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata. ❌ <u>Non</u> elargire a favore di organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati Contributi in denaro, merci, servizi o altri benefit. ❌ <u>Non</u> attuare alcun comportamento che abbia lo scopo o anche solo l'effetto di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima. ❌ <u>Non</u> assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo. ❌ <i>Laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, <u>non</u> alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero né, è consentito accedere a tali sistemi attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale.</i>

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.



PROTOCOLLO

PT 1
Rev. 3.0 del 26/10/2023

RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pag. **11** di **11**

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.

Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE – GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI	3
6.1	<i>GESTIONE DEI CONTI CORRENTI</i>	<i>3</i>
6.2	<i>GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DI FATTURAZIONE - CONTABILIZZAZIONE FATTURE ATTIVE/NOTE DI CREDITO E GESTIONE DEGLI INCASSI</i>	<i>3</i>
6.3	<i>GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DI FATTURAZIONE - PAGAMENTI</i>	<i>4</i>
6.3.1	<i>PAGAMENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	<i>5</i>
6.4	<i>GESTIONE DELLA CASSA</i>	<i>5</i>
6.4.1	<i>GESTIONE DELLA CASSA PRESSO LA SEDE</i>	<i>5</i>
6.5	<i>GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	<i>5</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- Per **Flussi finanziari e monetari** si intendono le operazioni che comportano movimentazioni dei conti correnti bancari della Società e in particolare:
 - incassi;
 - pagamenti di:
 - fatture passive / parcelle;
 - stipendi e contributi;
 - rimborsi spese dipendenti;
 - imposte e tributi;
 - spese diverse di gestione.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche solo «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella:

- gestione delle risorse finanziarie;
- amministrazione contabilità e bilancio;
- gestione di rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- acquisto di beni, servizi e consulenze, con specifico riferimento all'attività di pagamento dei compensi a professionisti.

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

La responsabilità funzionale – per quanto concerne la gestione dei flussi finanziari e monetari, ivi compresa la gestione della cassa presso la sede - è assegnata all'Ufficio Amministrativo.

6 MODALITÀ OPERATIVE – GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI**6.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI**

I rapporti con banche e istituti di pagamento (di seguito i “Prestatori di Servizi di Pagamento”) sono gestiti, sulla base e nei limiti dei poteri riconosciuti dal Sistema di deleghe e di procure, dall’Ufficio Amministrativo.

Tutta la documentazione contrattuale disciplinante i rapporti con i Prestatori di Servizi di Pagamento deve essere autorizzata e sottoscritta a cura dei soggetti dotati di idonei poteri di deleghe e procure.

All’Ufficio Amministrazione è demandata:

- la selezione dei Prestatori di Servizi di Pagamento di cui la Società si intende avvalere e l’inoltro delle richieste di apertura e chiusura dei conti correnti, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la predisposizione della documentazione contrattuale;
- la verifica della completezza e adeguatezza della documentazione da destinare ai Prestatori di Servizi di Pagamento;
- la trasmissione della documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta in base al Sistema di deleghe e di procure, ai Prestatori di Servizi di Pagamento con i quali il contratto è concluso.

Inoltre, l’Ufficio Amministrazione:

- periodicamente deve verificare che i poteri di firma trasmessi ai Prestatori di Servizi di Pagamento siano aggiornati rispetto al Sistema di deleghe e di procure e, nel caso, richiede alle banche di effettuare le relative correzioni;
- alla fine di ogni mese deve verificare le condizioni economiche applicate nei rapporti con i Prestatori dei Servizi di Pagamento (tasso, spese, spread, ...);
- giornalmente deve controllare tutte le transazioni avvenute sui conti correnti della Società al fine di verificare l’inerenza, la correttezza dell’esecuzione delle operazioni e l’aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- effettua mensilmente la riconciliazione bancaria dei flussi in entrata ed in uscita, con riferimento alle movimentazioni del mese/dei mesi precedenti (inclusa la riconciliazione delle spese indicate nelle note spese presentate dai dipendenti e addebitate sul conto corrente).

La gestione degli incassi e dei pagamenti della Società avviene attraverso l’utilizzo di un sistema di *remote banking* con accesso garantito mediante l’autenticazione con credenziali di accesso (*username* e *password*), riservate ai soggetti dotati di idonei poteri coerentemente al Sistema di deleghe e di procure.

6.2 GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DI FATTURAZIONE - CONTABILIZZAZIONE FATTURE ATTIVE/NOTE DI CREDITO E GESTIONE DEGLI INCASSI

L’Ufficio Amministrazione è delegato al monitoraggio ed alla verifica della correttezza e completezza degli incassi della Società.

I Responsabili di Settore o le persone da essi delegate compilano mensilmente un documento nel sistema gestionale le richieste di addebito necessarie all’Ufficio Amministrazione per la fatturazione. Quest’ultimo verificata la corrispondenza dei dati inseriti con le condizioni contrattuali, provvede all’emissione della/e relativa/e fattura/e.

Gli incassi sono rappresentati, per la maggior parte dei casi da trasferimenti bancari. È altresì prevista la possibilità di incassare tramite POS; per le modalità di selezione del fornitore del POS si rinvia a quanto stabilito nel Protocollo – PT 5 - Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.

Eventuali incassi per contanti avvengono nel rispetto dei limiti di utilizzo del contante così come definito dalla normativa in materia di Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007).

All'Ufficio Amministrazione è demandato il monitoraggio e la verifica della correttezza e della completezza degli incassi della Società nonché la verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti.

Tutte le operazioni di tesoreria devono essere tracciate e riscontrabili.

6.3 GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DI FATTURAZIONE - PAGAMENTI

L'Ufficio Amministrazione è delegato al monitoraggio ed alla verifica della correttezza e completezza dei pagamenti della Società.

Le fatture ricevute dai fornitori sono integrate con il codice commessa e verificate dai rispettivi Responsabili di Settore o loro delegati. L'anagrafica fornitori è gestita dall'Ufficio Amministrazione. Una volta verificate, le fatture sono registrate nel sistema contabile.

In particolare:

- i.* si occupa di effettuare le registrazioni delle fatture;
- ii.* verifica che il fornitore sia censito in anagrafica;
- iii.* effettua ulteriori controlli di conformità delle voci / degli importi della fattura con quanto previsto contrattualmente;
- iv.* effettua un controllo di conformità tra la documentazione attestante la consegna dei beni (ad es. documento di trasporto) o la prestazione del servizio (ad es. rapporto di fornitura) e la fattura (ulteriore rispetto a quello eseguito dalla Funzione Responsabile, tra il documento di trasporto e la merce ricevuta, sì come previsto dal *Protocollo PT 5 – Acquisti di beni, servizi e consulenze*);
- v.* all'esito delle verifiche registra la fattura.

In particolare, i punti ii / iii / iv e v sono gestiti tramite un sistema automatico di importazione delle fatture elettroniche passive che registra automaticamente il fornitore in anagrafica importando i dati se non già presente e già censito e dal quale poi avviene la registrazione della fattura.

L'approvazione dei pagamenti della Società è disposta coerentemente al Sistema di deleghe e di procure.

I pagamenti avvengono, salvo motivazioni adeguate e quanto previsto nel successivo § 6.4 *Gestione della cassa*, tramite carta di credito / di debito / prepagate, utilizzabili dalle persone fisiche intestatarie e/o autorizzate secondo quanto previsto dal contratto di conto corrente bancario, e bonifico bancario.

Altri pagamenti vengono disposti dalle Funzioni Responsabili (ad es. dipendenti in trasferta); in tal caso, il controllo sui relativi pagamenti avviene a posteriori, in occasione della verifica dei giustificativi presentati in nota spese nonché in occasione delle riconciliazioni bancarie.

Tutte le operazioni di tesoreria sono tracciate e riscontrabili, fermo comunque restando che:

- non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento assimilati al contante per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di uso del denaro contante (qualora per motivi di comprovata urgenza – ad es. pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari - si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, i Destinatari devono essere preventivamente autorizzati, per iscritto e coerentemente al Sistema di deleghe e di procure);
- non sono ammessi pagamenti su conti cifrati;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su conti intestati ai soggetti destinatari e aperti nello Stato in cui il soggetto risiede o, se persona giuridica, ha la propria sede legale (eventuali deroghe devono essere necessariamente autorizzate per iscritto e coerentemente al Sistema di deleghe e di procure).

6.3.1 PAGAMENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel caso di pagamenti a Enti della Pubblica Amministrazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti:

- non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi; qualora per motivi di comprovata urgenza, per esempio pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari, si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, i Destinatari devono contattare, per importi superiori a € 500,00 (Euro cinquecento/00) il Direttore Genere per essere autorizzati al pagamento e devono redigere apposito verbale con l'indicazione dei motivi dell'urgenza e la firma di entrambi;
- i pagamenti devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale o MAV o tramite versamento mediante modello F23/F24, salvo diversa previsione normativa, indicato nell'accordo sottoscritto dalla Società oppure formalmente indicato per iscritto dalla Pubblica Amministrazione;
- non sono ammessi pagamenti su conti cifrati.

L'approvazione dei pagamenti della Società è disposta coerentemente al Sistema di deleghe e di procure.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, la Società si avvalga del supporto di consulenti, si rinvia alle prescrizioni di cui al *Protocollo – PT 5 - Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze*.

6.4 GESTIONE DELLA CASSA**6.4.1 GESTIONE DELLA CASSA PRESSO LA SEDE**

La Società ha una dotazione di cassa gestita e movimentata per le piccole spese dall'Ufficio Amministrazione.

La cassa è utilizzata per la gestione di piccole spese di importi esigui (ad es. valori di bollo per vidimazione del libro giornale, etc.).

La cassa deve essere conservata in maniera tale che siano garantite sempre adeguate procedure per la sicurezza della stessa.

La giacenza di cassa giornaliera deve essere proporzionale alle effettive necessità di cassa e, comunque, non superiore a Euro 3.000,00, fermo restando che i versamenti e i prelievi devono avvenire nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007).

Ogni movimentazione di cassa deve essere registrata in apposito documento Excel, supportata dalla relativa documentazione.

Almeno mensilmente l'Ufficio Amministrazione deve verificare che la giacenza fisica di cassa corrisponda con le risultanze dei documenti giustificativi a supporto e deve provvedere a compilare un report da rendere disponibile al Presidente del CdA.

L'Ufficio Amministrazione, in qualità di soggetto deputato alla gestione delle casse aziendali, è tenuto a:

- conservare la documentazione a supporto delle movimentazioni di denaro contante (anche tramite gestionale);
- garantire il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante così come definiti dalla normativa in materia.

6.5 GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per quanto riguarda la gestione dei rimborsi delle spese, la Società si è dotata di una apposita procedura.

Le trasferte devono essere preventivamente autorizzate da parte del Responsabile dell'Area, fatta eccezione per i Dirigenti.

Il dipendente che richiede il rimborso deve inserire i dati relativi alla nota spesa nel documento cartaceo precompilato, sottoscriverlo e trasmetterlo al Responsabile dell'Area per ottenere l'autorizzazione. La Funzione Responsabile autorizza il rimborso mediante sottoscrizione del documento. Successivamente il

dipendente trasmette il documento, sottoscritto dalla Funzione Responsabile, all'Area Personale e Sicurezza, che procede alla registrazione ed archiviazione. La liquidazione degli importi autorizzati avviene mediante inserimento in busta paga.

Eventuali necessità di anticipo in contanti devono essere autorizzate dal Responsabile dell'Area e gestite dall'Ufficio Amministrazione.

Il rimborso di spese documentate mediante fattura avviene mediante la liquidazione in contante a cura dell'Ufficio Amministrazione, che procede alla registrazione ed archiviazione.

La Società ha adottato i seguenti presidi per la gestione dei rimborsi spese per i pagamenti eseguiti tramite carte di credito:

- la carta di credito aziendale è assegnata a cura del Direttore Generale ed è nominativa e, pertanto, deve essere utilizzata unicamente dall'assegnatario per effettuare spese inerenti alla normale attività della Società;
- agli assegnatari di carta di credito aziendale è fatto divieto di utilizzarla a fini personali (a tal fine, al momento della consegna alle Funzioni Aziendali della carta anche prepagata viene fatto sottoscrivere un modulo attestante la consegna della carta prepagata e contenente una dichiarazione di impegno all'utilizzo delle carte ai soli scopi aziendali);
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività durante l'orario di lavoro, devono sempre essere ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa.

L'Ufficio Amministrazione effettua una verifica tra le spese effettuate con carta di credito e i relativi pagamenti in occasione delle riconciliazioni bancarie.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei flussi finanziari e monetari, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in "Area del fare" (comportamenti da adottare) e "Area del NON fare" (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.	 <u>Non</u> utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso.
 È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	 <u>Non</u> creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati.
 Assicurare che ogni flusso di denaro e la provenienza e la destinazione di tali somme siano adeguatamente giustificati.	 <u>Non</u> trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia superiore all'importo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
 Rispettare quanto previsto dal D.Lgs.231/2007 e s.m.i., nonché in altre disposizioni normative applicabili alla Società, in termini di limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore.	 <u>Non</u> concludere operazioni di regolamento di flussi finanziari presso intermediari domiciliati in paesi off-shore e/o non aderente al GAFI.
 Assicurare che ogni operazione finanziaria in entrata/uscita sia effettuata a fronte di un rapporto negoziale con una controparte identificata e sulla base di un'obbligazione esistente, valida e non simulata.	

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- Assicurare che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma. - Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. - È consentito l'utilizzo di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità della Società. - L'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, POS - deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti. - I pagamenti e gli incassi devono essere effettuati, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società. - Le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi. - Nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento. - L'utilizzo dei sistemi informatici della Società o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nel Protocollo 8 - Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali), nonché ogni eventuale altra procedura in materia informatica adottate dalla Società.	<u>Non</u> acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. <u>Non</u> sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e/o dell'autore del reato presupposto. <u>Non</u> impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. <u>Non</u> effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene - anche saltuariamente - rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società. <u>Non</u> è consentito utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui la Società non sia titolare. <u>Non</u> è consentito utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali. <u>Non</u> è consentito falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. <u>Non</u> è consentito cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati. <u>Non</u> è consentito alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.



PROTOCOLLO

PT 2
Rev. 3.0 del 26/10/2023

GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI E MONETARI

Pag. **8** di **8**

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.

Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	SCOPO	2
2	TERMINI DI VALIDITÀ	2
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
4	RESPONSABILITÀ	2
5	MODALITÀ OPERATIVE	2
5.1	ATTIVITÀ CONTABILI	2
5.1.1	TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE	2
5.1.2	SCHEDULING ATTIVITÀ DI CHIUSURA	3
5.1.3	RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI 3	
5.1.4	REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA	3
5.1.5	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO	4
5.1.6	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	5
5.2	COMUNICAZIONI, DEPOSITI E ISCRIZIONI	5
5.3	RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON I SOCI	5
6	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche solo «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione delle seguenti attività:

- amministrazione contabilità e bilancio;
- adempimenti societari;
- rapporti con il Collegio Sindacale;
- risorse finanziarie;
- operazioni straordinarie.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

La responsabilità funzionale, con riferimento alla tenuta della contabilità, è assegnata all'Area Amministrazione e Finanza.

La responsabilità funzionale, con riferimento alla predisposizione del bilancio, è assegnata al Presidente del CdA che si coordina con l'Area Amministrazione e Finanza.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ATTIVITÀ CONTABILI

5.1.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE

L'Area Amministrazione e Finanza, sotto la supervisione del Direttore Generale, effettua la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali, reperisce e organizza tutti i dati contabili rilevanti ai fini della tenuta della contabilità.

Nell'ambito della gestione della contabilità generale sono previsti i seguenti controlli:

- verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili;
- verifica della coerenza tra gli ordini/i contratti e le fatture ricevute e, nel caso di assenza o difformità dell'ordine sottostante, la fattura - prima di essere registrata - dovrà essere trasmessa per autorizzazione alla Funzione di competenza;
- riconciliazione delle casse e dei conti correnti bancari;

- contabilizzazione dei costi del personale a fronte della rilevazione delle presenze.

L'Area Amministrazione e Finanza provvede, quindi, al controllo delle voci contabili registrate attraverso una verifica sistematica sulle voci di maggiore importo e sulle voci critiche unitamente a controlli a campione e di ragionevolezza su tutte le altre.

La documentazione a supporto di ciascuna scrittura contabile, così come le citate eventuali rettifiche, è archiviata e conservata ai sensi di legge dall'Area Amministrazione e Finanza; la tracciabilità delle informazioni è assicurata anche attraverso i sistemi informatici.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali devono avvenire esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema informatico aziendale. Il sistema deve garantire, inoltre, la registrazione di eventuali modifiche di dati in precedenza registrati. I profili di accesso a tale sistema devono essere identificati in modo da garantire la separazione delle Funzioni Aziendali e la coerenza dei livelli autorizzativi. Ogni utente che ha accesso al sistema di registrazione contabile deve avere un proprio profilo, in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate. La Società mantiene evidenza dei profili di accesso creati, dei compiti e delle responsabilità associate al profilo nonché delle modifiche intervenute nel corso del tempo.

5.1.2 SCHEDULING ATTIVITÀ DI CHIUSURA

In conformità alle scadenze previste dalla legislazione italiana, il Direttore Generale di concerto con l'Area Amministrazione e Finanza e con il consulente esterno incaricato definisce il calendario delle chiusure contabili ai fini della redazione del bilancio civilistico.

5.1.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Le Funzioni coinvolte devono inviare, nei tempi comunicati dall'Area Amministrazione e Finanza, le informazioni di competenza necessarie per la redazione della bozza del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, e attestare, eventualmente con modalità elettronica, la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse.

5.1.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA

L'Area Amministrazione e Finanza, sotto la supervisione del Direttore Generale ed eventualmente con il supporto del consulente che assiste la Società in materia fiscale, provvede:

- alla verifica circa la completezza dei dati in suo possesso e/o contenuti nelle informazioni trasmesse e tracciate dalle altre Funzioni aziendali e;
- procede a inserire in contabilità tutte le scritture di assestamento e rettifica sulla base dei quali è redatta la bozza del bilancio di esercizio, quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - o fatture da emettere e da ricevere;
 - o interessi attivi e passivi;
 - o ratei e risconti;
 - o fondi e altri eventuali stanziamenti;
 - o imposte;
 - o assicurazioni.

In particolare, le scritture di rettifica conseguenti l'attività estimativa devono essere supportate da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati, e analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli.

Tali scritture sono soggette ai seguenti controlli:

- analisi relativa alla congruità della quota stanziata a fondo rischi a fronte della verifica di cause e contenziosi in corso (ad es. contenziosi fiscali, contenziosi in materia giuslavoristica e contenziosi in materia di recupero crediti);
- analisi dei mastri e degli scostamenti / saldi;
- analisi per eccezioni (ossia delle voci che dall'analisi di cui sopra non sono state riconciliate);
- verifica della recuperabilità delle imposte anticipate;
- verifica delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione del reddito imponibile, calcolo delle imposte dell'esercizio e stanziamento del relativo debito;
- verifica analitica di sopravvenienze ed oneri/proventi straordinari;
- verifica delle rimanenze, laddove significative, provvedendo all'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza, sulle loro condizioni ed il loro valore;
- esame delle poste valutative (ad es. consulenza legale, utilità, telefonia, costi bancari, etc.).

Il Presidente, il Direttore Generale e l'Area Amministrazione e Finanza effettuano, sul bilancio di verifica civilistico, un controllo per l'individuazione di eventuali errori (a titolo esemplificativo, omissione di registrazioni; imputazione di importi o utilizzo di conti errati).

La rappresentazione dei fatti aziendali e quindi anche di determinate poste di bilancio attive o passive deve rispondere alle finalità e agli interessi che l'ordinamento tutela e a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito, riferendosi anche agli ordinari dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche, alle prassi e alle *best practice* di riferimento, agli orientamenti e alle linee guida degli organismi nazionali e internazionali di settore.

Dopo le verifiche sulla correttezza e completezza delle scritture e, comunque, nel rispetto delle scadenze di legge, si dovrà procedere alla chiusura della contabilità.

5.1.5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO

L'Area Amministrazione e Finanza, con l'assistenza delle Funzioni che riportano alla sua funzione, deve assicurare che la valutazione delle poste di bilancio sia effettuata secondo i principi e le normative di riferimento.

La bozza di bilancio, predisposta in conformità ai principi di redazione enunciati dal Codice civile (chiarezza dell'informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili italiani ed internazionali e dalle altre normative applicabili, viene consegnata e quindi analizzata e discussa con il Presidente e lo notizia di eventuali riclassificazioni o modifiche significative di voci o dei criteri di contabilizzazione delle stesse; successivamente la bozza di bilancio viene consegnata ai membri del Consiglio di Amministrazione per approvazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio civilistico e allibra i documenti e l'Assemblea dei Soci approva il bilancio.

Prima della presentazione all'Assemblea dei Soci, con le modalità e nei termini previsti dalle normative vigenti, il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione quando previsto dalla legge, è approvato dall'Assemblea dei Soci, preso atto della relazione del Collegio Sindacale.

In tale sede può essere proposta anche l'eventuale distribuzione dei dividendi ai Soci, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

Copia del bilancio approvato, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci, deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

5.1.6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Area Amministrazione e Finanza, con il supporto dell'Ufficio Contabilità, archivia i bilanci e la documentazione correlata rilevante ai fini civilistici in coerenza con la legislazione e la normativa applicabile.

5.2 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI

L'Area Amministrazione e Finanza avvalendosi della collaborazione di eventuali professionisti esterni:

- effettua tutte le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni previsti dal Codice Civile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale la Società, secondo i tempi e le modalità indicate dalle normative vigenti¹;
- garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni fornite all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- verifica la veridicità e la completezza dei dati che risultano dal certificato camerale per gli usi consentiti.
- fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese al fine di completare o rettificare la richiesta di iscrizione o adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione sollecitati dall'Ufficio del Registro delle Imprese nei tempi indicati;
- verifica che in tutti gli atti ufficiali prodotti dalla Società sia sempre indicato l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società è iscritta.

5.3 RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON I SOCI

Gli adempimenti preliminari e/o propedeutici alle assemblee e l'attività di segreteria societaria (ad es. rilascio di comunicazioni, tenuta del libro soci e relative annotazioni, verifica legittimazione al voto, etc.) vengono gestite dall'Area Amministrazione e Finanza di concerto con i consulenti esterni eventualmente incaricati.

Nei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Soci, i Destinatari devono rendere disponibili i dati e i documenti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Pertanto, ciascun Destinatario:

- deve individuare al suo interno un referente responsabile di predisporre la documentazione richiesta dal Collegio Sindacale, previa verifica con l'Area Amministrazione e Finanza;
- è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della richiesta formale di documentazione e di una copia dei documenti contenenti aggregazioni o rielaborazioni di dati aziendali prodotti su specifica richiesta del Collegio Sindacale, ivi inclusi i documenti trasmessi in via elettronica. Tale documentazione, a seguito di richiesta, deve essere messa a disposizione dell'Area Amministrazione e Finanza e del Presidente del CdA.

¹ L'omissione di tali adempimenti può determinare conseguenze pregiudizievoli per le Società diverse secondo il tipo di atto per il quale l'adempimento è richiesto. Ad esempio, per taluni atti, per i quali è richiesta per legge l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e che non sono stati iscritti, non è riconosciuta alcuna opponibilità (e quindi efficacia) nei confronti dei terzi in contatto con la Società.

Ciascun Destinatario deve, inoltre, prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte del Collegio Sindacale, informando tempestivamente l'Area Amministrazione e Finanza ed il Presidente del CdA qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio ed altre attività correlate, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Registrare correttamente ogni operazione debitamente autorizzata, affinché sia verificabile, legittima, coerente e congrua.  Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.  Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabili e la redazione del bilancio sono riservate ai soggetti formalmente preposti e autorizzati.  Fornire la più ampia, completa e trasparente collaborazione con le funzioni o autorità di controllo e vigilanza, evadendone tempestivamente e in maniera accurata le richieste.  È fatto obbligo di favorire l'esercizio del controllo e fornire informazioni veritiere e corrette in materia di adempimenti amministrativi, nonché fiscali e contributivi.  Fornire nei prospetti dell'informativa amministrativo – contabile (elaborazione del progetto di bilancio e dell'informativa contabile) una rappresentazione trasparente, veritiera e corretta della gestione.  Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabile della Società (progetto e redazione del bilancio, gestione del patrimonio, elaborazione di informazioni contabili ed operazioni sul patrimonio), anche in occasione di operazioni straordinarie, devono essere svolte nel rigoroso rispetto della normativa di legge regolarmente vigente.  Prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte del Collegio Sindacale, informando tempestivamente le Funzioni Responsabili qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari.  È fatto obbligo di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto le operazioni	 <u>Non</u> alterare/modificare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.  <u>Non</u> utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso.  Nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, <u>non</u> esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero <u>non</u> omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.  <u>Non</u> porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.  <u>Non</u> omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, o ritardare tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.  <u>Non</u> effettuare riduzioni del capitale sociale od operazioni straordinarie al fine di cagionare un danno ai creditori.  <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a componenti del Collegio Sindacale, con la finalità di ottenere indebiti benefici.  <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Soci, gli organi sociali, il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione eventualmente incaricata in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.  <u>Non</u> impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli altri organi sociali.

Area del fare	Area del NON fare
relative alla definizione dei prezzi di trasferimento e delle prestazioni intercompany.	⊘ Non ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve che non possano per legge essere distribuite. ⊘ Non restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simulatamente, i conferimenti ai soci né liberarli dall'obbligo di eseguirli. ⊘ Non è consentito formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	3
6.1	<i>MONITORAGGIO NORMATIVO</i>	<i>3</i>
6.2	<i>DICHIARAZIONI FISCALI</i>	<i>3</i>
6.2.1	<i>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</i>	<i>4</i>
6.3	<i>PREDISPOSIZIONE MODELLI F24 E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE</i>	<i>4</i>
6.4	<i>COMPENSAZIONE DEI CREDITI</i>	<i>4</i>
6.5	<i>GESTIONE DEL CONTENZIOSO FISCALE</i>	<i>5</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Elementi attivi o passivi:** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.
- **Soggetti Terzi:** consulenti, fornitori, appaltatori o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società.
- **Amministrazione Finanziaria:** si intendono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Sogei e Sose

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società che operano nell'ambito delle attività nel seguito individuate e, a qualsiasi titolo, coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali:

- amministrazione contabilità e bilancio;
- gestione della Fiscalità;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione di rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- gestione commerciale;
- gestione delle risorse finanziarie.

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della fiscalità, con riferimento agli ambiti delle imposte sui redditi (IRES) e delle imposte sul valore aggiunto (IVA), dei relativi adempimenti dichiarativi e delle attività correlate più significative oltre alla gestione dei contenziosi fiscali.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il “Sistema di deleghe e di procure”).

La responsabilità funzionale è assegnata all'Ufficio Amministrazione con il supporto del consulente fiscale / del lavoro.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 MONITORAGGIO NORMATIVO

L'Ufficio Amministrazione, con il supporto del consulente fiscale/ del lavoro, è responsabile delle attività di monitoraggio della normativa applicabile in materia fiscale / di lavoro e, nel caso di novità rilevanti, provvede ad aggiornare il CdA illustrando le novità più significative e l'impatto sulle attività operative.

6.2 DICHIARAZIONI FISCALI

Il CdA, individua il soggetto, anche esterno alla Società e in ogni caso dotato delle necessarie competenze professionali, tenuto a verificare che le imposte e tasse siano liquidate in modo corretto e che il versamento di quanto dovuto dalla Società avvenga nel rispetto delle scadenze previste dalla Normativa Applicabile.

L'Ufficio Amministrazione, con il supporto del consulente fiscale / del lavoro, gestisce i registri fiscali, compila le dichiarazioni fiscali e gli altri atti previsti dalle disposizioni di legge tributarie sulla base dei *report* forniti dal sistema, della consulenza di professionisti esterni e sulla base dei dati di bilancio, tra cui i principali sono:

- Dichiarazione dei redditi ai fini IRES
- Dichiarazione Annuale IVA
- adempimenti fiscali relativi al personale dipendente (ad es. buste paga, calcolo contributi e relativa elaborazione del Mod. 770)
- certificazioni uniche
- Mod. 770 lavoratori autonomi e utili soci
- si occupa della raccolta i dati e le informazioni necessarie per il calcolo delle imposte
- garantisce la conformità alle normative tributarie vigenti delle dichiarazioni fiscali presentate alle autorità competenti (Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate, Guardia di Finanza, Comune, Regione)
- garantisce la piena collaborazione con gli Organi di Vigilanza interni ed esterni, assicurando la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e agevolando l'accesso ai dati ed alla documentazione richiesta
- controlla sull'effettività delle prestazioni che danno origine a registrazioni contabili rispetto alla relativa documentazione utilizzata per le registrazioni stesse

la verifica della veridicità delle dichiarazioni fiscali rispetto alle scritture contabili, successivamente verificate anche dalla Società di Revisione

verifica a corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto di imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Particolare attenzione deve essere prestata alla qualificazione dei contratti di lavoro ed alla gestione dei rapporti con società controllate o collegate. La Società ha implementato un sistema di controllo che permette di tracciare le verifiche delle ore svolte rispetto alla fattura emessa / ricevuta.

Sulla base del foglio di raccordo delle scritture contabili elaborato dal consulente fiscale sulla base dei dati di bilancio relativi all'anno, il consulente fiscale redige la bozza di dichiarazione dei redditi. Tale documento – riepilogativo degli importi indicati in dichiarazione - viene condiviso con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale a richiesta con l'Amministrazione Finanziaria ed è conservato dal Consulente che assiste la Società in materia fiscale.

Quanto alle dichiarazioni IVA, l'Ufficio Amministrazione trasmette al consulente fiscale le dichiarazioni mensili, la bozza di dichiarazione annuale riepilogativa, i libri contabili per l'elaborazione della prima bozza e verifica delle scritture contabili.

Le dichiarazioni, dei redditi e IVA sono verificate e sottoscritte dalla Società di revisione prima della trasmissione,

Le dichiarazioni, dei redditi e IVA, così come ogni altro documento redatto per ottemperare agli adempimenti fiscali relativi al personale (ad es. buste paga, calcolo contributi e relativa elaborazione del Mod. 770, certificazioni uniche e Mod. 770 lavoratori autonomi e utili soci) sono sottoscritte a cura del Presidente del CdA o di altro soggetto individuato in conformità al Sistema di deleghe e procure e trasmesse, a cura del consulente, fiscale / del lavoro, all'amministrazione finanziaria.

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentabile, coerente e congrua.

La documentazione concernente gli adempimenti fiscali e i relativi controlli/verifiche effettuati (comprese le ricevute attestanti l'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni e comunicazioni trasmesse) deve essere archiviata e conservata, in base alle procedure in vigore, dall'Ufficio Amministrazione.

6.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Nel caso si rendesse necessario procedere alla predisposizione di dichiarazione integrative l'Ufficio Amministrazione, raccoglie la documentazione a supporto e la trasmette al consulente fiscale per la predisposizione della bozza di dichiarazione, che avviene nelle modalità indicate nel precedente § 6.2.

6.3 PREDISPOSIZIONE MODELLI F24 E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

I Modelli F24 inerenti agli adempimenti IVA mensili, ritenute d'acconto, IMU, TARI, contributi INPS, INAIL, addizionali regionali, addizionali comunali vengono predisposti e trasmessi alla Amministrazione Finanziaria a cura dell'Ufficio Amministrazione.

I Modelli F24 delle imposte IRES e IRAP sono predisposti dal Consulente e trasmessi all'Ufficio Amministrazione con le relative scadenze.

L'IVA viene gestita autonomamente dall'Ufficio Amministrazione.

Tali documenti vengono inseriti a sistema (i.e. SPID / Agenzia delle Entrate / *remote banking*) e previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un altro soggetto individuato in base al Sistema di deleghe e di procure – si procede al pagamento delle imposte entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di una valutazione finanziaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un altro soggetto individuato in base al Sistema di deleghe e di procure, può decidere di rateizzare i pagamenti.

L'archiviazione è a cura dell'Ufficio Amministrazione e avviene attraverso il cassetto fiscale, cui hanno accesso la predetta Funzione Responsabile e il consulente fiscale / del lavoro.

6.4 COMPENSAZIONE DEI CREDITI

La compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (ad es. in relazione all'IVA o all'erogazione di contributi relativi al personale dipendente) è ammessa nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Tale attività è gestita dall'Ufficio Amministrazione di concerto con il consulente esterno incaricato.

L'Ufficio Amministrazione anche per tramite dei consulenti esterni incaricati è tenuta alla conservazione della documentazione attestante l'esistenza di crediti relativamente ai quali si richiede la compensazione, includendo l'eventuale attestazione/visto di conformità da parte di soggetti indicati ove richiesta dalla normativa vigente, che in ogni caso devono essere spettanti ed esistenti.

6.5 GESTIONE DEL CONTENZIOSO FISCALE

Qualora venissero instaurati procedimenti di natura fiscale nei confronti della Società, devono essere coinvolti il Presidente del CdA e l'Ufficio Amministrazione che, ove opportuno, si avvalgono di consulenti esterni.

Nel caso di attività di verifica svolte dagli enti impositori la Funzione Responsabile deve attenersi a quanto previsto dal **Protocollo 1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti di certificazione**.

Nel caso la verifica si concluda con una contestazione fiscale, l'Ufficio Amministrazione, eventualmente con il supporto del consulente esterno incaricato, procede alla valutazione dei rilievi e alla scelta della strategia difensiva coinvolgendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lo stato di avanzamento del contenzioso è analizzato nel corso di confronti periodici tra consulente esterno incaricato e l'Ufficio Amministrazione e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali ricorsi sono gestiti tramite coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio Amministrazione, eventualmente con il supporto del consulente esterno incaricato, gestisce l'ipotesi di definizione di un contenzioso tributario mediante strumenti alternativi quali, transazioni fiscali, transazioni in sede giudiziale coerentemente alle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deve essere garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione della fiscalità, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e dei pagamenti di natura fiscale alle autorità competenti.	 <u>Non</u> registrare in contabilità o comunque autorizzare e/o archiviare fatture/note di debito/note di credito/documenti di trasporto ricevuti da parte di soggetti diversi dagli effettivi esecutori della prestazione ovvero nel caso di mancata esecuzione, anche solo parziale, della prestazione oggetto della registrazione.
 Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate.	 <u>Non</u> registrare in contabilità operazioni a valori non coerenti rispetto alla documentazione di riferimento oppure senza documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile.
 Conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione.	 <u>Non</u> emettere/rilasciare/consegnare, anche in via telematica, fatture/note di debito/note di credito per operazioni, in tutto o in parte, non eseguite; in particolare non emettere né consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire
 Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi (ivi comprese società controllate, collegate o parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo	

Area del fare	Area del NON fare
puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, criteri oggettivi di commisurazione degli stessi.  Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali.  Garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione delle dichiarazioni fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale.  Collaborare in modo proattivo con l'Area Amministrazione e Finanza coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale.  Collaborare con l'Area Amministrazione e Finanza e i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.  Procedere alla compensazione dei crediti nei confronti degli enti preposti alla riscossione nei casi previsti dalle normative vigenti (D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), conservando la documentazione a supporto.  Nella documentazione presentata all'amministrazione finanziaria, anche ai fini della procedura di transazione fiscale, indicare elementi chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.	a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.  <u>Non</u> porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi.  <u>Non</u> porre in essere operazioni, in tutto o in parte, fittizie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, senza plausibili giustificazioni economiche, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita.  <u>Al</u> fine di evadere le imposte o in sede di transazione fiscale, <u>non</u> indicare nelle relative dichiarazioni o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi.  <u>Non</u> predisporre né inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero.  <u>Non</u> omettere di presentare dichiarazioni o comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.  <u>Non</u> alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.  <u>Non predisporre sistemi fraudolenti (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte.</u>  <u>Non</u> indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte.  <u>Non</u> procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute.  <u>Non</u> occultare né distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.



PROTOCOLLO

PT 4
Rev. 2.0 del 26/10/2023

GESTIONE DELLA FISCALITÀ

Pag. 7 di 7

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.

Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	TERMINI DI VALIDITÀ	2
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
4.	RESPONSABILITÀ	2
5.	MODALITÀ OPERATIVE	2
	<i>5.1 ACQUISITI DI BENI O SERVIZI</i>	<i>2</i>
	5.1.1 SELEZIONE DEL FORNITORE	2
	5.1.3 INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE / IMPRESA SUBAPPALTATRICE / IMPRESA SUBFORNITRICE	3
	5.1.4 RICHIESTA DI ACQUISTO CON ORDINE DI ACQUISTO	4
	5.1.5 RICEVIMENTO E VERIFICA DELLE FORNITURE	4
	5.1.6 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO	5
	5.2 GESTIONE DEGLI INCARICHI A CONSULENTI	5
	5.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE	5
	5.3.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE INERENTI AI RAPPORTI CON GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE	5
	5.3.2 VISITE ISPETTIVE POSTE IN ESSERE DAGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE	6
6.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1. SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

La Società adeguerà il proprio ordinamento a quanto esposto nel Protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative interne che tengono conto delle singole specificità.

2. TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti i Destinatari coinvolti nel processo di acquisti di beni, servizi e consulenze e nei rapporti con gli enti di certificazione.

4. RESPONSABILITÀ

Il processo di acquisto di beni, servizi e consulenze è gestito da Funzioni aziendali differenti in ragione della tipologia di bene o servizio e sulla base delle esigenze di acquisto.

La gestione dei pagamenti è demandata all'Area Amministrazione e Finanza, con il supporto dell'Ufficio Contabilità.

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate le *Funzioni Responsabili* coinvolte nel processo di acquisto come indicato nella tabella che segue.

Ciò posto, la Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure"), sicché gli acquisti di beni, servizi e consulenze devono essere gestiti a cura delle Funzioni Responsabili, coerentemente al Sistema di deleghe e di procure.

Tipologia di acquisto	Funzione Responsabile
Acquisti di beni, servizi e consulenze per la sede	Area Servizi Generali Presidente del CdA
Acquisti di beni, servizi e consulenze per commesse pulizie	Supervisori Presidente del CdA (cui è demandata la sottoscrizione dei contratti / accordi quadro)
Acquisti di beni, servizi e consulenze per commesse Politecnico	Responsabile Politecnico

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ACQUISTI DI BENI O SERVIZI

5.1.1 SELEZIONE DEL FORNITORE

La selezione dei fornitori è effettuata a cura delle diverse Funzioni aziendali in accordo con il Presidente del CdA e deve essere guidata principalmente dai seguenti criteri:

- professionalità;
- qualità del prodotto/servizio, intesa come conformità alle specifiche pattuite, affidabilità e accuratezza;

- condizioni di prestazione praticate (es. corrispettivo ed eventuali costi accessori, flessibilità, qualità del bene/servizio, tempi di intervento, modalità e tempi di pagamento, ecc.), tenuto conto di eventuali precedenti acquisti di contenuto analogo;
- adeguata struttura organizzativa e finanziaria in relazione alle caratteristiche dell'acquisto;
- puntualità della fornitura (nel caso di forniture di beni materiali) ovvero rispetto della programmazione delle attività stabilite (per forniture di servizi strategici);
- flessibilità dell'interlocutore, intesa come collaborazione per minimizzare gli effetti di eventuali variazioni della domanda, relativamente al volume, alle specifiche o alla logistica della consegna della merce/erogazione del servizio (tempi e luoghi);
- livello del servizio (manutenzione, assistenza, ecc.), in termini di rapidità, puntualità e disponibilità (dove applicabile);
- esperienze nella realizzazione di un determinato prodotto/servizio;
- sistema di controllo qualità;
- assenza o, comunque, irrilevanza (in termini quantitativi e di gravità) di reclami provenienti dal mercato, da denunce e da esiti di analisi non conformi.

Per alcune tipologie di fornitori sono effettuate specifiche attività di audit al fine della verifica della qualità dei beni e servizi erogati.

Non dovranno, inoltre, essere scelti fornitori che presentano gli elementi di seguito indicati:

- proposta del fornitore di effettuare o ricevere pagamenti di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;
- proposta di pagamenti a favore di soggetti diversi dal fornitore.

5.1.1.1. IMPRESA APPALTATRICE

In caso di affidamento di lavori e servizi all'impresa appaltatrice, fermo restando quanto previsto nel precedente § 5.1.1, ai fini della selezione dell'impresa appaltatrice, occorrerà altresì verificare:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell'impresa appaltatrice;
- il possesso dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori;
- il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ad es. attraverso l'acquisizione del Piano Operativo della Sicurezza);
- la regolarità e correttezza dei versamenti e degli adempimenti tutti di natura contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale previsti a carico degli appaltatori mediante l'acquisizione di apposite certificazioni di lavoro (ad es. attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva o del Documento Unico di Regolarità Fiscale, ove previsto dalle norme vigenti);
- che il personale iscritto nei libri matricola dei singoli appaltatori sia stato regolarmente assunto e che dell'impresa appaltatrice non utilizzi risorse prive di regolare permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato attraverso apposite clausole contrattuali (ad es. attraverso l'acquisizione di un'autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato ai lavoratori).

5.1.3 INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE / IMPRESA SUBAPPALTATRICE / IMPRESA SUBFORNITRICE

Nella scelta del fornitore / impresa subappaltatrice / impresa subfornitrice dovranno essere esaminati e presi in considerazione gli elementi di seguito indicati:

- fornitori / imprese subappaltatrici / imprese subfornitrici insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi "ad alto rischio"¹ che presentano strutture di governo non cooperative";

¹ Per "Paesi ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative" (*high-risk and non-cooperative jurisdictions*) si intendono quegli stati che presentano giurisdizioni non cooperative con le istituzioni internazionali riguardo a diversi temi di

- fornitori / imprese subappaltatrici / imprese subfornitrici che si rifiutino o si mostrino ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni previste dal presente Protocollo, a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere e a dare quelle informazioni che, in circostanze normali verrebbero rese;
- *governance* e sistema di deleghe e poteri non trasparenti, con responsabilità formali non coerenti con responsabilità sostanziali;
- ricorso, da parte dei fornitori / imprese subappaltatrici / imprese subfornitrici di altri fornitori per l'esecuzione del servizio, nonché dell'appaltatore a subappalti in cui i rapporti non appaiano trasparenti;
- con riferimento ai rapporti con imprese appaltatrici, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge².

Nel caso venisse a conoscenza delle condizioni sopra riportate, la Funzione Responsabile deve darne tempestiva informazione al Presidente del CdA riportando l'esito della valutazione, le relative motivazioni e la decisione in merito all'instaurazione del rapporto.

Inoltre, nei contratti con i fornitori la Società deve, ove possibile, prevedere specifiche clausole contrattuali ex D. Lgs. 231/01. I contratti con tali soggetti, in relazione alla natura e allo scopo dell'attività e del servizio prestato, dovranno contenere delle previsioni circa la regolare assunzione del personale sulla base della normativa vigente e all'impiego di personale che, se straniero, dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (in contrasto allo sfruttamento dei lavoratori).

Una volta selezionato, il fornitore viene inserito nell'elenco dei fornitori, che rappresenta il catalogo ufficiale dei fornitori di cui la Società si avvale, che presentano un'alta frequenza di acquisto ed ai quali ricorrere per l'approvvigionamento di beni e di servizi.

5.1.4 RICHIESTA DI ACQUISTO CON ORDINE DI ACQUISTO

Ciascuna Funzione Responsabile (come indicata nel precedente § 4) procede, previa autorizzazione in base al Sistema di deleghe e di procure, con l'invio dell'ordine di acquisto indicante tutti i dati che consentono al fornitore una chiara individuazione dei vincoli contrattuali da rispettare, quali:

- descrizione del bene e/o servizio (inclusi materiali e quantità);
- prezzo unitario e/o complessivo, valuta e condizioni di pagamento (inclusi prezzi e sconti);
- descrizione dettagliata delle caratteristiche del servizio da approvvigionare o riferimento all'offerta tecnica dell'erogazione del servizio e/o della fornitura del prodotto (incluse le condizioni aggiuntive di fornitura / consegna / pagamento pattuite);
- i riferimenti all'offerta del fornitore (ove presente).

5.1.5 RICEVIMENTO E VERIFICA DELLE FORNITURE

Al ricevimento della merce, ovvero all'avvenuta prestazione, ciascuna Funzione Responsabile, provvede ad effettuare l'accettazione della merce ovvero del servizio, al fine di consentire la corretta registrazione contabile. Ad esempio, in caso di beni approvvigionati, effettua un controllo di conformità tra la merce ricevuta e il documento di trasporto (DDT).

Qualora fossero rilevate delle discrepanze in termini di quantità/qualità rispetto all'ordine di acquisto, la Funzione Responsabile provvederà a respingere la fornitura, conservando idonea documentazione e dandone notizia all'Area Amministrazione e Finanza.

interesse (lotta al terrorismo, rispetto dei diritti umani, contrasto alle operazioni economiche illecite ecc.); l'elenco di questi Paesi è redatto secondo le indicazioni dell'associazione *Financial Action Task Force (FATF)* ed annualmente aggiornato.

² Articolo 26 del D. lgs 81/2008.

5.1.6 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO

All'avvenuta consegna del bene, ovvero all'avvenuta prestazione del servizio, il fornitore invia la fattura che deve riportare l'indicazione dell'ordine cui fa riferimento.

L'Area Amministrazione e Finanza, con il supporto dell'Ufficio Contabilità, provvede alla registrazione delle fatture ed all'avvio della procedura per la liquidazione e pagamento, previa verifica della concordanza tra fattura e ordine di acquisto nonché previa autorizzazione da parte della Funzione Responsabile, in conformità con quanto indicato nel Protocollo PT 2 – Gestione dei Flussi Finanziari e Monetari

I controlli eseguiti dall'Area Amministrazione e Finanza devono, inoltre, tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi con embarghi in vigore, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per le transazioni; qualora emerga un elemento di anomalia, tra cui quelli sopra indicati a titolo esemplificativo, ne dà notizia alla Funzione Responsabile.

L'Ufficio Contabilità archivia e conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

5.2 GESTIONE DEGLI INCARICHI A CONSULENTI

La Funzione Responsabile che ravvisasse la necessità della nomina di un Consulente provvede a indicare per iscritto, anche a mezzo e-mail, al Presidente del CdA le esigenze alla base della nomina dello stesso il profilo professionale dell'eventuale candidato, il compenso complessivo proposto o negoziato e le eventuali preferenze. Qualora la Funzione Responsabile sia già orientata verso l'individuazione di uno specifico Consulente, ne indica anche il nominativo.

Il Presidente del CdA o altro procuratore sulla base del Sistema di deleghe e di procure esamina la richiesta di incarico Consulente, il nominativo o i nominativi proposti, provvede alla definizione dell'incarico. I rapporti con i consulenti dovranno essere formalizzati in conformità al Sistema di deleghe e di procure e, ove possibile, dovranno prevedere il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società. Copia dell'incarico viene inviata alla Funzione Responsabile Area Personale.

La Funzione Responsabile:

- verifica e sottopone all'autorizzazione del Presidente del CdA la richiesta di fondi spese e/o di rimborsi spese;
- è tenuta a verificare che i consulenti adempiano alle attività agli stessi demandate correttamente e coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico nonché alle competenze ed esperienze del consulente, autorizza il pagamento che viene eseguito dall'Area Amministrazione e Finanza in conformità a quanto indicato nel Protocollo PT 2 - Gestione dei flussi finanziari e monetari;
- sottopone, per iscritto, al Presidente del CdA l'eventuale richiesta di corresponsione di un corrispettivo diverso da quello pattuito;
- archivia e conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

5.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

5.3.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE INERENTI AI RAPPORTI CON GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

I rapporti con gli enti di certificazione (ad es. sistema di gestione qualità ISO 9001:2015, UNI-PDR 125:2022) riguardano l'ottenimento delle certificazioni ovvero le verifiche, controlli o accertamenti posti in essere dai predetti enti.

I soggetti deputati ad intrattenerli sono: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Qualità.

5.3.2 VISITE ISPETTIVE POSTE IN ESSERE DAGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

Nel caso di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere da enti di certificazione, i soggetti addetti all'accoglienza provvedono a:

- identificare i soggetti incaricati delle verifiche, ispezioni, controlli;
- accertare lo scopo e le finalità della specifica verifica, ispezione o controllo e del relativo processo interessato;
- segnalare la situazione al Responsabile Qualità affinché possa indicare le azioni da intraprendere e le modalità operative da seguire.

Nel caso in cui il Responsabile Qualità si trovi nell'impossibilità di partecipare alla verifica, ispezione, controllo nell'espletamento dei propri compiti sarà sostituita dai propri collaboratori cui indicherà le azioni da intraprendere e le modalità operative da seguire.

Ove necessario, il Responsabile Qualità richiede il supporto tecnico delle altre Funzioni Responsabili coinvolte ovvero di consulenti (ad es. professionisti esterni).

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nei rapporti coi Soggetti Terzi sono tenuti ad osservare quanto esposto nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Area del fare	Area del NON fare
 Operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle <i>policy</i> e dei Protocolli aziendali.	 <u>Non</u> assegnare incarichi di fornitura di beni / servizi / consulenze a persone o Società vicine o gradite a soggetti pubblici o ad altri soggetti terzi in relazione con la Società, in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione.
 Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i fornitori che possano anche solo generare il sospetto della commissione dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e riferire al proprio responsabile.	 <u>Non</u> creare fondi <i>extra</i> contabili a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.
 Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale e garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori e consulenti, conservando la documentazione acquisita.	 <u>Non</u> riconoscere compensi che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
 Conservare la documentazione a supporto, ivi inclusa quella volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dei fornitori e/o dei consulenti, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 <u>Non</u> effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno).
 Garantire che eventuali incarichi affidati a terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta.	 <u>Non</u> ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, offerte di intrattenimento) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.
 È fatto obbligo di verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui la Società intrattenga rapporti economico-commerciali.	 <u>Non</u> instaurare rapporti o porre in essere operazioni con fornitori o consulenti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei reati, in particolare di associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
 Laddove possibile, prevedere nei contratti con fornitori di servizi / appaltatori una specifica clausola recante l'obbligo a carico della	 <u>Non</u> avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero

Area del fare	Area del NON fare
controparte di avvalersi di personale straniero in possesso di valido permesso di soggiorno e il diritto della Società di effettuare verifiche.	privo del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. ❌ <u>Non</u> impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	2
6.1	<i>SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....</i>	<i>2</i>
6.1.1	<i>SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI SEDE</i>	<i>2</i>
6.1.2	<i>SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE “OPERATIVO”</i>	<i>3</i>
6.2	<i>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....</i>	<i>4</i>
6.3	<i>ADEMPIMENTI LEGATI ALLE RISORSE UMANE.....</i>	<i>4</i>
6.4	<i>SISTEMI DI INCENTIVAZIONE.....</i>	<i>5</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	5

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Risorse Umane:** lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (ivi compresi i soci lavoratori) e, in generale, personale che presta la propria attività lavorativa anche in virtù di contratto di somministrazione, di apprendistato, contratto a progetto o di tirocinio formativo/stage.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

La Società adeguerà il proprio ordinamento a quanto esposto nel Protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative interne che tengono conto delle singole specificità.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale, con riferimento alla fase di selezione, assunzione e gestione delle Risorse Umane, è assegnata all'Area Personale e Sicurezza.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

6.1.1 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI SEDE

6.1.1.1 RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE

In caso di fabbisogno di nuove risorse, il Responsabile di Funzione interessato all'assunzione (di seguito la "**Funzione Interessata**") deve richiedere l'autorizzazione al Presidente, specificando le ragioni che giustificano la richiesta e i costi annui stimati.

6.1.1.2 SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il processo di selezione delle Risorse Umane deve prevedere le seguenti fasi:

- **Identificazione del ruolo:** la **Funzione Interessata**, coordinandosi con l'**Area Personale e Sicurezza**, definisce la tipologia del profilo da assumere mediante stesura della Job Description;
- **Definizione strategia di selezione:** l'**Area Personale e Sicurezza**, sulla base della tipologia di profilo da assumere, definisce le modalità ed i canali di ricerca quali, ad esempio, curricula spontanei, advertisement, società di recruiting, ecc.

- **Screening process e verifica documentale:** ove la selezione non sia affidata ad una società di recruiting, individuati i profili di interesse, la **Funzione Interessata** effettua una accurata analisi al fine di individuare i migliori candidati per la specifica posizione e provvede a predisporre, anche con il supporto di consulenti esterni, una “short list”.
- **Colloquio di valutazione:** sulla base della *short list*, la **Funzione Interessata** – eventualmente coinvolgendo l'**Area Personale e Sicurezza** - procede ad esaminare i candidati ivi riportati mediante colloqui di valutazione finalizzati ad individuare il candidato idoneo al profilo ricercato.
- **Proposta di assunzione:** individuato il candidato idoneo, si procede alla definizione della proposta di assunzione, in cui viene definita la proposta economica e si richiede la produzione della documentazione prevista dalle procedure in vigore e, in ogni caso un'autocertificazione che riporti eventuali rapporti di parentela, affinità, coniugio entro il 1° grado o convivenza con dipendenti di Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.
- **Contratto di assunzione:** l'**Area Personale e Sicurezza** è deputata, con il supporto di società esterna, alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi con l'assunzione; in caso di assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi è prevista la preliminare verifica di validità del permesso di soggiorno. Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto legittimato sulla base del sistema di deleghe e poteri vigente.
- L'**archiviazione** della documentazione a supporto del processo di selezione (CV, *short list*, contratto, quietanza di avvenuta ricezione del Kit 231, ...) è demandata all'**Area Personale e Sicurezza**.

6.1.2 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE “OPERATIVO”

Il Supervisore di riferimento che propone l'esigenza di assunzione di personale operativo per la gestione di una commessa, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Area Personale e Sicurezza provvede con quest'ultima a gestire la fase di ricerca e di valutazione del CV. La fase di assunzione deve essere autorizzata dal Presidente o dall'Area Personale e Sicurezza o da altro soggetto delegato dopo che la verifica degli aspetti legali e contrattuali sia stata effettuata con il supporto delle funzioni eventualmente interessate.

Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto legittimato sulla base del sistema di deleghe e poteri vigente.

Le seguenti modalità operative sono applicabili sia per la selezione ed assunzione del personale di sede sia per il personale “operativo” per la gestione di commesse.

A ciascuna **Risorsa Umana** deve essere consegnato il “*Kit 231*”, contenente le indicazioni per visualizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico ed il materiale di formazione ex D. Lgs. 231/01 nella *intranet* aziendale ovvero per prenderne visione direttamente presso la sede della Società riferendosi all'Area Personale e Sicurezza.

Nell'ambito della gestione delle attività disciplinate dal presente Protocollo devono essere rispettati i seguenti principi:

- il processo di selezione delle **Risorse Umane** deve essere, in ogni caso, tracciabile e documentabile;
- l'attività di selezione e assunzione delle **Risorse Umane** deve avvenire sulla base di accertate necessità aziendali e deve garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale, sia ispirata a criteri di trasparenza e di meritocrazia e avvenga, salvo casi giustificati, in linea con il *budget* approvato per l'anno nel quale il rapporto di lavoro deve avere inizio;
- la definizione delle condizioni economiche deve essere coerente con la posizione ricoperta dal candidato e con le responsabilità/compiti assegnati;
- gli obblighi previsti in caso di assunzione e di gestione delle **Risorse Umane**, nonché in relazione alla gestione amministrativa dello stesso, devono essere adempiuti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantito il rispetto della normativa relativa a:
 - condizioni di lavoro;

- orario di lavoro;
- periodo di riposo;
- riposo settimanale;
- aspettativa obbligatoria;
- ferie.

Non è consentito:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- inserire, nell'anagrafica delle **Risorse Umane**, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura o esporre nella documentazione inviata o condivisa con enti terzi, pubblici o privati, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- utilizzare metodi di sorveglianza dei lavoratori al di fuori di quanto previsto dalle norme di legge in vigore;
- impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore;
- esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;

La Società per quanto attiene l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri, in particolare:

- deve attenersi alle norme di legge in vigore per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- **non** può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo.

L'**Area Personale e Sicurezza** deve, inoltre, gestire una specifica banca dati contenente le informazioni relative ai permessi di soggiorno dei soggetti extracomunitari e controllare la scadenza degli stessi, ricordando agli interessati almeno **due mesi prima** di tale scadenza di attivarsi per chiederne il rinnovo.

6.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'**Area Personale e Sicurezza** è tenuta a verificare periodicamente che:

- non vi sia corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- non vi siano violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- non vi siano violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- le **Risorse Umane** non siano sottoposte a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

6.3 ADEMPIMENTI LEGATI ALLE RISORSE UMANE

La gestione degli adempimenti previdenziali/assicurativi delle **Risorse Umane** è demandata ad un consulente del lavoro esterno, che – coordinandosi con l'**Area Personale e Sicurezza** - predispone, per conto della Società, la relativa documentazione.

6.4 SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

La definizione del sistema di incentivazione è demandata all'**Area Personale e Sicurezza**, in accordo con il Presidente.

Il sistema di incentivazione deve essere parametrato sulla base di indicatori di performance oggettivi.

Con periodicità annuale, devono essere previste verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale della Società che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di selezione, assunzione e gestione delle Risorse Umane sono tenuti ad osservare quanto esposto nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in "Area del fare" (comportamenti da adottare) e "Area del NON fare" (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Inspirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento nella selezione di Risorse Umane.	 <u>Non</u> assumere Risorse Umane vicine o gradite a soggetti pubblici o ad altri soggetti terzi, in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione.
 Conservare la documentazione a supporto del processo di selezione ed assunzione delle Risorse Umane, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 <u>Non</u> assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo.
 Rispettare le norme di legge in vigore per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero.	 <u>Non</u> riconoscere compensi che non trovino giustificazione in relazione al tipo di mansioni da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
 Nell'instaurazione del rapporto di lavoro o di fornitura, rispettare le leggi vigenti in materia di migrazione e/o di soggiorno.	 <u>Non</u> assumere/impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato, scaduto o annullato, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo.
 In sede di assunzione di lavoratori stranieri, verificare che gli stessi siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.	 <u>Non</u> impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.
 Verificare periodicamente la validità del permesso di soggiorno di lavoratori stranieri.	

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	2
6.1	<i>PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA</i>	<i>2</i>
6.1.1	<i>MONITORAGGIO AVVISI DI GARA</i>	<i>2</i>
6.1.2	<i>SELEZIONE DELLA GARA</i>	<i>3</i>
6.1.3	<i>DEFINIZIONE OFFERTA</i>	<i>3</i>
6.1.4	<i>PREDISPOSIZIONE ED INVIO DI DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA</i>	<i>3</i>
6.1.5	<i>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA</i>	<i>3</i>
6.1.6	<i>VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI</i>	<i>3</i>
6.1.7	<i>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	<i>3</i>
6.1.8	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA</i>	<i>4</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	5

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- Per **Stazione Appaltante / Committente** si intende la persona fisica o giuridica (avente natura pubblica o privata) che attribuisce l'incarico avente ad oggetto l'erogazione di un servizio / la costruzione di un'opera ad una impresa.
- Per **Gara** si intende la procedura promossa dalla Stazione Appaltante / Committente al fine di affidare ad un soggetto la prestazione di un servizio / l'esecuzione di un'opera.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella partecipazione a procedure di Gare.

In particolare, per quanto attiene alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si rimanda al Protocollo PT1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA

6.1.1 MONITORAGGIO AVVISI DI GARA

L'Ufficio Contratti monitora, avvalendosi di sistemi informatici dedicati, la pubblicazione di bandi di Gara di interesse per la Società e procede all'esame dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante / Committente al fine di valutare la possibilità di partecipare alla Gara.

Con riferimento alla gestione degli accessi ai portali di gara:

- devono avvenire in modo controllato con identificazione certa e univoca dell'utente mediante la profilazione, l'utilizzo di credenziali finalizzate alla definizione dei diritti di accesso e la previsione delle operazioni alle quali ciascun utente è abilitato;

- l'assegnazione delle credenziali per l'accesso ai dipendenti e la relativa profilazione deve essere basata su principi di necessità in modo da attribuire solo le autorizzazioni atte ad eseguire i compiti di competenza dell'utente in questione e solo per il tempo richiesto per svolgere l'attività concordata;
- le *password* di accesso sono vere e proprie chiavi personali e devono essere pertanto scelte, personalizzate e custodite secondo criteri idonei ad impedirne una facile individuazione ed un uso improprio.

6.1.2 SELEZIONE DELLA GARA

L'Ufficio Contratti individua le Gare di possibile interesse per la Società e provvede ad informare l'Area Commerciale la quale provvede ad un'analisi tecnica e strategica e ad una valutazione economico / finanziaria (con il supporto dell'Area Amministrazione e Finanza) del bando di Gara. Nel caso di valutazione positiva da parte dell'Area Commerciale, l'Ufficio Contratti predispone il relativo dossier (contenente, a titolo esemplificativo, il bando di Gara, i progetti, l'offerta tecnica / economica, i contratti con soggetti terzi coinvolti, ...); e propone la struttura giuridica più consona per la partecipazione alla gara (Consorzio, ATI, ecc.).

6.1.3 DEFINIZIONE OFFERTA

A seguito di valutazione positiva, il responsabile di riferimento di Produzione e Area Tecnica effettuerà sopralluoghi, interviste ed indagini per valutare l'ammontare degli impegni (risorse umane e macchinari) necessari all'espletamento del servizio. La Società deve motivare in forma scritta la rinuncia ad effettuare sopralluoghi se previsti in via facoltativa nel bando di gara. Di concerto con l'Area Personale e Sicurezza e con l'Area Amministrazione e Finanza definisce l'impatto economico/finanziario allo scopo di addivenire ad una offerta. L'offerta economica sarà definita dal responsabile di riferimento di Produzione e Area Tecnica e dall'Area Commerciale.

6.1.4 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DI DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA

L'Area Commerciale, con il supporto dell'Ufficio Contratti, provvederà alla stesura e all'invio dell'offerta secondo le modalità previste dal disciplinare.

I documenti di offerta saranno firmati dal Presidente o da altro delegato sulla base del sistema dei poteri in vigore.

Nel caso di bando on-line l'offerta è caricata in rete dall'Ufficio Contratti.

6.1.5 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'eventuale aggiudicazione viene comunicata direttamente dalla Stazione Appaltante / Committente e solo in caso di esito positivo l'offerta risulta essere vincolante.

Nel caso in cui fosse richiesta dalla Stazione Appaltante / Committente o decisa da Jobbing la presenza di un rappresentante della Società interessata al momento dell'aggiudicazione della gara, a tale compito sarà deputato un soggetto munito di apposita procura speciale rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.1.6 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel caso in cui siano richieste varianti in corso d'opera o quotazioni aggiuntive dalla Stazione Appaltante / Committente, queste devono essere validate dall'Area Commerciale ed approvate dal Presidente.

6.1.7 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Ufficio Contratti archivia tutta la documentazione relativa a ciascuna Gara, indipendentemente dall'aggiudicazione o meno della stessa. In particolare, ciascuna pratica di gara deve contenere:

- il dossier;

- l'offerta definitiva e completa inviata telematicamente e/o in formato cartaceo;
- le eventuali successive variazioni.

6.1.8 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La Produzione e Area Tecnica, con il supporto del Supervisore (funzione responsabile della commessa), cura la fase di gestione del contratto scaturito dall'aggiudicazione della Gara anche per quanto attiene i rapporti con la Stazione Appaltante / Committente in relazione alla gestione ordinaria quale ad esempio la richiesta di documentazione.

Il Supervisore deve predisporre, durante l'esecuzione del servizio, con periodicità mensile, la consuntivazione che corrisponde alla produzione effettiva nei confronti della Stazione Appaltante / Committente. Ulteriori verifiche sul luogo di lavoro devono essere previste a cura del Responsabile Qualità. Di norma la fatturazione corrispondente è effettuata sulla base degli accordi contrattuali.

Inoltre, semestralmente, la Società tiene traccia della fornitura effettuata attraverso la compilazione di un modulo denominato "Verifica di conformità del servizio".

Per ciò che concerne i contratti di fornitura - contratti di somministrazione e/o contratti di appalto - stipulati con lo Stato, altri Enti Pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea, si rimanda al Protocollo PT 1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per i contratti aventi ad oggetto la gestione/manutenzione di complessi museali e/o architettonici o comunque di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere, la Funzione Responsabile si assicura che l'attività sia svolta con cautela e secondo le migliori tecniche per salvaguardare i beni.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di partecipazione a procedure di gara sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in "Area del fare" (comportamenti da adottare) e "Area del NON fare" (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.	 <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici o a Soggetti terzi con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.
 Attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione.	 <u>Non</u> esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.
 Porre in essere gli adempimenti relativi alla partecipazione a procedure di gara con la massima diligenza e professionalità, segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.	 <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti in errore di valutazione tecnico-economica: - o della documentazione presentata in occasione del bando di gara; - o delle forniture di beni e/o servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
	 <u>Laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico, non</u> alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 “Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza”** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)



PROTOCOLLO

PT 8
Rev. 3.0 del 26/10/2023

GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI

Pag. 1 di 6

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	NORME COMPORTAMENTALI	3
7	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Sistema informativo** (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.
- **Account di rete**: credenziale *personale* di accesso alla rete composta da nome utente e dalla relativa password.
- **Credenziali di accesso (o Credenziali)**: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un Account di rete (generalmente userID e password).
- **Personale Tecnico**: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, assistenza e supporto, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.
- **Postazione di Lavoro**: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- **Sistema informatico**: (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.
- **Spamming**: l'invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).
- **Virus**: software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «*Società*» o anche solo «*Jobbing*»), i principi comportamentali, le responsabilità ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo .

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «*utenti*» o «*utilizzatori*»), gestiscono (anche «*Personale Tecnico*») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali.

5 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità funzionale è assegnata al Vice Presidente.

Il Vice Presidente è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio, anche sull'attività dei fornitori, per verificare il rispetto delle obbligazioni contrattualmente previste.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo del sistema informatico sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti l'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari.

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- È consentito l'accesso ad internet, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale. - È consentito l'utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dalla Società. - Al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione il dipendente o il collaboratore deve restituire al Vice Presidente le dotazioni e le risorse informatiche di cui ha avuto la disponibilità.	<u>Non</u> è consentito modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...). <u>Non</u> è consentita la concessione di privilegi amministrativi sul PC; eventuali deroghe, esclusivamente per giustificati motivi, richiederanno specifica autorizzazione scritta del Vice Presidente, che riporti le motivazioni della deroga nonché la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità. <u>Non</u> è consentito cedere a terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, Credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Destinatario sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti ed informare immediatamente, il Vice Presidente affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati. <u>Non</u> è consentito l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer o l'installazione e/o l'utilizzo di software / hardware / accessori / periferiche diversi da quelli stabiliti dal Vice Presidente, senza autorizzazione scritta del Vice Presidente e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità. <u>Non</u> è consentito accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con Credenziali di accesso diverse da quelle assegnate, né è consentito ottenere Credenziali di accesso a risorse informatiche o telematiche aziendali, o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società. <u>Non</u> è consentito danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi,

Area del fare	Area del NON fare
	pubblici o privati, nonché abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico. ⊘ <u>Non</u> è consentito porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge. ⊘ <u>Non</u> è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati. ⊘ <u>Non</u> è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società. ⊘ <u>Non</u> è consentito installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di risorse informatiche o telematiche (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ...). ⊘ <u>Non</u> è consentito divulgare informazioni relative alle risorse informatiche aziendali, né copiare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi. ⊘ <u>Non</u> è consentito effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza delle risorse informatiche aziendali. ⊘ <u>Non</u> è consentito divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi. ⊘ <u>Non</u> è consentito sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza delle risorse informatiche o telematiche aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da

Area del fare	Area del NON fare
	quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi. ⊘ <u>Non</u> è consentito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare danni. ⊘ <u>Non</u> è consentito effettuare pratiche di Spamming così come ogni azione di risposta alle medesime. ⊘ <u>Non</u> è consentito violare risorse informatiche di società concorrenti. ⊘ <u>Non</u> è consentito danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine. ⊘ <u>Non</u> è consentito danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo. ⊘ <u>Non</u> è consentito accedere abusivamente ad un sistema informatico di un collega, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione. ⊘ <u>Non</u> è consentito accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro anche tramite strumenti di accesso remoto in modo illegittimo. ⊘ <u>Non</u> è consentito utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale. ⊘ <u>Non</u> è consentito, laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero accedere attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale. ⊘ Non è consentito falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. ⊘ Non è consentito produrre, acquistare o commercializzare apparecchiature, dispositivi

Area del fare	Area del NON fare
	o programmi informatici che siano preposti all'indebito utilizzo ovvero alla falsificazione od alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito dei singoli principi sopra riportati, eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga ai predetti principi devono essere segnalate al Vice Presidente, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

<i>Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.</i>	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ.....	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	3
6	MODALITÀ OPERATIVE	3
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Alimenti salubri:** alimenti idonei al consumo umano, dal punto di vista igienico e della sicurezza alimentare.
- **Autorità competente:** il Ministero della Sanità, le Regioni e le Provincie autonome, i Comuni e le Agenzie di Tutela della Salute (ATS)
- **Azione correttiva:** interventi, predeterminati ed indicati, da adottarsi in occasione del verificarsi di un insuccesso nel mantenere i fattori designati al controllo del punto critico entro i limiti previsti.
- **CCP** (Critical Control Point) - Punto di controllo critico: qualsiasi punto, fase o procedura in corrispondenza al quale sia possibile applicare un controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre ad un livello accettabile un pericolo per l'integrità del prodotto alimentare in esame.
- **Contaminazione:** presenza nel prodotto di un elemento indesiderabile; può essere biologica, chimica o fisica.
- **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point): sistema che identifica specifici rischi e le misure preventive per il loro controllo. È un metodo di controllo preventivo con lo scopo di garantire la sicurezza igienico sanitaria di alimenti e bevande al consumatore
- **Igiene dei prodotti alimentari:** tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
- **Industria alimentare:** ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari.
- **Limite critico:** valore estremo di un parametro che separa ciò che è accettabile da ciò che non lo è.
- **Monitoraggio:** sequenza pianificata e documentata di misurazioni e/o osservazioni dei fattori significativi per la prevenzione o il controllo dei pericoli.
- **Responsabile dell'industria alimentare:** il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
- **Pericolo alimentare:** qualsiasi fattore, agente o condizione che può potenzialmente provocare un danno. I pericoli possono essere biologici (presenza di microrganismi patogeni...), chimici (presenza di contaminanti chimici) e fisici (presenza di frammenti metallici o altri corpi estranei).
- **Rintracciabilità:** possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
- **Rischio alimentare:** probabilità che un pericolo alimentare si manifesti.
- **Verifica:** insieme di metodi, procedure e test volti a valutare la conformità del sistema HACCP per stabilire il corretto funzionamento dello stesso.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche solo «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni precedenti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Ciascun Responsabile Albergo e Ristorazione è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio della struttura di propria competenza per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dalle normative di riferimento (in particolare D. Lgs. n. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” e s.m.i.). I controlli effettuati periodicamente dal responsabile dell'appalto sono riportati, in particolare, nel *Manuale HACCP (e relative Procedure, istruzioni operative e schede riassuntive)* della Società a cui si rimanda.

In merito alla gestione di alimenti e bevande, ciascun Responsabile applica quanto richiesto dal Reg (UE) 1169/2011, soprattutto in merito alla comunicazione agli utenti finali di sostanze allergeniche.

5 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità funzionale è assegnata al Responsabile dell'appalto presso l'albergo per la struttura di propria competenza (il “**Responsabile Albergo**”), con il supporto dello Chef.

6 MODALITÀ OPERATIVE

Gli standard definiti dalla Società ed individuati nel Piano HACCP e negli altri documenti operativi di riferimento stabiliscono:

- la proceduralizzazione delle fasi in cui si articola il processo di gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti degli alberghi;
- l'adeguatezza e le procedure operative del personale addetto;
- l'idoneità delle dotazioni strutturali.

Essi rappresentano, pertanto, una soluzione irrinunciabile, in quanto funzionali all'attività di gestione dei rischi tipici ed al conseguimento dei livelli qualitativi previsti.

L'applicazione del sistema HACCP deve essere effettuata tramite:

- l'analisi dei potenziali pericoli e dei conseguenti rischi per gli alimenti;
- l'individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
- le decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti alimentari;
- l'individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
- il riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

La Società, sia attraverso analisi interne che esterne, verifica per i propri prodotti la rispondenza ai parametri igienici e qualitativi previsti dalle normative prima dell'immissione in commercio.

Lo Chef o, in sua assenza, l'addetto di turno designato nel ristorante, è responsabile e sorveglia che tutto il personale esegua l'applicazione delle corrette Procedure previste dal Manuale HACCP su Igiene del Personale, Sanificazione, Manutenzione, Ricevimento-stoccaggio-manipolazione-somministrazione di alimenti e bevande, Monitoraggi dei Punti Critici di Controllo, Gestione delle Non conformità e tutto ciò che è necessario al fine della prevenzione di somministrazione di alimenti pericolosi per l'utente finale e/o non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate e/o attese dall'utente finale.

Per le verifiche di conformità a norme e regolamenti, standard di prodotto e di processo, il Responsabile Albergo, previa autorizzazione da parte del Presidente o del Vice Presidente, può avvalersi di specialisti esterni/ispettori. All'esito delle ispezioni deve essere redatto il Rapporto di Verifica Ispettiva.

Per quanto riguarda, in particolare, il sistema HACCP, la frequenza delle verifiche deve essere tale da confermare l'efficiente funzionamento dello stesso. Le procedure di verifica comprendono:

- un audit del sistema HACCP e delle sue registrazioni;
- la verifica delle operazioni;
- la conferma che i CCP sono tenuti sotto controllo;
- la convalida dei limiti critici;
- la revisione delle anomalie e delle disposizioni in merito al prodotto;
- le misure correttive adottate con riguardo al prodotto.

Le verifiche devono comprendere tutti i seguenti elementi, ma non necessariamente tutti contemporaneamente:

- controllo della correttezza delle registrazioni e analisi delle anomalie;
- controlli sulla persona preposta al monitoraggio delle attività di trasformazione, stoccaggio e/o trasporto, somministrazione;
- controllo del processo oggetto di monitoraggio;
- calibrazione/taratura degli strumenti utilizzati per il monitoraggio.

Le attività di convalida devono includere iniziative volte a confermare l'efficacia di tutti gli elementi del sistema HACCP. In caso di modifica è necessario rivedere il sistema nel suo complesso onde garantire che esso resti valido. Oltre alle verifiche di enti indipendenti esterni, la Società effettua periodicamente ispezioni presso i ristoranti degli alberghi per verificare il rispetto delle procedure interne, la corretta compilazione del documento HACCP, l'effettiva attuazione delle procedure di igienizzazione delle attrezzature e dei test sui prodotti.

Il Responsabile Albergo deve verificare che tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione in materia di igiene degli alimenti ai sensi della normativa regionale e nazionale, che dovrà comprendere i seguenti argomenti:

- Malattie di origine alimentare e caratteristiche agenti eziologici;
- Buone norme di comportamento per la prevenzione della contaminazione alimentare (cross contamination). Igiene ambientale: sanificazione (fase di detergenza e fase di disinfezione); applicazione delle corrette procedure di pulizia e sanificazione di superfici ed ambienti. Igiene personale: norme comportamentali di buona prassi igienica; abbigliamento personale; procedura di lavaggio degli indumenti da lavoro;
- Manipolazione sicura degli alimenti e modalità di trasporto, conservazione e somministrazione;
- Refrigerazione e congelamento: temperature di conservazione degli alimenti, raffreddamento, scongelamento, tempi di conservazione;
- Cottura: metodi di cottura e buone norme di gestione;
- Autocontrollo. Il sistema HACCP come metodo preventivo, applicazione del sistema, procedure per l'autocontrollo, schede di monitoraggio, modelli applicativi.
- Allergeni ed informazioni al consumatore finale ai sensi del Reg (UE) 1169/2011;
- Rintracciabilità e tracciabilità: procedure applicative ai sensi del Reg (CE) 178/2002.

Le procedure basate sui principi del sistema HACCP devono essere documentate. I documenti e le registrazioni vanno conservati a cura del Responsabile Albergo per un periodo di tempo sufficiente a consentire agli auditor ed alle autorità competenti di verificare il sistema HACCP e secondo le tempistiche di archiviazione riportate nella documentazione HACCP.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico, gli altri Protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
- Assicurare il rispetto di norme e regolamenti in materia di igiene degli alimenti. - Osservare accuratamente le regole di igiene personale. - Proteggere adeguatamente le derrate in celle frigorifere, congelatori o dispensa. I prodotti devono essere posizionati in maniera razionale, in modo da utilizzare prima quelli a scadenza più vicina. In dispensa si deve provvedere a posizionare i prodotti su appositi scaffali lavabili e disinfettabili e sollevati da terra per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione. Devono essere garantite le corrette temperature di conservazione. - Assegnare particolare importanza alle operazioni di deterzione, disinfezione e lavaggio dell'ambiente, dell'utensileria e degli impianti, prima e dopo ogni ciclo di preparazione e nel rispetto del Piano di Sanificazione descritto nel documento HACCP di ciascuna unità operativa. - Mantenere i locali adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti puliti ed in buone condizioni igieniche e sanitarie. - Impedire la contaminazione crociata durante le lavorazioni, fra i prodotti alimentari, apparecchiature, materiali, acqua, ricambi d'aria o interventi del personale. - Raccogliere i residui alimentari e gli altri scarti di lavorazione lontano dalle aree di preparazione degli alimenti e depositarli in contenitori chiudibili e a pedale a loro volta mantenuti in buone condizioni igieniche. - Etichettare le sostanze pericolose o non commestibili ed immagazzinarle in contenitori separati e ben chiusi. Tali sostanze devono essere conservate separatamente dal cibo, mai nelle cucine, nelle dispense, o in altri luoghi ove il cibo è preparato o conservato. - Prevedere nei contratti con soggetti terzi interessati dal Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare: - apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società	Non accettare materie prime e derrate alimentari se risultano contaminate, decomposte o si può logicamente presumere che siano contaminate da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano. Non mettere in vendita o somministrare prodotti non genuini o scaduti di validità. Non porre in vendita o somministrare prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza degli stessi. Non contraffare, alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei modelli, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali; - specifiche clausole contrattuali ex D. Lgs. n. 231/2001.	

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 “Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza”** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)



PROTOCOLLO

PT 10
Rev. 3.0 del 26/10/2023

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Pag. 1 di 12

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5	RESPONSABILITÀ	3
6	MODALITÀ OPERATIVE	3
7	NORME COMPORTAMENTALI	10
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Attrezzatura:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in prosieguo, "TUS" o "D. Lgs. 81/2008").
- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Documento di valutazione dei rischi:** documento contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **Luogo di lavoro:** luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
- **Medico Competente:** responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche solo «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni precedenti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano all'interno della Società, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, vigilando sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 TUS, in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*).

In particolare, il Protocollo è volto a esporre i presidi di controllo rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei rischi reati individuati, quali:

- *l'esistenza di livelli autorizzativi definiti;*
- *la segregazione dei compiti conformemente al principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo";*
- *l'attività di verifica e monitoraggio;*
- *la tracciabilità del processo decisionale.*

Documenti aziendali di riferimento:

- *Individuazione del Datore di lavoro;*
- *Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *Nomina del Medico Competente;*
- *Verbale elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- *Documento di Valutazione dei Rischi;*
- *Procedure e Istruzioni operative aziendali in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro.*

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al Protocollo 1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Società ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 45001.

5 RESPONSABILITÀ

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro prevede il coinvolgimento di tutti i Destinatari così come individuati nel Modello Organizzativo.

6 MODALITÀ OPERATIVE

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure.

La Società ha formalmente individuato il Datore di Lavoro nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Datore di Lavoro, esercitando il proprio potere decisionale e di spesa, imposta e struttura la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.

La Società ha formalmente nominato i Preposti, designato il RSPP e nominato il Medico Competente. altresì, sono stati individuati i RLS, sono stati nominati gli addetti al sistema di emergenza, gli addetti di primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze.

Preso atto della propria struttura organizzativa, in relazione ai soggetti del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro, il Datore di Lavoro:

- a. valuta se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub-deleghe;

- b. individua i Dirigenti della sicurezza, ove presenti, assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;
- c. affida ai Dirigenti il compito di individuare i Preposti alla sicurezza, ove presenti, assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;
- d. designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- e. nomina il Medico Competente;
- f. supporta i lavoratori nel processo di elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- g. in coordinamento con l'RSPP ed i Dirigenti della sicurezza, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- h. convoca la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 35 del TUS.

In particolare:

- è compito del Datore di Lavoro, o del suo Delegato ove nominato, adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- il Datore di Lavoro esercita, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti ed adempie a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;

Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro, il Datore di Lavoro, il Delegato ove nominato, i Dirigenti della sicurezza ed i Preposti, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad adottare le misure generali di tutela che seguono:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ove necessario, fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- esigere dal medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, per la più idonea gestione dei rischi derivanti da interferenza lavorativa e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- elaborare il piano operativo di sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in particolare in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla nomina del Medico competente ed ai programmi di informazione e formazione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi ed operativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

Inoltre, ciascun Preposto è tenuto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, a interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e/o al Dirigente eventualmente nominato le non conformità rilevate.

Per quanto concerne i rapporti con l'INAIL e con i Pubblici Funzionari, anche in occasione di visite ispettive, si richiamano i principi e i presidi adottati da Safety21 si rimanda a quanto contenuto all'interno del Protocollo 1 – *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione* nonché a quanto previsto dal Manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001:2016) e dalla Politica di prevenzione della corruzione, che s'intendono integralmente richiamati dal presente Protocollo.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro prevede lo svolgimento delle fasi di seguito specificate.

Per ogni fase è indicata la modalità di registrazione ed il Responsabile della verifica e registrazione.

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
A <u>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</u> Il Datore di Lavoro deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. In particolare, le procedure devono riguardare: - la pulizia ed il controllo periodico delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro;	Documenti riferiti ad attrezzature ed impianti: certificato di conformità, libretto di istruzioni, allegati tecnici, libretto di manutenzione, ecc.	Datore di Lavoro
	Documenti riferiti al luogo di lavoro: licenza edilizia o certificato abitabilità, o SCIA, ecc.	Datore di Lavoro
	Documentazione delle attività di controllo e manutenzione delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro: es. verifiche di legge sulle	Datore di Lavoro / Preposti / RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- la manutenzione delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro; - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro; - le vie di circolazione e le uscite di emergenza; - i dispositivi di allarme e antincendio; - l'utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); - la gestione degli ingressi; - la registrazione delle persone esterne che devono accedere ai luoghi di lavoro; - l'introduzione, per i consulenti e i collaboratori esterni, della tessera di riconoscimento personale con nome, cognome e fotografia; - la gestione delle sostanze chimiche. La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.	apparecchiature, verifiche impiantistiche, verifiche periodiche impianti di emergenza ed attrezzature antincendio, ecc.	
	Schede di sicurezza sostanze chimiche e Certificato di Prevenzione Incendi	Preposti / RSPP
	Verbal di sopralluogo, relazioni tecniche, preventivi economici riferiti al luogo di lavoro, impianti, macchinari e attrezzature, in occasione di modifiche e/o cambiamenti	Preposti / RSPP
B <u>Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</u> Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del SPP e delle Funzioni aziendali di competenza a: - valutare tutti i rischi associati all'attività lavorativa, sia eseguita presso le sedi di lavoro della Società sia eseguita presso terzi, elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR. Devono essere forniti ai lavoratori i DPI individuati all'interno del DVR; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.	Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati relativi aggiornamenti	Datore di Lavoro
	Documentazione dell'attività svolta: processo di individuazione dei pericoli e identificazione tipologia di rischio (area lavorativa, mansione, attrezzatura di lavoro); analisi tecniche di valutazione (fonometria, polveri aerodisperse, ecc.)	Datore di Lavoro / RSPP
	Comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di mutamenti organizzativi od operativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; segnalazioni relative a carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali o impiantistiche che possano influire sulla tutela e sulla prevenzione dei rischi	Datore di Lavoro / Preposti / RSPP / MC
C <u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,</u>	Piano di emergenza e di evacuazione	Datore di Lavoro / RSPP
	Verbalizzazione della prova di emergenza ed evacuazione	RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
<u>consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u> È compito del Datore di Lavoro organizzare e gestire le emergenze ritenute possibili, la prevenzione incendi ed il primo soccorso. A tal proposito deve assicurare: - le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza; - la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità; - la previsione di prove di emergenza periodiche. Presso i luoghi di lavoro possono essere presenti i tecnici di ditte specializzate con cui sono in corso contratti di appalto per manutenzione attrezzature ed impianti e pulizia. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: - la verifica, secondo le modalità di legge, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione; - le modalità operative da seguire nell'affidamento di appalto di lavori a terzi, al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - la corretta gestione delle interferenze lavorative, anche tramite l'emissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI; - la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il Datore di Lavoro deve indire, almeno una volta all'anno, la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro deve assicurare la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008.	Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi	RSPP
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	RSPP
	Piano Operativo di Sicurezza (POS)	Datore di Lavoro / RSPP
	Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione	Datore di Lavoro / RSPP
	Verbali di riunioni di consultazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Datore di Lavoro / RSPP
D <u>Attività di sorveglianza sanitaria</u> È responsabilità del Datore di Lavoro nominare il Medico Competente e monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte dello stesso, dotandolo degli adeguati spazi per l'effettuazione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di	Nomina del Medico Competente	Datore di Lavoro
	Protocollo sanitario	Medico Competente
	Cartelle sanitarie di rischio	Medico Competente
	Certificati di idoneità	Medico Competente
	Verbale di sopralluogo	Medico Competente
	Relazione annuale sui dati della	Medico Competente

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
legge indicati di seguito. È responsabilità del Medico Competente predisporre ed aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria. In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve: - effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione); - effettuare almeno una volta all'anno un sopralluogo presso il luogo di lavoro.	sorveglianza sanitaria	
E <u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u> <i>Informazione</i> Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo a: - normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008; - informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività da svolgere in funzione del luogo di lavoro, sia esso di pertinenza della Società o di terzi, e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda e da adottare da parte del personale; - rischi specifici (movimentazione dei carichi, rumore, vibrazioni, utilizzo di sostanze pericolose, uso professionale del computer etc.) cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza; - nominativi delle persone incaricate dell'attuazione delle procedure di cui al punto precedente; - le lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza - procedure e comportamento in caso di gravidanza; - informazioni in merito ai rischi connessi all'uso delle attrezzature ed impianti; - impiego, modalità di manutenzione e cura	Programma annuale di informazione e formazione	Datore di Lavoro / RSPP / Area Personale e Sicurezza
	Documentazione degli incontri di informazione	RSPP / Area Personale e Sicurezza
	Documentazione dei corsi di formazione nei confronti dei Dirigenti, Preposti e lavoratori	RSPP / Area Personale e Sicurezza
	Documentazione dell'addestramento effettuato	RSPP / Area Personale e Sicurezza

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
dei DPI, modalità di sostituzione degli stessi. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. <i>Formazione</i> Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione delle mansioni, delle attrezzature di lavoro e dei rischi ad essi connessi. Il programma di formazione prevede che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione riguardo alla sicurezza e alla salute con particolare riferimento alle proprie mansioni, nonché all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Detta formazione deve avvenire in occasione: - dell'assunzione; - del trasferimento o cambiamento di mansione; - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi prodotti e tecnologie. <i>Addestramento</i> Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di addestramento: - sulle modalità operative; - sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro ed impianti; - sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.		
F <u>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</u> Il Datore di Lavoro, attraverso i Dirigenti e Preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di vigilanza e controllo sull'applicazione da parte dei lavoratori della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.	Esecuzione di sopralluoghi periodici da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, con redazione di relativo verbale o altro documento di reporting	Datore di Lavoro / RSPP
	Programma di controllo periodico da parte dei Preposti e RSPP, con predisposizione di apposite check list	RSPP
	Provvedimenti disciplinari	Datore di Lavoro
G <u>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</u>	Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge o stabilite dalle procedure aziendali	Datore di Lavoro / RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.		
H <u>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u> Il Datore di Lavoro deve garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di gestione della sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni formalmente incaricati. In particolare, il Datore di Lavoro deve: - approvare il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione; - analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche; - approvare il piano di azione. Il RSPP deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.	Piano annuale delle verifiche	Datore di Lavoro

Nel caso di **Cantieri** mobili o temporanei con riferimento ai quali la **Società** potrebbe assumere la qualifica di “*committente*” ai sensi delle disposizioni del Titolo IV del **TUS**, il **Datore di Lavoro** valuta, nei casi consentiti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, se proporre al Consiglio di Amministrazione o ad altro soggetto dotato dei poteri a tal fine necessari in base al **Sistema di deleghe e di procure**, di designare il **Responsabile dei lavori**.

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione della **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti	 <u>Non</u> porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.

Area del fare	Area del NON fare
dal Datore di Lavoro. 🔍 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro. 🔍 Utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza. 🔍 Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a propria disposizione. 🔍 Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 🔍 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 🔍 Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	🚫 <u>Non</u> porre in essere o dare causa a violazioni del Presente Protocollo. 🚫 <u>Non</u> rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 🚫 <u>Non</u> compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti ove nominati, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Politica della Sicurezza aziendale e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori definiti dalla Società e l'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e degli appaltatori, sul sistema di gestione della salute e sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;
- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ.....	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	3
7	NORME COMPORTAMENTALI	5
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o anche solo «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni precedenti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano all'interno della Società, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, coinvolti negli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni («TUA»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto (*Reati ambientali*).

La Società:

- ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001;
- ha predisposto un sistema volto a tenere costantemente sotto controllo e a monitorare le principali caratteristiche delle proprie operazioni che potrebbero avere un impatto ambientale significativo. In particolare, il Protocollo è volto a esporre i presidi di controllo rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei rischi reato individuati, quali:
 - l'esistenza di livelli autorizzativi definiti;
 - la segregazione dei compiti;
 - la gestione tramite processi e procedure;
 - l'attività di verifica e monitoraggio;
 - la tracciabilità del processo decisionale.

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al protocollo PT 1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5 RESPONSABILITÀ

La responsabilità è assegnata al Legale Rappresentante, con il supporto dei Responsabili della Produzione e Area Tecnica per i rispettivi ambiti di competenza, nonché di consulenti esterni.

Nell'ambito dei propri poteri decisionali e di spesa, il Legale Rappresentante imposta e indirizza il sistema di gestione ambientale, che deve essere diretto alla migliore tutela ambientale e ad impedire la commissione dei reati inseriti nell'art. 25-undecies del Decreto. Egli organizza quanto necessario per la migliore tutela ambientale, vigila sulla corretta gestione ambientale sancendo l'impegno nei confronti del miglioramento continuo, dell'adeguatezza complessiva e della diffusione/comunicazione del sistema di

gestione ambientale, nonché interviene con immediatezza in caso di pericolo per l'ambiente o di inquinamento.

Inoltre, il Legale Rappresentante in materia ambientale definisce e rivede periodicamente la Politica Ambientale della Società, sancendo l'impegno nei confronti del miglioramento continuo, dell'adeguatezza complessiva e della diffusione / comunicazione del sistema di gestione ambientale.

Ciascun Destinatario è responsabile della veridicità ed autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

6 MODALITÀ OPERATIVE

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
A <u>Rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili alla Società</u> Il Legale Rappresentante in materia ambientale deve implementare ed adottare procedure e istruzioni specifiche finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili. In particolare, le procedure e istruzioni operative devono riguardare: - l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili cogenti la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali della Società e la valutazione periodica del rispetto delle stesse; - la gestione di uno scadenziario "Gestione ambientale"	Documenti riferiti alle prescrizioni normative ambientali	Legale Rappresentante
	Scadenziario "Gestione ambientale"	Legale Rappresentante
B <u>Gestione delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale</u> Il Legale Rappresentante in materia ambientale deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la richiesta, l'ottenimento, la modifica sostanziale e non ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale	Documentazione riferita agli iter amministrativi diretti alla richiesta, ottenimento, rinnovo di autorizzazioni amministrative ambientali	Legale Rappresentante
C <u>Predisposizione di procedure e istruzioni operative</u> Il Legale Rappresentante deve garantire: - la predisposizione, comunicazione e diffusione di specifiche procedure in materia di tutela dell'ambiente; - la predisposizione, comunicazione e diffusione di istruzioni operative in materia di tutela dell'ambiente.	Documentazione riferita alle procedure e istruzioni predisposte in materia ambientale.	Legale Rappresentante
	Documentazione comprovante la comunicazione e diffusione delle procedure e istruzioni emanate.	Legale Rappresentante

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
D <u>Attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori</u> <i>Informazione</i> Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo alla tutela ambientale. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. <i>Formazione/addestramento</i> Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con la gestione ambientale è previsto un programma di formazione e addestramento del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione dei ruoli, della normativa applicabile, degli impatti ambientali, dei compiti ad ognuno assegnati.	Documentazione dei corsi di formazione	Legale Rappresentante Area Personale e Sicurezza
	Documentazione degli incontri di informazione	Legale Rappresentante Area Personale e Sicurezza
E <u>Verifica dell'idoneità dei fornitori esterni</u> È compito dei Responsabili della Produzione e Area Tecnica per i rispettivi ambiti di competenza: - valutare la competenza e professionalità dei fornitori che impattano sulla tutela ambientale; - accertare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ambientali da parte dei fornitori esterni.	Documentazione comprovante l'avvenuta valutazione della competenza e professionalità dei fornitori esterni	Responsabili della Produzione e Area Tecnica
	Archiviazione di copia delle autorizzazioni amministrative ambientali dei fornitori esterni	Responsabili della Produzione e Area Tecnica
F <u>Gestione dei rifiuti</u> È responsabilità del Legale Rappresentante, attivare tutte le misure procedurali, organizzative, gestionali, amministrative necessarie alla migliore gestione dei rifiuti. In particolare, sarà necessaria: - l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti; - la caratterizzazione dei rifiuti, anche per tramite di analisi chimiche e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse; - la definizione delle modalità amministrative di gestione dei rifiuti relative alle quantità in ingresso e trattate	Documentazione comprovante l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti	Legale Rappresentante Responsabili della Produzione e Area Tecnica
	Documentazione riferita alla gestione rifiuti	Legale Rappresentante Responsabili della Produzione e Area Tecnica
	Documentazione amministrativa di gestione dei rifiuti	Legale Rappresentante Responsabili della Produzione e Area Tecnica

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
presso gli impianti, al trasporto dei rifiuti aziendali e di quelli prodotti nell'esercizio dell'attività di manutenzione ed edile e di yachting, verso gli impianti di stoccaggio, recupero o smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie iscrizioni, comunicazioni, autorizzazioni in capo alle società terze coinvolte; - il controllo delle registrazioni (registro di carico e scarico dei rifiuti trattati e prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, ...) del sistema di gestione ambientale aziendale attraverso: - la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni; - la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito; - il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza.		
G <u>Gestione delle sostanze refrigeranti</u> ad effetto serra (FGAS) È compito del Legale Rappresentante in materia ambientale, con il supporto dei Responsabili della Produzione e Area Tecnica per i rispettivi ambiti di competenza, gestire correttamente le sostanze refrigeranti ad effetto serra (FGAS).	Documentazione comprovante le verifiche eseguite, le manutenzioni e interventi tecnici (rapporti di manutenzione)	Legale Rappresentante Responsabili della Produzione e Area Tecnica

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione dell'ambiente sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in "Area del fare" (comportamenti da adottare) e "Area del NON fare" (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale.  Valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente.  Stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell'ambiente.  Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti aziendali (carta, toner, cartucce di stampanti, hardware e altri componenti	 Non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo.  Non immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.  Non abbandonare o depositare illegittimamente Rifiuti in aree diverse da quelle indicate dalla Società.  Non effettuare attività di raccolta, intermediazione e trasporto di Rifiuti in assenza delle autorizzazioni di legge.

Area del fare	Area del NON fare
elettrici o elettronici, alluminio, plastica, vetro, vernici, prodotti chimici per le pulizie, ...) anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (fornitori, trasportatori, ...) nonché dei rifiuti provenienti dall'attività edile e di manutenzione nel rispetto di quanto previsto nel TUA e nelle altre disposizioni in materia.  Avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati.  Informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento.  Monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono nell'ambito delle attività di yachting, degli impianti di condizionamento oggetto di manutenzione per conto di clienti nonché di quelle presenti negli impianti degli uffici.	 Non incaricare, per le attività di trasporto e smaltimento di Rifiuti, fornitori privi delle autorizzazioni di legge.

Qualora la Società si avvalga dell'assistenza di consulenti/professionisti/società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia ambientale, ovvero per l'esecuzione di specifiche attività quali, ad esempio, l'analisi ambientale ed eventuali attività di verifica e misurazione, i contratti con tali soggetti, devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, delle norme comportamentali sancite nel Codice Etico della Società e di impegno al loro rispetto.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure operative di maggiore tutela previste in materia nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza e ambientale implementato dalla Società.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell'altra eventuale documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	2
6.1	INIZIATIVE COMMERCIALI	2
6.2	COSTITUZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA («ATI»), A CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E AFFINI	3
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	4

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06/04/2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- Per **Soggetti Terzi** si intendono i clienti / Potenziali clienti / partner commerciali.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

La Società adeguerà il proprio ordinamento a quanto esposto nel Protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative interne che tengono conto delle singole specificità.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nella gestione delle attività commerciali.

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al Presidente, al Vicepresidente e all'Area Commerciale.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

Fermo restando che devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla diffusione, conoscenza e rispetto del Modello Organizzativo, dal momento di emissione del Protocollo, i contratti tra la Società e i Soggetti Terzi devono contenere, ove possibile, apposita dichiarazione con cui quest'ultimo afferma di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti con i Soggetti Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (*es. clausole risolutive espresse, penali*) e del Codice Etico della Società.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 INIZIATIVE COMMERCIALI

I rapporti commerciali con Soggetti Terzi sono gestiti dal Presidente, dal Vicepresidente e dall'Area Commerciale.

I contratti stipulati con Soggetti Terzi, previa verifica della Funzione Responsabile devono essere sottoscritti dal Presidente, o da altro soggetto autorizzato secondo il Sistema di deleghe e di procure, e una copia deve essere inviata all'Area Amministrazione e Finanza.

In caso di nuovi clienti gli stessi sono sottoposti ad un processo di valutazione, effettuato a cura dell'Area Commerciale, atto a verificare la solidità economico-patrimoniale, nonché l'affidabilità della controparte; le valutazioni possono essere effettuate, ad esempio, sulle condizioni e sui termini del rapporto commerciale, ossia:

- regime fiscale;
- termini di pagamento;

- limite/affido credito.

La Società, nell'attività di selezione e gestione dei partner commerciali, deve prevedere che:

- nella fase di selezione ed esecuzione del rapporto vengano applicati dei parametri per la valutazione dei partner commerciali che tengano conto anche del profilo soggettivo - reputazionale degli stessi;
- la documentazione sia conservata, ad opera dell'Area Commerciale in apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

La Funzione Responsabile è altresì responsabile di valutare il rapporto instaurato con il Soggetto Terzo.

Per tale valutazione dovranno essere esaminati e presi in considerazione gli elementi ed i fatti di seguito indicati:

- *operazioni con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paesi "ad alto rischio"*¹;
- *proposta di trasferimento delle somme derivanti dall'operazione in esame in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari;*
- *operazioni richieste con indicazioni palesamente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali riguardanti il Soggetto Terzo;*
- *proposta del Soggetto Terzo di effettuare operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore.*

Nel caso in cui le relazioni con i clienti o i partner commerciali implicino la gestione/manutenzione di complessi museali e/o architettonici o comunque di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere la Funzione Responsabile si assicura che l'attività sia svolta con cautela e secondo le migliori tecniche per salvaguardare i beni.

Nel caso di Audit svolti dai clienti, la Funzione Responsabile avvisa l'Area Qualità, al fine di assistere all'Audit e partecipare alla fase di analisi e di redazione del memo finale.

6.2 COSTITUZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA («ATI»), A CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E AFFINI

I Destinatari, in relazione alle attività svolte per Associazione Temporanea Di Impresa («ATI»), Consorzi, Società Consortili e affini (di seguito per brevità "Consorzio"), sono comunque tenuti al rispetto del Modello Organizzativo nonché al Codice Etico della Società.

In particolare, con la costituzione dell'ATI, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono formulare un'offerta unitaria, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l'impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente. Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza: prima della presentazione dell'offerta, ciascuna delle imprese associate conferisce mediante atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata un mandato collettivo speciale con rappresentanza, anche processuale, ad una di esse, qualificata capogruppo («mandataria»); quest'ultima formula l'offerta in nome e per conto sia proprio che delle mandanti. I concorrenti associati, con la presentazione dell'offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti del committente / controparte negoziale, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria. Tuttavia, l'assenza di ogni soggettività giuridica in capo all'associazione così costituita, e quindi di un autonomo centro di imputazione di interessi, fa sì che ogni impresa conservi la propria autonomia in ordine al profilo di responsabilità, anche ai fini della gestione degli adempimenti sociali, legali e fiscali.

¹ Per "Paesi ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative" (*high-risk and non-cooperative jurisdictions*) si intendono quegli stati che presentano giurisdizioni non cooperative con le istituzioni internazionali riguardo a diversi temi di interesse (lotta al terrorismo, rispetto dei diritti umani, contrasto alle operazioni economiche illecite ecc.); l'elenco di questi Paesi è redatto secondo le indicazioni dell'associazione *Financial Action Task Force* (FATF) ed annualmente aggiornato.

Nei confronti dei partecipanti al Consorzio devono essere poste in essere le attività di cui al precedente punto 6.1.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione delle attività commerciali sono tenuti ad osservare quanto esposto nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
- Operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle <i>policy</i> e dei Protocolli aziendali. - Ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella gestione dei rapporti commerciali. - Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale. - Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	Non promettere / riconoscere compensi a Soggetti Terzi al fine di ottenere la stipula di contratti ad un corrispettivo al fine di ottenere indebiti vantaggi economici quali, a titolo esemplificativo, l’erogazione di servizio ad un corrispettivo superiore ai valori di mercato. Non associarsi con Soggetti Terzi, anche mediante la costituzione di Associazione Temporanea Di Impresa («ATI»), Consorzi, Società Consortili e affini, al fine di commettere delitti.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell’**Allegato 4 “Riepilogo dei Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza”** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all’indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all’indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	SCOPO	2
3	TERMINI DI VALIDITÀ	2
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
5	RESPONSABILITÀ	2
6	MODALITÀ OPERATIVE	2
6.1	<i>GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E OMAGGI</i>	<i>2</i>
6.1.1	<i>OMAGGI</i>	<i>2</i>
6.1.2	<i>CONTRIBUTI POLITICI / LIBERALITÀ</i>	<i>3</i>
6.1.3	<i>SPONSORIZZAZIONI</i>	<i>3</i>
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	3
8	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	4

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	29/05/2020	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	26/10/2023	==	Consiglio di Amministrazione	

1 DEFINIZIONI

- **Liberalità:** attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto, spontaneamente e per puro spirito di liberalità, con l'intento cioè di provocare un arricchimento ad altri.
- **Omaggio:** si intende qualsiasi cessione di beni a titolo gratuito.
- **Sponsorizzazione:** attività di patrocinio e di finanziamento di un evento nell'intento di promuovere e migliorare la propria immagine.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Jobbing Soc. Coop. (di seguito anche «Società» o «Jobbing»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, coinvolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

La Società adeguerà il proprio ordinamento a quanto esposto nel Protocollo e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative interne che tengono conto delle singole specificità.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nel processo di erogazione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni.

5 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al Presidente, che si avvale del supporto dell'Area Commerciale e della Funzione Qualità.

La Società ha formalizzato un sistema di deleghe e di procure (di seguito il "Sistema di deleghe e di procure").

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E OMAGGI

6.1.1 OMAGGI

In occasione delle festività natalizie o di altre ricorrenze, il Presidente, con il supporto dell'Area Commerciale e della Funzione Qualità, definisce la tipologia degli omaggi destinati a essere offerti in qualità di atti di cortesia commerciale.

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla legge) nei confronti di Soggetti Terzi, in particolare se rappresentanti di istituzioni pubbliche, dovranno essere di modico valore¹ e appropriati e, comunque, tali

¹ regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 3, D.M. 28.11.2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in vigore

da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

Tutte le spese sostenute per omaggi devono essere registrate in modo accurato e completo e devono essere contenute nei libri sociali della Società.

Sono da evitare gli omaggi che potrebbero essere considerati esclusivi ovvero fatti ad hoc per il beneficiario.

È necessario, inoltre, prestare particolare attenzione al fine di evitare che omaggi vengano offerti in prossimità dell'instaurarsi o del consolidarsi di un rapporto con il Soggetto Terzo.

L'Area Commerciale predispone, aggiorna periodicamente e conserva, ai fini del Protocollo, un elenco degli omaggi riportante il controvalore degli stessi.

Altri omaggi non rientranti nelle occasioni sopra riportate devono essere espressamente autorizzati dal Presidente.

6.1.2 CONTRIBUTI POLITICI / LIBERALITÀ

La Società non permette alcun contributo diretto o indiretto in qualunque forma a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti e candidati, ad eccezione di quelli specificamente considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili.

Il Presidente, con il supporto dell'Area Amministrazione e Finanza, individua l'Ente a cui elargire la liberalità sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità;
- il controvalore della liberalità;
- l'Ente destinatario (in particolare se si tratta di ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o se la stessa è riferibile ad un Funzionario Pubblico) e la motivazione della scelta.

L'Area Amministrazione e Finanza conserva l'autorizzazione relativa all'Ente prescelto.

Le liberalità dovranno essere di modico valore e appropriate e, comunque, tali da non poter essere interpretate come finalizzate ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

6.1.3 SPONSORIZZAZIONI

Le richieste di Sponsorizzazioni devono essere sottoposte al Presidente che valuta la proposta, sulla base dei seguenti criteri:

- la coerenza con la strategia perseguita;
- i benefici attesi ed i ritorni dalla Sponsorizzazione;
- la capienza della Sponsorizzazione rispetto al budget.

Qualora la proposta sia ritenuta interessante, il Presidente autorizza il progetto sottoscrivendo per accettazione la richiesta di Sponsorizzazione.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di erogazione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni sono tenuti ad osservare quanto esposto nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, negli altri Protocolli, nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi, distinti in “Area del fare” (comportamenti da adottare) e “Area del NON fare” (comportamenti vietati).

Area del fare	Area del NON fare
 Operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle <i>policy</i> e dei Protocolli aziendali.  Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	 <u>Non</u> elargire a favore di organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati contributi in denaro, merci, servizi o altri benefits.

Area del fare	Area del NON fare
 Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 <u>Non</u> distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici o ai loro familiari al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche commerciali o di cortesia.  <u>Non</u> promettere / effettuare l'erogazione di omaggi, liberalità e/o sponsorizzazioni al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società.  <u>Non</u> effettuare omaggi, prestazioni e/o compensi in favore di Soggetti Terzi (es. Consulenti), anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti così come indicati nell'**Allegato 4 "Riepilogo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"** agli indirizzi in seguito indicati.

Organismo di Vigilanza di Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop.	
Posta elettronica	all'indirizzo di posta elettronica: odv@jobbingmi.net
Posta fisica	all'indirizzo di posta cartacea: Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI)



Allegato 1

Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06.04.2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29.05.2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26.10.2023	==	Consiglio di Amministrazione	

Sommario

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	3
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	6
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata	11
Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	16
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	21
Art. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	24
Art. 25 ter - Reati societari	27
Art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	34
Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	42
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.....	42
Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato.....	46
Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	48
Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	49
Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	52
Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	58
Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	61
Art. 25 undecies - Reati ambientali	62
Art. 25 duodecies - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	82
Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia.....	83
Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	84
Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari.....	86
Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando.....	90
Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale.....	95
Art. 25 duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	99
Reati Transnazionali - Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	100

Il presente documento è strutturato secondo i seguenti criteri: (1) **colonna testo del reato-illecito**, che contiene la rubrica e il testo del reato/dell'illecito; (2) **fonte**, che indica l'articolo di legge; (3) **descrizione sintetica**, breve esplicazione - senza pretesa di esaustività - dei "principali" elementi costitutivi della fattispecie.

N.B. In alcuni casi, il D. Lgs. 231/2001 richiama solo alcuni commi degli articoli relativi ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia, si è preferito, per favorire una maggiore organicità del documento, riportare gli articoli nella loro interezza. Le parti specificamente considerate dal D. Lgs. 231/2001 sono riportate in carattere normale; le altre in carattere *corsivo*.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE		
<u>MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316 bis c.p.	Commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche il soggetto che riceve contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, ma poi intenzionalmente utilizza tali erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle in ragione delle quali sono state ottenute. Ciò che viene tutelato da questa norma, quindi, è la corretta gestione delle risorse pubbliche. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.9109,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316 ter c.p.	Il delitto in oggetto tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, evitando che la stessa si formi su elementi non veritieri. Questo reato, meno grave rispetto a quello previsto dall'art. 640 bis c.p. (<i>truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>), prevede che le erogazioni di denaro provenienti da Enti Pubblici siano ottenute a seguito della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Il reato in oggetto si distingue da quello previsto dall'art. 640-bis c.p. per le modalità della condotta. La presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, infatti, costituisce un "fatto" diverso dagli artifici e raggiri richiesti per l'integrazione della truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>TRUFFA (IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art.61, numero 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.	Art. 640, comma 2, n. 1) c.p.	Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore della vittima attraverso una rappresentazione falsata della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno per il soggetto truffato) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Questo reato punisce chi, attraverso l'inganno, induce in errore un rappresentante dello Stato o di altro ente pubblico, ottenendo così un vantaggio non dovuto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE</u> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Art. 640 bis c.p.	La particolarità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consiste nel fatto che l'autore del reato compie degli artifici e raggiri al fine di ottenere ingiustamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni provenienti dagli enti pubblici. La truffa descritta dalla norma in analisi, quindi, deve presentare i seguenti elementi: (1) l'induzione in errore dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici; (2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato e, infine, (3) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.
<u>FRODE INFORMATICA [IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA]</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.	Art. 640 ter c.p.	Secondo quanto previsto dall'art. 24 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti solo se viene commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. In questo modo, infatti, il soggetto che commette il reato induce in errore lo Stato o un altro ente pubblico e ottiene un vantaggio non dovuto. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.		agente di un profitto ingiusto, con altrui danno. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE</u> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Art. 356 c.p.	Il delitto di frode nelle pubbliche forniture si realizza quando l'autore del reato - che ha concluso un contratto di fornitura con lo Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea - non adempie alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto. Si tratta di un delitto fraudolento. Pertanto, ai fini della realizzazione del reato, non basta il semplice inadempimento del contratto, ma è necessario un elemento ulteriore, e cioè la malafede contrattuale. In altre parole, l'autore del reato deve porre in essere comportamenti maliziosi e ingannatori, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi pattuiti. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE</u> Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.	Art. 2 l. 898/1986	Il delitto in analisi rientra tra i reati contro il patrimonio mediante la frode ed è posto in rapporto gerarchico con il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), considerato più grave. Nel reato in analisi l'elemento dell'inganno fraudolento è costituito dalla presentazione di dati e notizie false per accedere indebitamente ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Detti fondi sono stati costituiti dall'art. 40, paragrafo 3 del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per sostenere le Politiche Comuni Agricole (PAC) dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si tratta di un fondo strutturale europeo che concede supporto finanziario agli Stati Membri per l'incremento di programmi di sviluppo rurale. Con riferimento, invece, al Fondo europeo agricolo di garanzia, si tratta di un fondo che

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.		concede finanziamenti agli Stati Membri per sostenere, per il tramite di Servizi e Organismi riconosciuti, lo sviluppo del mercato agricolo in un'ottica di Politica Agricola Comune (PAC). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Art. 615 ter c.p.	La norma punisce chiunque viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici. Il legislatore ha inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), in quanto la tutela del domicilio è garantita dalla Costituzione. L'art. 615-ter prevede due diverse condotte: a) introduzione abusiva - quella di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con "accesso" quello c.d. "logico", ovvero l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede; b) mantenimento - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.
DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a € 5.164,00.	Art. 615 quater c.p.	La condotta che viene punita dalla norma in analisi è piuttosto complessa e si compone di diverse fattispecie: a) procurarsi abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice di accesso o delle parole chiave, ove con il termine "procurarsi" si intende "adoperarsi per venire illegittimamente in possesso"; b) detenere abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; c) riprodurre apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice o

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.		delle parole chiave, nel senso di replicarli abusivamente; d) abusivamente diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri i codici e le parole chiave; e) installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; f) fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema. Le condotte sopra descritte devono essere dirette a procurare un profitto per sé o per altri, oppure ad arrecare un danno a terzi. Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater riguarda le ipotesi in cui il fatto sia commesso: a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. In tali casi, il reato viene punito più severamente.
<u>DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.	Art. 615 quinquies c.p.	Con tale norma, si vuole reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus", sanzionando penalmente anche chi <i>"abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"</i>. Con il termine "abusivamente" si intende indicare ogni condotta posta in essere senza il relativo diritto a poterla esercitare, ovvero illecitamente. Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati. Con l'espressione sistema telematico si intende, invece, un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni. L'autore del reato deve agire allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Art. 617 quater c.p.	Il reato in analisi punisce chiunque intercetta, impedisce, interrompe o rivela delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Occorre affermare che: a) per intercettazione si intende la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni; b) l'intercettazione deve essere fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano l'inganno; c) la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 617 quinquies c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. In questo caso, dunque, il legislatore ha voluto creare una tutela ancora più efficace, punendo anche tutte quelle attività precedenti alla commissione del reato ex 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), ma comunque necessarie alla sua realizzazione. La condotta sanzionata è quella della

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero “intercettare, impedire o interrompere”). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”. L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
<u>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 635 bis c.p.	La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. Il secondo comma dell'art. 635-bis c.p. prevede una pena maggiore nel caso di: a) condotte commesse con violenza alle persone o con minaccia; b) fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Occorre, quindi, definire con esattezza il concetto di “operatore del sistema”. Secondo la dottrina, l'operatore di sistema è: a) il soggetto che esercita professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico; b) il soggetto che di fatto, per via del ruolo ricoperto, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona sui dati o sui programmi.
<u>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del	Art. 635 ter c.p.	Con la previsione del reato in analisi, il legislatore ha voluto distinguere i casi di danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati da soggetti privati (che sono puniti dall'art. 635-bis), da quelli di danneggiamento di dati e programmi utilizzati da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di pubblica utilità, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sistema, la pena è aumentata.		
<u>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 quater c.p.	La norma in analisi punisce: a) il soggetto che distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici appartenenti ad altri; oppure b) il soggetto che ostacola il funzionamento di sistemi informativi o telematici appartenenti ad altri. Qualora il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia, ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema, la pena per l'autore del reato sarà più severa.
<u>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ</u> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 quinquies c.p.	L'articolo in analisi tutela i sistemi informatici e telematici di "pubblica utilità", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato.
<u>FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA</u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.	Art. 640 quinquies c.p.	Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
<u>DOCUMENTI INFORMATICI</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491 bis c.p.	L'art. 491-bis punisce il falso nei documenti informatici pubblici attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità. Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale. I delitti di falso si distinguono in: a) falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione; b) falso ideologico - si ha nel caso in cui il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una “falsa attestazione”). Infine, quanto alla nozione di efficacia probatoria, la norma non formula alcuna definizione che consenta di comprenderne meglio il contenuto. Sul punto, tuttavia, l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale attribuisce rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.
<u>VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA</u> Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Il delitto in analisi è ricompreso nel Decreto Legge 105/2019, convertito in legge 133/2019, che introduce misure per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la previsione di misure volte a garantire i necessari e specifici standard di sicurezza. In tale contesto, il delitto in analisi punisce le seguenti condotte: - chi «fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero», rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste; - chi «omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto». Il delitto in analisi può essere commesso solo dai soggetti che operano all’interno del sistema legato al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Si tratta, perciò, di un reato “proprio”.
<u>ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>		
<u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.	Art. 416c.p.	Perché possa configurarsi un’ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un’unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.		L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.	Art. 416 bis c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice. Ciò che distingue la norma in oggetto con l'associazione per delinquere semplice è la natura stessa dell'associazione, che deve essere <i>mafiosa</i>. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali: a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunemente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.	Art. 416 ter c.p.	La norma tutela l'ordine pubblico, che potrebbe venir turbato dalla formazione di una classe politica non liberamente eletta dai cittadini, ma collusa con organizzazioni criminali di stampo mafioso. La norma in oggetto punisce coloro che, anche tramite l'attività di una interposta persona, accettano di concludere accordi illeciti con soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso. Oggetto dello scambio sono: (1) la dazione o la promessa di denaro o altra utilità; (2) la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Tutto ciò, in cambio della promessa, da parte dei soggetti mafiosi, di procurare voti elettorali attraverso l'utilizzo del metodo mafioso descritto dall'art. 416 bis comma 3 c.p. Qualora, a seguito dell'accordo, il candidato risulti eletto, la pena sarà aumentata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella	Art. 630 c.p.	Il delitto in analisi consiste nella privazione della libertà della persona offesa, al fine di ottenere denaro o, comunque, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, l'ingiusto profitto, a cui deve essere finalizzata la condotta dell'autore del reato, può essere identificato in qualsiasi utilità ottenuta ingiustamente, anche di natura non patrimoniale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		
<u>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno	Art. 74 DPR 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: - la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; - l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; - la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		
<u>TUTTI I DELITTI SE COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 416-BIS C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO</u> Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.	Art. 7 Legge 203/91 di conversione del Decreto-legge 152/91 (ora, 416-bis1 c.p.)	L'art. 7 della Legge 203/1991 è stato sostituito dall'art. 416-bis1 del codice penale, a seguito della c.d. "riserva di codice" introdotta dal d. lgs. 21/2018. La norma in analisi viene definita come "Aggravante del metodo mafioso": se un soggetto commette un delitto avvalendosi, appunto, del metodo mafioso, la pena sarà aumentata. Il metodo mafioso consiste: - nell'uso della forza di intimidazione; - nello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO <i>Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</i>	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	La norma in analisi punisce la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto di armi da guerra o di esplosivi o, ancora, di armi clandestine. La norma in analisi esclude dal novero delle armi sopra citate alcune tipologie, elencate nella parte in corsivo.
ART. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO		
PECULATO Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. <i>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</i>	Art. 314, co. I c.p.	Il delitto di peculato protegge sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione sia l'integrità patrimoniale degli enti pubblici. Il reato in analisi può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altre utilità di cui era in possesso durante e in ragione dello svolgimento dei propri compiti funzionali pubblici. N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di peculato comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 316 c.p.	Il delitto in analisi prevede un elemento fondamentale che lo distingue dal reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.: l'approfittamento di un errore altrui. Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, quindi, può essere realizzato solo nel caso in cui l'autore approfitti di uno stato di errore in cui si trova la persona offesa, indipendentemente dal fatto che sia stato proprio l'autore del reato ad indurre in errore la vittima. Il reato in analisi è stato ritenuto meno grave rispetto al delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. Ciò è dimostrato dal fatto che la pena prevista per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è meno severa. Tuttavia, se: - il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e - il danno o il profitto superano il valore di 100.000 € allora la pena diventa più grave, in quanto è prevista una cornice edittale ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni. N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
<u>CONCUSSIONE</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 c.p.	Il delitto di concussione può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, abusando del suo ruolo o dei poteri che da esso derivano, costringe la persona offesa a dargli o promettergli del denaro o altre utilità per poter ottenere un trattamento che, comunque, avrebbe avuto il diritto di ottenere. In altre parole, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, minacciando un male ingiusto (e cioè non ottenere qualcosa che si avrebbe il diritto di ottenere), pone la persona offesa di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un'utilità indebita. I soggetti offesi da questo reato sono sia il privato che subisce la concussione, sia la Pubblica Amministrazione, che vede lesa la sua credibilità, la sua trasparenza e la sua efficienza.
<u>CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE</u> Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Art. 318 c.p.	A differenza del delitto di concussione, nei reati di corruzione il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e il privato cittadino stringono un patto illecito, finalizzato all'ottenimento da parte di entrambi di un vantaggio non dovuto, cioè che non avrebbero ottenuto se avessero rispettato le regole e i principi che governano la Pubblica Amministrazione e la sua attività. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (art. 318 c.p.) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) sta nel fatto che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, ma non travalica il limite delle proprie funzioni e dei propri doveri. La corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, invece, si realizza quando, a seguito dell'accordo illecito con il soggetto privato, il pubblico ufficiale agisce in aperto contrasto con quelli che sono i suoi doveri d'ufficio. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ha per oggetto la tutela dell'interesse al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<u>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra	Art. 319 c.p.	La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio prevede non solo la ricezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o di altra utilità, ma anche lo svolgimento da parte di quest'ultimo di una attività illecita e contraria ai suoi doveri di ufficio a favore del

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.		privato cittadino, che ha dato/promesso il denaro o altra utilità.
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</u> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319 bis c.p.	La norma in analisi prevede un aumento di pena se l'accordo illecito tra gli autori della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) riguarda: a) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni; b) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale autore della corruzione; c) il pagamento o il rimborso di tributi.
<u>CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI</u> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Art. 319 ter c.1 c.p.	Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria mantenga i requisiti di imparzialità e correttezza. Il reato prevede una pena ancora più severa se dalla corruzione sia poi derivata l'ingiusta condanna di un soggetto del tutto innocente.
<u>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000	Art. 319 quater c.p.	Il reato in analisi si caratterizza per il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale che, diversamente rispetto al delitto di concussione, non minaccia il privato cittadino, ma esercita su di esso, tramite l'abuso della sua qualità e dei suoi poteri, una forma di persuasione e di pressione morale, inducendolo a dargli o promettergli denaro o altre utilità non dovute. La particolarità del delitto di induzione indebita sta nel fatto che il privato cittadino non è vittima, ma colpevole insieme al pubblico ufficiale. Il privato, infatti, non subisce nessuna minaccia, ma viene posto in una condizione particolare, tale per cui, anche se sottoposto a pressioni ingiuste, ottiene un vantaggio indebito, versando o promettendo al pubblico ufficiale denaro o altri beni non dovuti. Si capisce, quindi, che il delitto in oggetto si colloca in una posizione intermedia tra il delitto di concussione, in cui il privato cittadino è vittima di una minaccia, e i delitti di corruzione, nei quali il privato è parte di un accordo criminoso e illecito. Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €.
<u>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO</u> Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.	Art. 320 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si realizzano non solo

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.		quando uno degli autori è un pubblico ufficiale, ma anche quando è un incaricato di pubblico servizio. A tal proposito: a) sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione (tramite poteri autoritativi, deliberativi e certificativi); b) sono incaricati di pubblico servizio coloro che prestano un servizio pubblico. Gli incaricati di pubblico servizio non hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio autore di una corruzione sono meno severe rispetto a quelle previste per un pubblico ufficiale.
<u>PENE PER IL CORRUTTORE</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che le pene previste per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai soggetti privati che partecipano all'accordo corruttivo.
<u>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE</u> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 c.p.	Il reato in analisi punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblica utilità) che viene rifiutata. Perché sia penalmente punibile, l'offerta o la promessa devono essere credibili, in modo da creare un potenziale rischio di accettazione da parte del soggetto pubblico. La norma in analisi punisce anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
<u>PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI</u>	Art. 322 bis c.p.	Questa fattispecie di reato ha ratificato e dato esecuzione ad alcune convenzioni internazionali che imponevano agli Stati firmatari di incriminare le condotte di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti interazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		istigazione alla corruzione nelle quali sono coinvolti funzionari stranieri.
<u>ABUSO D'UFFICIO</u> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,	Art. 323 c.p.	Il delitto in analisi - che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio - tutela,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.		oltre alla trasparenza e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, anche l'interesse dei privati cittadini a non veder violati i propri diritti. Perché sussista il delitto di abuso di ufficio, occorre che sia presente la c.d. "doppia ingiustizia". In primo luogo, infatti, l'autore del reato deve compiere un atto in violazione di regole di condotte previste dalla legge o da altri atti aventi forza di legge (da cui non residuino margini di discrezionalità), oppure deve agire nonostante sia in presenza di un conflitto di interesse. In secondo luogo, dalla violazione delle regole di comportamento o degli obblighi derivanti dal conflitto di interesse, deve scaturire un vantaggio ingiusto, non dovuto, che non si sarebbe verificato se l'autore del reato avesse mantenuto un comportamento irreprensibile e rispettoso della legge. N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di abuso d'ufficio comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea
<u>TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	Art. 346 bis c.p.	Il delitto in oggetto è propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione: l'autore del reato sfrutta la propria vera o presunta conoscenza o il rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per ottenere, da soggetti privati, denaro o altre utilità come prezzo per la propria futura mediazione illecita o come strumento per ottenere la conclusione di un accordo corruttivo con un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione. Si tratta, quindi, di una attività negoziale precedente alla fase tipica delle fattispecie di corruzione, come dimostrato anche dalla frase <i>"fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis"</i>. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</u>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</u> È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	Art. 453 c.p.	La norma in analisi è stata prevista dal legislatore a tutela della fiducia riposta dal pubblico nella corretta circolazione monetaria. Infatti, quello previsto dall'art. 453 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Nello specifico, la norma punisce non solo la contraffazione o l'alterazione di monete, ma anche le attività di spendita e messa in circolazione delle stesse. Inoltre, viene punito anche chi, essendo autorizzato alla produzione di monete, sfruttando gli strumenti a sua disposizione fabbrica un quantitativo di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ricevute. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ALTERAZIONE DI MONETE</u> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.	Art. 454 c.p.	La norma in oggetto tutela la fede pubblica, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti del corretto traffico delle monete come mezzo di scambio. Con un atto di "alterazione", un soggetto fa in modo che le monete appaiano dotate di un valore superiore rispetto a quello reale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è la legale circolazione monetaria. Un elemento assolutamente peculiare di questo reato, che lo distingue da tutti i precedenti, è l'assenza di "concerto". Il legislatore ha voluto attribuire a tale termine il significato più esteso possibile, potendo essere sufficiente anche una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, con i falsificatori.
<u>SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE</u> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	Art. 457 c.p.	L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi molto particolare di delitto. Rispetto a tutti i reati legati alla falsità in monete, infatti, nel delitto di "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" la ricezione da parte dell'agente delle monete false o contraffatte avviene in buona fede. Il soggetto agente, in altre parole, ignora la falsità del denaro che riceve. Tuttavia, nel momento in cui spende o mette altrimenti in

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		circolazione le monete, è a conoscenza della contraffazione / alterazione delle stesse. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI</u> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 c.p.	La norma in analisi punisce le seguenti condotte: a) contraffazione di valori di bollo b) alterazione di valori di bollo c) introduzione nel territorio dello Stato di valori di bollo; d) acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. La norma in analisi definisce come valori di bollo: a) la carta bollata; b) le marche da bollo; c) i francobolli e altri valori equiparati ai valori di bollo
<u>CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO</u> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	Art. 460 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) contraffà la carta filigranata usata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; b) acquista, detiene o aliena la carta filigranata contraffatta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA</u> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Art. 461 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane; b) fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI</u> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	Art. 464 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che, pur non avendo partecipato alle attività di contraffazione e alterazione di valori di bollo, li utilizza, conoscendo la loro natura contraffatta o alterata. Nel caso in cui i valori di bollo contraffatti sono stati ricevuti dall'autore del reato senza che questi conoscesse la loro natura alterata o contraffatta, allora la pena applicata sarà quella prevista per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00) ridotta di un terzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI</u> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 473 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma in oggetto è la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la contraffazione, l'alterazione e l'uso. a) la contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre b) l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino; c) Il termine "uso", infine, viene appositamente inteso in senso ampio, per indicare tutte le situazioni di utilizzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI</u> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 c.p.	Il reato in analisi tutela non tanto la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è un reato di "pericolo". Non è necessario, infatti, che si verifichi l'inganno sull'originalità e la genuinità del marchio o del segno distintivo. La norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta un profitto; diversamente, troverà applicazione il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi e brevetti (art. 473 c.p.). Le condotte descritte nella norma sono: a) L'"introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio", che si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana; b) il "detenere per vendere", che si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; c) la "messa in vendita", che si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; d) la "messa in circolazione" che è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un passaggio della merce dal venditore al compratore.
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.	Art. 513 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è l'esercizio della libera iniziativa economica privata, che può venire leso dalla commissione di atti di violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti si traduce nell'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513 bis c.p.	La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma in oggetto si concretizza in una serie di azioni poste in essere da parte di operatori commerciali che fanno ricorso ad atti di violenza o di minaccia per inibire la normale dinamica imprenditoriale. La violenza o la minaccia possono essere esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto (ad esempio, nei confronti di clientela, collaboratori, ecc.).
<u>FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma è lo sviluppo dell'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La tutela garantita dalla norma in oggetto è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri. Il secondo comma dell'art. 514 c.p. prevede una aggravante: la pena, infatti, è aumentata se i marchi e i segni distintivi sono stati registrati o se sono state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. La fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un "nocumento" all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una	Art. 515 c.p.	La condotta punita dalla norma in analisi - realizzabile nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico - consiste nella consegna di una

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.		cosa mobile per un'altra, o di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita. Il delitto presuppone un contratto o un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile. La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita. La diversità può riguardare il genere della cosa, la sua origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.	Art. 516 c.p.	La norma in oggetto tutela il libero e leale svolgimento del commercio. Sono da considerare "non genuine" quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione. La caratteristica di "genuinità" deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale". a) Le sostanze genuine dal punto di vista "naturale" sono quelle sostanze che non hanno subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza. b) le sostanze genuine dal punto di vista "formale" sono quelle sostanze la cui composizione organica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla legge. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila €.	Art. 517 c.p.	La norma in oggetto punisce chi vende o, comunque, mette in circolazione prodotti con segni mendaci (per tale si intende la cessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE</u> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.	Art. 517 ter c.p.	L'interesse protetto dalla norma in oggetto è la proprietà industriale, inteso come il diritto dell'imprenditore al godimento e allo sfruttamento in forma esclusiva del titolo o della propria idea produttiva. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517 quater c.p.	La norma punisce due diverse tipologie di condotte: a) la contraffazione/alterazione delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti alimentari; b) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI		
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2621 c.c.	Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti". Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato le relazioni e le altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		alla redazione dei documenti contabili societari.
FATTI DI LIEVE ENTITÀ Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Art. 2621 bis c.c.	Il concetto di "lieve entità" non è definito in termini oggettivi, ma - come esplicitamente dichiarato dal testo della norma - deve essere valutato tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti conseguenti alla condotta dell'autore del reato.
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2622 c.c.	La norma in oggetto può essere applicata solo a determinate tipologie di società. In particolare, il presente delitto può essere commesso solo nell'ambito di: a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; d) società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e) società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti".
FALSO IN PROSPETTO Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte	Art. 2623 c.c.	<u>Abrogato dall'art. 34 comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262</u> L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.		
<u>FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE</u> I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 2624 c.c.	<u>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</u> L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.
<u>IMPEDITO CONTROLLO</u> <i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i> Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</i>	Art. 2625 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori, i quali impediscono o in ogni modo ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali. Il comma 2 prevede la pena della reclusione per il caso in cui il comportamento abbia causato un danno ai soci.
<u>INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori che restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci. La norma, inoltre, punisce anche gli amministratori che liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere	Art. 2627 c.c.	La norma in analisi tutela l'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.		riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 c.c.	Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	La norma punisce la condotta degli amministratori che, attraverso il compimento di operazioni societarie (riduzioni del capitale, fusioni o scissioni), causano un danno ai creditori. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	Art. 2629 bis c.c.	La norma in oggetto punisce l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale, al fine di salvaguardare l'iter decisionale del Consiglio di Amministrazione/di gestione. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "componente del consiglio di gestione". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 c.c.	Questa norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono punite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono:

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "socio conferente". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI</u> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 c.c.	La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione, punendo i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.
<u>CORRUZIONE TRA PRIVATI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.	Art. 2635 c.c.	Il reato punisce la commissione di atti di corruzione posti in essere da soggetti apicali (specificatamente individuati) e/o da sottoposti di società o enti privati. È punito: a) sia il soggetto che riceve denaro o altre utilità per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi o doveri; b) sia il soggetto che promette o corrisponde denaro o altre utilità affinché il soggetto di cui al punto precedente compia l'atto illecito. Tra i soggetti punibili la norma ricomprende anche il terzo (ad esempio, consulente) che agisce quale interposta persona.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.		
<u>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI</u> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	Art. 2635-bis c.c.	La condotta prevista dal reato è quella in cui un soggetto promette o offre denaro o altre utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione dei propri obblighi o doveri. Il reato punisce il caso in cui l'offerta venga rifiutata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 c.c.	La condotta illecita si realizza con la formazione irregolare di una maggioranza in assemblea che non si sarebbe verificata senza il compimento di atti simulati o fraudolenti. L'autore del reato deve agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, che non avrebbe ottenuto senza l'illecita influenza sull'assemblea. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>AGGIOTAGGIO</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 c.c.	La presente norma punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate e fraudolente in grado di causare un aumento dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati. Le condotte sopra descritte sono punibili qualora siano concretamente idonee ad alterare la trasparenza e la correttezza delle informazioni finanziarie. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di	Art. 2638 c.1-2 c.c.	La norma in analisi punisce diverse fattispecie: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i> <i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</i>		- realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono specifiche qualifiche soggettive (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori). Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE</u> Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 [del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19], forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	Art. 54 del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19	Si tratta di un delitto comune la cui condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, l'esplicazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29; risulta configurabile il tentativo. Il comma 2 dell'art. 54 prevede poi l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - prevista dall'art. 32-bis c.p. - nel caso in cui vi sia una condanna ad una reclusione superiore ad otto mesi, di tal modo privando il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. La sanzione prevista per l'Ente va da un minimo di 150 quote ad un massimo di 300, che può essere aumentata di un terzo nel

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI		
<u>ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE</u> Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento	Art. 270 c.p.	La norma in analisi, nel tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento interno, punisce la partecipazione, la promozione, la costituzione, l'organizzazione e la direzione di associazioni criminali che hanno come obiettivo quello di: - sovvertire con violenza l'ordinamento economico-sociale dello Stato; - sopprimere con violenza l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. Ai fini della configurabilità del reato in commento, è necessario che il sodalizio abbia un'organizzazione e caratteristiche tali da farlo risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi eversivi.
<u>ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	Art. 270 bis c.p.	La norma in analisi punisce le associazioni criminali che hanno finalità "terroristiche e di everzione dell'ordine democratico". L'interesse tutelato dal reato in analisi è, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano minacciato da atti di terrorismo ed eversivi dell'ordine democratico. A tal proposito: a) un atto con finalità terroristiche è un atto che ha lo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale; b) un atto con finalità eversive dell'ordine democratico è un atto che ha lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico dello Stato (attraverso l'annientamento delle sue strutture). La norma in analisi prevede una punizione più severa per coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano un'associazione terroristica. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI</u> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, punibili con pena	Art. 270 bis. 1 c.p.	La norma in commento contempla talune circostanze speciali, sia aggravanti che attenuanti, in ordine ai reati commessi per finalità di terrorismo ovvero di everzione dell'ordine democratico.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.		In particolare, si prevede un aumento della pena fino alla metà per tutti i reati c.d. comuni, allorquando essi sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, <i>i.e.</i> per tutti quei reati rispetto ai quali la suddetta finalità non è contemplata tra gli elementi costitutivi della relativa norma incriminatrice. È, altresì, prevista una circostanza attenuante nei confronti del corrente in un delitto di terrorismo che, dissociandosi dagli altri sodali, si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero aiuta concretamente le forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e/o la cattura degli altri concorrenti. Inoltre, si tiene ferma, al di fuori delle ipotesi del delitto tentato, la non punibilità per il soggetto che abbia commesso un delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora egli abbia volontariamente impedito l'evento e, contestualmente, abbia fornito elementi di prova funzionali alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli eventuali concorrenti.
<u>ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270 ter c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza ai membri di un'associazione terroristica (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270 quater c.p.	La norma in analisi punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. I servizi pubblici essenziali sono servizi ritenuti indispensabili per garantire ai cittadini il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti. Con il termine "arruolamento" si intende non solo l'inquadramento di un soggetto in una vera e propria struttura di tipo militare, ma anche l'ingaggio, intenso come il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		raggiungimento di un accordo tra il soggetto che propone il compimento di atti di violenza e sabotaggio e il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	Art. 270 quater. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione, il finanziamento o la propaganda di viaggi in territori stranieri, strumentali al compimento delle condotte terroristiche, purché l'autore del reato non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non compia, attraverso l'organizzazione di tali trasferimenti, attività di arruolamento.
<u>ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270 quinquies c.p.	La norma in analisi punisce l'addestratore - ossia colui che trasmette specifiche nozioni, formando gli addestrati e rendendoli in grado di compiere determinate azioni - e chi fornisce istruzioni sulla preparazione di esplosivi ed altre armi, nonché su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza e sabotaggio. È prevista la punizione anche nei confronti delle persone addestrate. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Art. 270 quinquies. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'attività di raccoglimento, erogazione ovvero messa a disposizione di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che risulti destinato a consentire il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, e ciò a prescindere dell'effettivo utilizzo del bene. È, altresì, punito il deposito o la custodia dei suddetti beni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque, purché non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non organizzi, finanzia o propagandi viaggi all'estero, finalizzati al compimento delle condotte terroristiche. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</u> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000	Art. 270 quinquies. 2 c.p.	La norma in analisi incrimina la sottrazione, il distruggimento, la soppressione ovvero il deterioramento di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che sia stato sottoposto a sequestro al fine di prevenire le condotte con finalità di terrorismo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un	Art. 270 sexies c.p.	La norma in analisi fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo, applicabile a tutti i delitti ricompresi nell'art. 25-quarter D. Lgs. 231/2001.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.		
<u>ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.	La norma in analisi punisce chi, per raggiungere le finalità di terrorismo, attenta alla vita o all'incolumità di una persona. La norma prevede un aumento di pena se l'attentato procura alla vittima una lesione grave o gravissima. Inoltre, è previsto un ulteriore aumento di pena se vittime dell'attentato sono persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o, ancora, di pubblica sicurezza. Se dall'attentato deriva la morte della vittima, si applica l'ergastolo o la pena a trenta anni di reclusione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si	Art. 280 bis c.p.	La norma in oggetto punisce chi, per finalità di terrorismo, compie azioni dirette a danneggiare cose (mobili o immobili) mediante esplosivi o dispositivi micidiali. È previsto un aumento nel caso in cui l'atto di terrorismo sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
<u>ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE</u> È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	Art. 280 ter c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque, con finalità di terrorismo, commette una delle seguenti azioni: - procura materia radioattiva; - crea un ordigno nucleare o ne viene, in qualsiasi modo, in possesso; - utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; - utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Il reato è integrato, altresì, allorché una delle condotte soprarichiamate ha ad oggetto materiali o aggressivi chimico e/o batteriologici
<u>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	Art. 289 bis c.p.	La norma in analisi punisce chi, per finalità di terrorismo, compie un sequestro di persona. Se durante il sequestro, senza che il sequestratore lo volesse, deriva la morte della persona sequestrata, la pena è aumentata. È, invece, previsto l'ergastolo qualora il sequestratore cagioni la morte della persona sequestrata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI COAZIONE</u> Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della	Art. 289 ter c.p.	La norma in commento punisce chi, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione ovvero di estorsione, sequestra una persona o la soggioga, minacciando di ucciderla, di arrecarle lesioni ovvero di perpetuarne la privazione di libertà, al fine di costringere un soggetto terzo, sia privato che pubblico (e.g. uno Stato, un'organizzazione internazionale tra governi, una collettività

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.		di individui), a compiere un determinato atto o ad astenersi dal compimento dello stesso; con l'effetto di subordinare la liberazione del sequestrato all'azione o all'omissione avuta di mira. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	Art. 302 c.p.	La norma in analisi punisce l'istigazione a commettere atti di terrorismo, e cioè il tentativo di spingere un soggetto a commettere delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO</u> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	Art. 304 c.p.	Il delitto in commento incrimina l'accordo fra più persone, finalizzato al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena per i promotori della cospirazione. Si tratta di un c.d. reato a concorso necessario.
<u>COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE</u> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	Art. 305 c.p.	La norma in analisi incrimina l'organizzazione, la promozione o la costituzione di un'associazione tra tre o più persone, avente come programma il compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione a siffatta associazione.
<u>BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE</u> Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	Art. 306 c.p.	La norma in analisi punisce la promozione, la costituzione o l'organizzazione di una banda armata, finalizzata al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione alla banda armata.
<u>ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.	Art. 307 c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) ai membri di un'associazione o di una banda armata, avente come scopo il compimento di delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena in caso di assistenza prestata in via continuata. Per

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.		converso, opera una causa di non punibilità per il soggetto che commette tali condotte in favore di un prossimo congiunto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO</u> Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone	Art. 1 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il compimento, con violenza o minaccia, di atti diretti all'impossessamento di un aereo ovvero di atti diretti al dirottamento o alla distruzione dello stesso, compiuti con minaccia o frode. È previsto un aggravio di pena, diversamente graduato, laddove l'azione criminosa causi: a) l'impossessamento, il danneggiamento o la distruzione dell'aereo; b) la morte di una o più persone; c) lesioni personali ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI A TERRA</u> Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea ovvero l'alterazione della funzionalità e delle modalità d'uso delle stesse, con lo scopo di dirottare o distruggere un velivolo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>SANZIONI</u> Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.	Art. 3 L. 422/1989	La norma in analisi incrimina l'impossessamento di una nave o di un'installazione fissa, nonché l'esercizio di un potere ostile e di fatto sulla stessa. Analogamente è punito chiunque pone in stato di pericolo la sicurezza di una nave o di un'installazione fissa attraverso il compimento di uno dei seguenti atti: a) distruzione o danneggiamento della nave (o del suo carico) o della installazione; b) distruzione, grave danneggiamento o lesione della funzionalità delle attrezzature o dei servizi di navigazione marittima; c) volontaria comunicazione di false informazioni relative alla navigazione; d) violenza contro una persona a bordo della nave o dell'installazione. È, altresì, sanzionata la condotta di chi minaccia di: a) distruggere o danneggiare una nave o un'installazione fissa;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.		b) distruggere, danneggiare o alterare gravemente il funzionamento di attrezzature o servizi di navigazione marittima; c) commettere atti di violenza a danno di coloro che sono a bordo di una nave o di un'installazione. La pena è corroborata laddove da una delle suddette azioni siano derivate la morte di una persona o lesioni personali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;	Art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999	La norma in commento punisce, anche a titolo di tentativo, la condotta volontaria di chi, con qualsiasi mezzo e anche indirettamente, elargisce o raccoglie fondi (beni o denaro), destinati o che sa essere destinati a consentire il compimento, anche solo in parte, di: - un atto terroristico, per come definito dalla normativa internazionale rilevante; - qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni ad un soggetto che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, commesso con la finalità di intimidire una popolazione, obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Il reato è integrato anche laddove non vi sia stato un effettivo utilizzo dei suddetti fondi. Inoltre, è punito chiunque: - è complice dell'attività di finanziamento del terrorismo, anche se solo tentata; - organizza o dirige altre persone al fine di commettere il reato di finanziamento, anche nella forma del tentativo; - contribuisce al compimento di tale reato, con un gruppo di persone che agiscono con un obiettivo comune. A tal fine, il contributo deve tendere a facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo e deve essere supportato da una significativa componente volitiva (i.e. la piena consapevolezza di contribuire alla mission del gruppo nel fornire o raccogliere fondi per il compimento di atti terroristici). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.		
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Art. 583 bis c.p.	La norma in oggetto tutela la donna, con particolare attenzione alla sua sfera intima. La persona offesa è la donna, indipendentemente dalla sua età. È bene sottolineare, comunque, che la condotta prevista nel primo comma consiste nella "mutilazione degli organi genitali femminili", così come definita nella parte finale del medesimo comma. La condotta prevista nel secondo comma, invece, è più generica, essendo punite tutte le attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate nel primo comma. Elemento comunque in entrambi i commi è l'assenza di esigenze terapeutiche. La pena prevista per questo reato aumenta se la vittima è una minore o se il delitto è commesso per fini di lucro.
ART. 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 600 c.p.	La norma in analisi punisce chi riduce o mantiene in condizioni di schiavitù o servitù una persona. La stessa norma in analisi afferma che il ridurre una persona in stato di schiavitù o servitù comporta che la vittima sia trattata come una proprietà dell'autore del reato, che sia messa in uno stato di soggezione continua e che sia costretta a prestazioni lavorative e sessuali imposte o

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.		all'accattonaggio, fino ad arrivare, addirittura, al compimento di attività illecite o al sottoporsi al prelievo di organi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>PROSTITUZIONE MINORILE</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000	Art. 600 bis c.p.	La norma in analisi punisce le condotte di chi: a) recluta o induce una persona minorenni alla prostituzione; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'attività di prostituzione di una persona minorenni. La norma in analisi, inoltre, punisce anche il "cliente", ossia il soggetto che, a fronte di un corrispettivo in denaro o altre utilità, compie atti sessuali con una persona la cui età è ricompresa tra i quattordici e i diciotto anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>PORNOGRAFIA MINORILE</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.	Art. 600 ter c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) realizza esibizioni e spettacoli pornografici utilizzando soggetti minorenni; b) recluta o induce soggetti minorenni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici; c) trae profitto dalle esibizioni e dagli spettacoli pornografici con soggetti minorenni; d) fa commercio di materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; e) divulga, diffonde o pubblicizza, anche per via telematica, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; f) divulga o distribuisce notizie al fine di adescare o sfruttare minorenni per lo svolgimento di attività sessuali; g) fuori dalle ipotesi precedentemente elencate, cede o offre, anche a titolo gratuito, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; h) assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Secondo l'ultimo comma della norma in analisi, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione (di qualunque natura) di soggetti minori degli anni diciotto coinvolti in attività sessuali espliciti, reali o simulate.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali		Rientra nel concetto di pornografia minorile anche la rappresentazione, per finalità sessuali, degli organi sessuali di un minore di anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO</u> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00.	Art. 600 quater c.p.	La norma punisce: - tutti coloro che si procurano e detengono consapevolmente materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto; - l'accesso intenzionale a materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>PORNOGRAFIA VIRTUALE</u> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600 quater1 c.p.	La norma punisce i soggetti che creano, distribuiscono, acquistano e detengono materiale pornografico virtuale. Per materiale pornografico virtuale si intende materiale realizzato con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali. La qualità di realizzazione deve essere tale da far apparire come vere situazioni che, in verità, non sono reali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</u> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.	Art. 600 quinquies c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione e la pubblicizzazione di viaggi sessuali con soggetti minorenni. È, infatti, punito il soggetto che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>TRATTA DI PERSONE</u> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	Art. 601 c.p.	La norma in analisi punisce chi: a) recluta, introduce nello Stato o fa uscire da esso, trasporta, cede, ospita una persona ridotta in schiavitù o servitù; b) realizza le condotte dette sopra mediante inganno o minaccia, violenza o abuso di autorità o, ancora approfittamento di condizioni di vulnerabilità, necessità o promessa di denaro al fine di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. È previsto un aumento di pena nel caso in cui le condotte sopra descritte siano realizzate dal comandante o da un ufficiale di una nave nazionale o straniera. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI</u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 c.p.	La norma in analisi punisce chi acquista o vende persone che versano in condizione di schiavitù o servitù. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 € per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni	Art. 603-bis c.p.	La fattispecie di intermediazione illecita prevede due situazioni distinte. Nella prima, si punisce l'attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Nella seconda situazione, viene punito chiunque utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendo a inaccettabili condizioni di sfruttamento approfittando delle loro condizioni di bisogno. Il legislatore ha voluto punire non solo chi recluta lavoratori sfruttati, ma anche chi li utilizza. Autore del reato può essere chiunque. Costituisce un'aggravante il fatto che il reclutatore o l'utilizzatore di manodopera sfruttata agisca mediante violenza o minaccia.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.		Nel penultimo comma della norma in analisi, il legislatore ha voluto elencare alcuni "indici", in presenza dei quali si può avere la ragionevole certezza della commissione di una attività di sfruttamento della manodopera. Si tratta di meri elementi sintomatici, che non esauriscono il concetto ampio e complesso di sfruttamento. Qualora i lavoratori sfruttati siano più di tre, o non abbiano raggiunto la maggiore età o, ancora, siano stati esposti a grave pericolo, l'autore del reato sarà sottoposto ad una pena aumentata da un terzo alla metà rispetto a quella prevista nei commi precedenti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1. se il reato è commesso da più persone riunite; 2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.	Art. 609 - undecies c.p.	La norma in analisi punisce l'adescamento di minorenni, con ciò intendendosi tutte le attività volte a persuadere, indurre, attrarre e convincere una persona minorenne a sottoporsi a tutte le attività sopra descritte (a titolo esemplificativo, la realizzazione di materiale pornografico, la riduzione in stato di schiavitù o servitù, la consumazione di rapporti sessuali con clienti etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". In ottica di maggiore tutela del minore, la norma elenca una serie di circostanze aggravanti.
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
<u>ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</u> È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;	Art. 184 T.U.F.	Il reato punisce chi, in ragione del proprio ruolo/funzione all'interno della Società, utilizza informazioni privilegiate di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni: a) acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; b) comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; c) raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.		Il reato punisce altresì la condotta descritta la precedente punto commessa dal c.d. <i>insider</i> secondario, che è il soggetto che: - pur non rientrando nei casi descritti al precedente punto (c.d. <i>insider</i> primario) è in possesso di una informazione privilegiata; - è a conoscenza del carattere privilegiato dell'informazione. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	Art. 185 T.U.F.	La norma punisce le condotte volte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari attraverso: a) la diffusione di notizie false ad una ampia e indistinta platea di destinatari; b) la realizzazione di operazioni simulate o fittizie idonee a generare nel mercato la convinzione che possano essere compiute determinate operazioni che, successivamente, si rivelano prive di qualsiasi fondamento. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ABUSO E COMUNICAZIONI ILLECITE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Omissis... 3.Omissis... 4.Omissis... 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.	Art. 187 bis T.U.F.	L'abuso di informazioni privilegiate integra un illecito penale ai sensi dell'art 184 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. 3.Omissis... 4.Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5.Omissis... 6.Omissis... 7.Omissis...	Art. 187 ter T.U.F.	La manipolazione del mercato integra un illecito penale ai sensi dell'art 185 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle	Art. 589 c.p.	Il delitto in analisi punisce chiunque cagiona la morte di una persona "per colpa". In estrema sintesi, il soggetto non ha intenzione di commettere un omicidio, ma ne determina l'evento a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Il primo comma prevede una pena maggiore nel caso in cui l'omicidio avviene a causa del mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.		
<u>LESIONI PERSONALI COLPOSE</u> <i>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.</i> Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. <i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i> <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i>	Art. 590 c.3 c.p.	Il bene protetto da questa norma è l'integrità fisica personale. Con il termine "lesione personale", si intende una qualsiasi manomissione violenta della persona altrui, da cui scaturisce una malattia. La "malattia" è un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implica una menomazione funzionale dell'organismo. Il comma 3 punisce la condotta di chi, violando le norme per la prevenzione degli infortuni, determina d'altri una lesione personale colposa. Si ha lesione colposa quando l'autore del reato cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le lesioni possono essere: - lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; - gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; - gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		
<u>RICETTAZIONE</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai	Art. 648 c.p.	Il delitto di ricettazione è un reato contro il patrimonio, in quanto l'oggetto materiale di questa fattispecie criminosa è il denaro o altre cose provenienti da delitto. Un aspetto fondamentale della ricettazione è il c.d. reato presupposto. Possono costituire reato presupposto della ricettazione - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le contravvenzioni punite con

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.		l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il ricettatore non deve aver preso parte alla commissione del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe più di ricettazione, ma bensì di concorso nel delitto presupposto stesso. Con riferimento, invece, alla condotta, essa consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente: a) acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente b) ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa; c) occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta; d) intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare. L'autore del reato di ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
RICICLAGGIO Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della	Art. 648 bis c.p.	Il delitto di riciclaggio è un reato c.d. "plurioffensivo", nel senso che va a colpire e a danneggiare più interessi tutelati dalla norma. In particolare, questi ultimi sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto il patrimonio. Un aspetto fondamentale del riciclaggio è il c.d. reato presupposto. Possono costituire reato presupposto del riciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, oltre ai delitti dolosi. Ciò che differenzia il riciclaggio dalla ricettazione è la condotta attiva dell'autore, finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Più precisamente:

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		a) la sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). b) il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli); c) qualsiasi attività, infine, è una formula stilistica generale per indicare ogni azione dell'autore volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. L'autore del reato di riciclaggio può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
<u>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 ter c.p.	Il legislatore, con l'introduzione di questo reato, ha voluto punire una condotta che si differenzia da quelle perseguite dai delitti di riciclaggio e di ricettazione. Ciò appare evidente dalla lettura del testo della legge che afferma: <i>“fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis”</i>. Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzo di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. L'autore del reato in analisi può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso. Possono costituire reato presupposto dell'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
<u>AUTORICICLAGGIO</u> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione	Art. 648 ter.1 c.p.	Nel reato di autoriciclaggio: a) il soggetto agente commette o partecipa alla realizzazione del delitto da cui deriva il denaro, i beni e le altre utilità; b) il soggetto agente impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. Possono costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		
<u>INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</u> Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310 a € 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia	Art. 493 ter c.p.	Il reato in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono: 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1); 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1), di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, o di ordini di pagamento prodotti con essi. Tali delitti sono reati c.d. "plurioffensivi", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "reati comuni".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.		Costituiscono oggetto materiale di tali delitti: - carte di credito o di pagamento; - altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ad esempio: tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale "viacard"; tessera carburanti; smart card per il noleggio di film in dvd; tessere telefoniche prepagate; i vaglia postali veloci; - strumenti di pagamento diversi dai contanti definiti dalla legge come «<i>un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali</i>». L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di utilizzare indebitamente gli strumenti o i documenti di cui al punto 1) (<i>nel primo reato</i>) e di falsificare o alterare (<i>nel secondo</i>) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti o documenti di cui al punto 1) (<i>nel terzo</i>) al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzati, falsificati o ceduti a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché sussista l'elemento soggettivo nella forma specifica richiesta dalla norma È sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
<u>DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al	Art. 493 quater c.p.	Il reato in oggetto, che si applica solo in via sussidiaria rispetto alla commissione di reati più gravi, costituisce una norma a più fattispecie che consistono nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri: - apparecchiature - dispositivi informatici - programmi informatici la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1000. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.		Inoltre, le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere dotati di una reale potenzialità offensiva. Ciò significa che le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere costruiti con caratteristiche tali da poter essere in grado di commettere i predetti reati. Tali delitti sono reati c.d. “plurioffensivi”, nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l’ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reati comuni”. L’autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l’uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (di cui sopra) per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Pertanto, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Con riferimento alla definizione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si rinvia all’analisi del reato ex art. 493 ter c.p. Infine, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
<u>FRODE INFORMATICA [AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE]</u> <i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</i> La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 <i>se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o</i>	Art. 640 ter comma 2 c.p.	Secondo quanto previsto dall’art. 25 octies.1 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti se il fatto illecito produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune”. La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</i>		agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.
ART. 25-OCTIES.1 COMMA 2 - ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	Libro II, Titolo VII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i> Art. 454. Alterazione di monete. <i>(omissis)</i> Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i> Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. <i>(omissis)</i> Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. <i>(omissis)</i> Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. <i>(omissis)</i> Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. <i>(omissis)</i> Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. <i>(omissis)</i> Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. <i>(omissis)</i> Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. <i>(omissis)</i> CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. <i>(omissis)</i> Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. <i>(omissis)</i>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. <i>(omissis)</i> Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. <i>(omissis)</i> Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>(omissis)</i> Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>(omissis)</i> CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. <i>(omissis)</i> Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <i>(omissis)</i> Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. <i>(omissis)</i> Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. <i>(omissis)</i> Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. <i>(omissis)</i> Art. 489. Uso di atto falso. <i>(omissis)</i> Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <i>(omissis)</i> Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. <i>(omissis)</i> Art. 491-bis. Documenti informatici. <i>(omissis)</i> Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. <i>(omissis)</i> Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. <i>(omissis)</i>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. <i>(omissis)</i> Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. <i>(omissis)</i> Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. <i>(omissis)</i> Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. <i>(omissis)</i> Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. <i>(omissis)</i>
	Libro II, Titolo XIII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. <i>(omissis)</i> Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. <i>(omissis)</i> Art. 625. Circostanze aggravanti. <i>(omissis)</i> Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso. <i>(omissis)</i> Art. 628. Rapina. <i>(omissis)</i> Art. 629. Estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 631. Usurpazione. <i>(omissis)</i> Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. <i>(omissis)</i> Art. 633. Invasione di terreni o edifici. <i>(omissis)</i> Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. <i>(omissis)</i> Art. 635. Danneggiamento. <i>(omissis)</i>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. <i>(omissis)</i> Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. <i>(omissis)</i> Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. <i>(omissis)</i> Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. <i>(omissis)</i> Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. <i>(omissis)</i> Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. <i>(omissis)</i> Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. <i>(omissis)</i> CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE Art. 640. Truffa. <i>(omissis)</i> Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. <i>(omissis)</i> Art. 640-ter. Frode informatica. <i>(omissis)</i> Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. <i>(omissis)</i> Art. 641. Insolvenza fraudolenta. <i>(omissis)</i> Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. <i>(omissis)</i> Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. <i>(omissis)</i> Art. 644. Usura. <i>(omissis)</i> Art. 645. Frode in emigrazione. <i>(omissis)</i> Art. 646. Appropriazione indebita. <i>(omissis)</i> Art. 648. Ricettazione. <i>(omissis)</i> Art. 648-bis. Riciclaggio. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. <i>(omissis)</i>
ART. 25 NOVISS - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
N.B. dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi	Art. 171 Legge n. 633/1941	La norma tutela il diritto degli autori al godimento economico di un'opera dell'ingegno protetta. Il comma 3, invece, prevede delle aggravanti qualora ci si trovi in presenza di particolari situazioni che ledono l'aspetto morale e personale del diritto di autore.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.		
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità	Art. 171 bis Legge n. 633/1941	Le condotte punite sono, rispettivamente: a) la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE; b) la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati. L'elemento che accomuna le due classi di condotte è che l'autore del reato agisce allo fine di trarre un ingiusto profitto dalla commissione del delitto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione	Art. 171 ter Legge n. 633/1941	La norma in esame prevede diverse condotte accumulate da alcuni elementi. Nello specifico: a) il fine di lucro che l'autore del reato vuole ottenere; b) l'esclusione della punibilità dell'autore del reato se il fatto è commesso per uso personale; c) la pena prevista per le fattispecie criminose. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; (b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale); c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Art. 171 septies Legge n. 633/1941	L'articolo punisce due diverse categorie di soggetti: a) la lettera a), in particolare, individua soggetti specifici che possono commettere il reato: produttori e importatori di supporti.; b) la lettera b), invece, punisce chiunque dichiarare falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171 octies Legge n. 633/1941	La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 bis c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Come detto, il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI		
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. <i>N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".</i>	Art. 727 bis c.p.	Il bene protetto dalla norma in analisi non è tanto il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie animale o vegetale. L'art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero: - la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; - la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DEL SITO PROTETTO. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 €. <i>N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".</i>	Art. 733 bis c.p.	La contravvenzione in analisi può essere commessa da chiunque leda l'interesse tutelato dalla norma, e cioè l'ambiente. In questo caso, il bene specifico tutelato sono gli habitat all'interno di siti considerati protetti. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante che si verificano all'interno di una zona sottoposta ad una particolare tutela. Il legislatore ha voluto, con il reato in analisi, punire due condotte: - la distruzione dell'habitat; - il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INQUINAMENTO AMBIENTALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Art. 452 bis c.p.	La norma in analisi, che tutela l'interesse alla conservazione dell'ambiente, si basa su un presupposto fondamentale: l'autore del reato, infatti, agisce abusivamente. Il concetto di "abuso" è inteso in senso ampio. Nella prassi, le casistiche principali possono essere ricondotte ad attività svolte senza le necessarie autorizzazioni o mediante il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.		superamento dei limiti tabellari imposti dalle normative di settore. Le due condotte tipiche punite sono: a) la compromissione e b) il deterioramento. Quest'ultimo va ad indicare un grado maggiore di danno arrecato all'ambiente. Comunque sia, il deterioramento o la compromissione devono necessariamente essere di portata significativa e misurabile. Il legislatore entra nel dettaglio, indicando alcuni elementi naturali particolarmente meritevoli di protezione. Nel secondo comma, è previsto un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se l'inquinamento ha degli effetti su specie animali o vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DISASTRO AMBIENTALE</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452 quater c.p.	La condotta criminosa punita è il disastro ambientale, i cui tratti principali vengono delineati dal legislatore stesso nella seconda parte del primo comma. È previsto un aumento di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se il disastro ha degli effetti su specie animali o vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE</u> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452 quinquies c.p.	La norma in analisi estende la punibilità delle condotte di cui ai reati di: a) inquinamento ambientale; b) disastro ambientale anche alle ipotesi in cui il soggetto agente abbia agito per colpa, ossia a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
<u>TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.	Art. 452 sexies c.p.	Il bene tutelato dalla norma in oggetto è la conservazione dell'ambiente. La condotta che viene punita è quella di chi effettua un abusivo utilizzo di materiale ad alta radioattività (attraverso una serie di azioni elencate nel testo dell'articolo, come ad esempio: cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione, etc.). È importante sottolineare che, in questo caso, il legislatore ha previsto una punizione a

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.		prescindere dalla realizzazione di un danno o di un pericolo per l'ambiente. Ciò è confermato dal fatto che il secondo comma prevede un aumento di pena se dall'abusivo utilizzo di materiale radioattivo deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle risorse naturali (acque, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema o della biodiversità. Qualora l'abusivo utilizzo di materiale radioattivo dovesse esporre le persone ad un pericolo per la loro vita o per la loro l'incolumità, la pena si inasprisce sensibilmente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</u> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Art. 452 octies c.p.	La norma in analisi prevede pene più severe per: a) associazioni a delinquere finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; b) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; c) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate all'acquisizione del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici in materia ambientale; d) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in ambito ambientale che fanno parte di associazioni a delinquere (anche di stampo mafioso).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € quindicimila a € centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare,	Art. 1 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumulate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € trentamila a € trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € seimila a € trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.		
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € ventimila a € duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati	Art. 2 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumulate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Questa norma si riferisce a categorie di animali/vegetali diversi da quelli indicati nella norma precedente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € ventimila a € duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.		
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive	Art. 3 bis L. 150/1992	La norma in analisi punisce le attività di falsificazione di licenze, certificati, autorizzazioni relativi allo svolgimento di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)		attività nei confronti di specie animali e vegetali protette.
<u>DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA</u> Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella	Art. 6 L. 150/1992	La norma in analisi, posta a tutela della pubblica salute ed incolumità, punisce la condotta di chi detiene animali - cresciuti in cattività o selvatici - che possano essere considerati pericolosi. Si tratta di una contravvenzione che prevede alcune eccezioni al divieto di cui sopra. In particolare, sono esenti dal divieto tutte quelle strutture in grado di garantire con mezzi adeguati una sufficiente sicurezza per l'incolumità pubblica (delfinari, acquari, circhi, etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € quindicimila a € trecentomila. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da € diecimila a € sessantamila. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.		
<u>REATI AMBIENTALI</u> <u>NORME IN MATERIA PENALE</u> Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli	Art. 137 d.lgs.152/06 TUA commi II, III V primo e secondo periodo, XI e XIII	La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alle risorse idriche. Ai fini del d. lgs. 231/01, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento: Le condotte considerate (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti tabellari". Anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un illecito. Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni. In particolare, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. (omissis) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis) Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo) È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.		competente o non osservi i divieti di scarico previsti. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie) Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis) Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose) (omissis) Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTO NON AUTORIZZATA</u> Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:		
<u>ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTO NON AUTORIZZATA</u> Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:	Art. 256 TUA commi I lett. a) e b) III	Le fattispecie criminoso previste da tale disposizione sono molto differenti tra loro. Il primo comma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio, smaltimento ed intermediazione di rifiuti senza avere le adeguate autorizzazioni.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.		Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni: a) nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) la norma si rivolge a "chiunque ...", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti. Si tratta, pertanto, di un reato "comune"; c) per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante. Il secondo comma, invece, prevede un reato che può essere commesso solo da titolari di imprese o da responsabili di enti. Si tratta, pertanto, di un reato "proprio". In questo caso, l'autore del reato viene punito per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti o, ancora, l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee. Il terzo comma prevede un'ipotesi di reato comune e punisce chiunque gestisce senza le dovute autorizzazioni una discarica. Sono previste delle aggravanti se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il quarto comma prevede una pena più tenue in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il quinto comma prevede un'ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
BONIFICA DEI SITI Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. <i>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</i> <i>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</i>	Art. 257 TUA commi I e II	La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ex art. 304, II co TUA). Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il	Art. 258 TUA IV co, secondo periodo	La norma punisce la condotta di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza la corretta tenuta del registro di cui all'art. 193 del TUA (D.Lgs. 152/2006) o di documenti sostitutivi. La condotta sopra descritta è sanzionata con la pena indicata nell'art. 483 del codice penale, e cioè con la reclusione fino a due anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.		
<u>TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI</u> Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta € a ventiseimila € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. <i>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</i>	Art. 259 TUA I co	La definizione di "traffico illecito di rifiuti" è contenuta nell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. Di seguito, si riporta il testo di detto articolo. <i>"Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</i> <i>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</i> <i>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</i> <i>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</i> <i>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</i> <i>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</i> <i>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21."</i> Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI</u> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.	Art. 452 quaterdecies c.p.	Tale norma prende in considerazione l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Di seguito, si indicano gli aspetti più rilevanti del reato in analisi: a) l'autore del reato, che può essere chiunque, deve agire per conseguire un ingiusto profitto; b) il reato deve essere commesso attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; c) con il termine "ingente" ci si riferisce al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.		
<u>SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI</u> Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	Art 260- bis TUA, commi VI VII secondo e terzo periodo e VIII	La norma punisce con la stessa pena prevista per il falso ideologico da parte del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e nei confronti di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
<u>SANZIONI</u> Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Art. 279 TUA	La norma in analisi punisce le seguenti condotte: a) violazione dei valori limite di emissione; b) violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente.
<u>MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE</u> (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	art. 3 L. 549/1993	La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini		raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze. L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive - di cui alle tabelle A e B allegata alla legge - siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B. Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento doloso) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78; d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile	Art. 8 D.lgs.202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento doloso provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento colposo) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	Art. 9 D.lgs. 202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento colposo provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.
ART. 25 DUODECIES – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 € per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Art. 22, co. 12 bis d. lgs. n. 286/1998	L'impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia è irregolare, costituisce reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora siano integrate le aggravanti previste dal comma 12 bis dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione). Se la persona fisica, autore del reato, agisce nell'interesse o a vantaggio di un ente, alla sua personale responsabilità si affianca anche la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso. La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato di impiego di personale straniero irregolare sia aggravato dal numero degli occupati o dalla minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più	Art. 12 comma 3, 3 -bis, 3 -ter e 5 del d. lgs. n. 286/1998	Le disposizioni in analisi puniscono chi, violando le regole sull'immigrazione, compie attività che favoriscono l'ingresso clandestino di persone nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato. Le azioni criminose elencate nelle disposizioni in analisi ricomprendono sia le attività operative (effettuazione del trasporto, favoreggiamento dell'ingresso clandestino), sia le attività "dirigenziali", come ad esempio: la promozione, la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dell'immigrazione clandestina. L'autore del reato subisce la pena indicata nel comma 1 se: (1) il fatto riguarda l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di almeno 5 persone; (2) se i clandestini sono

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		stati esposti a pericoli per la loro vita o la loro incolumità; (3) se i clandestini hanno subito trattamenti inumani durante le operazioni di ingresso illecito; (4) se a commettere il reato sono tre o più persone in concorso tra loro o se il reato è commesso tramite documenti contraffatti o attraverso l'utilizzo di servizi di trasporto internazionali. Qualora le attività di favoreggiamento di ingresso illegale siano compiute per destinare le persone alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale/lavorativo, la pena è aumentata. Allo stesso modo, è prevista un aggravamento della pena se sono coinvolti minori da impiegare in attività illecite. Il comma 5 del reato in analisi, invece, punisce coloro che si adoperano per favorire la permanenza dei clandestini al fine di sfruttare la loro condizione di illegalità e trarne un ingiusto profitto.
ART. 25 TERDECIES - RAZZISMO E XENOFOBIA		
PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 € chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,	Art. 604 bis c.p.	Il legislatore - al fine di rendere più efficace il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa - ha ritenuto di inserire nel catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza nella sua forma aggravata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune". Il primo comma della norma in analisi punisce condotte diverse. La prima riguarda l'attività di colui che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale. È, inoltre, punito colui che commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Ancora, la norma prevede una sanzione per chi istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza, dettati da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il secondo comma della norma in analisi, poi, punisce le attività associative che hanno come scopo la discriminazione. Il solo fatto

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.		di far parte di tali associazioni è di per sé punibile. Il comma 3 dell'art. 604 bis c.p., infine, prevede un inasprimento della sanzione penale nel caso in cui le forme di diffusione e di propaganda della violenza e della discriminazione avvengano attraverso la negazione, l'apologia o la minimizzazione della Shoah o di altri crimini di guerra e contro l'umanità.
ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.	Art. 1 l. 401/1989	Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "comune". Con questa norma, il legislatore ha voluto tutelare il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dall'UNIRE (Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine) o, comunque, da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato. La norma punisce l'autore del reato anche quando le sue condotte illecite non hanno effettivamente falsato l'esito delle competizioni sportive. Si tratta, quindi, di un reato di c.d. "pericolo". La norma sanziona due condotte diverse. La prima ripropone gli elementi caratterizzanti della corruzione, mentre la seconda presenta i tratti più generici della frode. Più precisamente, nella prima parte del comma 1, viene punito il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità ad un atleta, al fine di influire sull'esito di una competizione sportiva ed ottenere, così, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Nella seconda parte del comma 1, invece, viene punito il soggetto che - sempre al fine di falsare il regolare esito di una competizione sportiva - compie atti fraudolenti. Il termine "atto fraudolento" include una serie di comportamenti che presentano connotati molto diversi tra loro. Si tratta di condotte e atteggiamenti - tenuti nei confronti non solo degli atleti, ma anche delle altre figure professionali presenti nell'ambito delle manifestazioni sportive - che mirano ad influire sui meccanismi attraverso cui le gare vengono organizzate e dirette (si pensi, ad esempio, ad un presidente di una società sportiva coinvolta in una competizione che avvicina il direttore di gara per ottenere favori arbitrali o, ancora, al presidente di una società sportiva che induce i designatori arbitrali, tramite

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		promesse e pressioni, a modificare la griglia arbitrale a suo favore). Il secondo comma della norma in analisi prevede che anche l'atleta che accetta denaro o altra utilità - o ne accetta la promessa - debba subire la stessa sanzione prevista per l'autore del reato. L'ultimo comma prevede, infine, un inasprimento della pena nel caso in cui il risultato della competizione sia influente per lo svolgimento di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.
<u>ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</u> Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 €. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 € chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500 a € 5.000. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito	Art. 4 l. 401/1989	La fattispecie delittuosa può essere realizzata da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato "comune". Con il termine "abusivo" si deve intendere non solo l'esercizio di attività di giuoco o scommessa in assenza delle dovute autorizzazioni, ma anche l'esercizio delle attività in violazione delle prescrizioni previste dalle predette autorizzazioni. La norma in oggetto punisce nel comma 1 diverse condotte, che possono essere così sintetizzate: a) organizzazione di gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici in modo abusivo; b) organizzazione abusiva di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE; c) organizzazione abusiva di scommesse pubbliche su competizioni di persone o animali diverse da quelle descritte nel punto 2.; d) vendita abusiva su territorio nazionale di biglietti di lotterie (o analoghe manifestazioni di sorte) di Stati esteri; e) raccolta della prenotazione di giocate o accreditamento delle vincite relative alle manifestazioni di cui al punto 4; f) promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni di sorte di cui sopra; g) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza - in assenza delle dovute concessioni - di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, anche se in possesso delle dovute concessioni. La norma, inoltre, prevede una sanzione anche per tutti i soggetti che, senza partecipare alla realizzazione delle condotte sopra indicate, si impegnano in attività di pubblicizzazione di concorsi, giochi e scommesse abusive.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.		Non solo. La norma prevede una punizione anche per i soggetti che, estranei alla organizzazione o pubblicizzazione dei giochi e delle scommesse abusive, vi partecipano, accettando le modalità illecite. Va sottolineato, inoltre, che quanto sopra riportato trova perfetta applicazione anche quando le attività compiute riguardano giochi d'azzardo esercitati tramite apparecchi vietati dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ancora, coloro che - senza le dovute concessioni, autorizzazioni o licenze - svolgono attività organizzate per raccogliere, accettare o, comunque, favorire scommesse (di qualsiasi genere) sono soggetti alle sanzioni della norma in analisi. Infine, le sanzioni previste dalla norma in analisi si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano attività di raccolta o prenotazione di scommesse e giocate senza l'autorizzazione emessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le norme di razionalizzazione della finanza pubblica. Cosciente della capacità lesiva del fenomeno delle scommesse abusive, e al fine di determinarne l'adeguata conoscenza, il legislatore, nell'ultimo comma della norma in analisi impone all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività di scommesse illegali.
ART. 25 QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI		
<u>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI</u> È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Art. 2 D. Lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie comportamentali che possono essere sommariamente riassunte come segue: - Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; - Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà; - Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale. Il delitto in analisi indica l'autore del reato come "chiunque". In realtà, non qualsiasi soggetto può porsi come autore del reato,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.		ma solamente colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "proprio".
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	Art. 3 D. Lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie che sono fondate su comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Tra le condotte tipiche del delitto in esame viene in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi o sull'imposta sul valore aggiunto falsa in quanto recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi. La norma stabilisce che per la punibilità occorre il superamento di due diverse soglie quantitative di imposta evasa. Come indicato dalla frase "fuori dai casi previsti dall'art. 2", è esclusa l'applicazione della frode con altri artifici quando risulta applicabile l'art. 2, e cioè quando la frode è stata compiuta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I due reati (art. 2 e art. 3 d.lgs. 74/2000) si trovano, pertanto, in un rapporto di c.d. "specialità".
DICHIARAZIONE INFEDELE Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della	Art. 4 D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi punisce la condotta di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano nelle apposite dichiarazioni annuali elementi passivi e attivi non corrispondenti al vero (nello specifico, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti). La fattispecie in analisi presenta, come caratteristica peculiare, l'assenza di una connotazione fraudolenta delle condotte poste in essere dall'autore del reato. Infatti, l'intento evasivo nel delitto di dichiarazione infedele si realizza falsificando unicamente la dichiarazione annuale. È del tutto assente la pre-costituzione di prove documentali fittizie allo scopo di intralciare o confondere l'accertamento del fatto.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).		Il delitto in analisi prevede delle c.d. "soglie di punibilità". L'autore del reato, infatti, potrà essere punito se, congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a € 100.000; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, supera il valore di € 2.000.000. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000.
OMESSA DICHIARAZIONE È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	Art. 5 D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si compone di due fattispecie distinte. Con riferimento alla prima, viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta le dichiarazioni relative a suddette imposte, anche se a ciò obbligato. Relativamente alla seconda, viene punito il soggetto che, anche se obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta. In entrambe le fattispecie è prevista una c.d. "soglia di punibilità": nella prima fattispecie, infatti, perché scatti la sanzione penale l'imposta evasa deve essere superiore a € 50.000. Allo stesso modo, nella seconda fattispecie l'autore sarà penalmente punibile solo se l'ammontare delle ritenute non versate supera € 50.000. Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI</u> È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 8 D. Lgs. 74/2000	La norma mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. Il delitto può essere commesso sia dal soggetto passivo dell'IVA sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi a fine di evasione, trattasi, dunque, di reato comune. La condotta punita può consistere, alternativamente, nella emissione ovvero nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nella consapevolezza dell'agente della falsità del documento emesso al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
<u>OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. 10 D. Lgs. 74/2000	La norma punisce le condotte di distruzione / occultamento di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che: - per "distruzione" si intende l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni; - per "occultamento", invece, si intende la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi di verifica e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. Quanto all'oggetto materiale (i "documenti e le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione") si rinvia alle previsioni di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2214 cod. civ. Ai fini della commissione del delitto è richiesto il dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione".
<u>INDEBITA COMPENSAZIONE</u> È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o a lui non spettanti, per un importo superiore a € 50.000 annui. Poiché l'utilizzo illecito di crediti di imposta inesistenti presenta connotati di maggiore gravità, la sanzione penale prevista è più severa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000.
<u>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE</u> È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Presupposto della condotta è che il soggetto abbia un debito (a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché relativi interessi e sanzioni) superiore ad Euro 50.000. Per tale motivo si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso dal contribuente che sia debitore qualificato. Il delitto in esame può essere commesso, alternativamente, mediante: - alienazione simulata; - altri mezzi fraudolenti. Il secondo comma del delitto in analisi prevede, poi, la punizione del soggetto che, al fine di ottenere - per sé o per altri - un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, compie atti fraudolenti, così riassumibili: - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a 50.000,00 euro.
<u>ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO</u>		
<u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: - introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; - scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; - è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; - asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; - porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;	Art 282 D.P.R. 43/1973	I reati di seguito elencati sono previsti nel Titolo VII "Violazioni doganali", Capo I del D.P.R. 43/1973, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale. I seguenti delitti sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva Europea 2017/1371, recante norme per "la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (Direttiva PIF). Il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67" ha convertito in sanzioni amministrative i reati punibili con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda). Fanno eccezione i delitti di Contrabbando, ma solo quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore € 10.000.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.		
<u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale	Art 283 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale	Art 284 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:	Art 285 D.P.R. 43/1973	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale		
<u>CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita	Art 286 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.	Art 287 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI</u> Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti	Art 288 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione	Art 289 D.P.R. 43/1973	
<u>CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI</u> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa	Art 290 D.P.R. 43/1973	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi		
CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere	Art 291 D.P.R. 43/1973	
CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)	Art 291-bis D.P.R. 43/1973	
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9	Art 291-ter D.P.R. 43/1973	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti		
<u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti	Art 291- quater D.P.R. 43/1973	
<u>ALTRI CASI DI CONTRABBANDO</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi	Art 292 D.P.R. 43/1973	
<u>EQUIPARAZIONE DEL DELITTO TENTATO A QUELLO CONSUMATO</u> Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato	Art 293 D.P.R. 43/1973	
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO</u> Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per	Art 295 D.P.R. 43/1973	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila Euro.		
ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		
FURTO DI BENI CULTURALI Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	Art. 518 bis c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che si impossessa di: - un bene culturale mobile altrui ovvero - beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune”. L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di impossessarsi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene o di impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il comma 2 richiama le circostanze aggravanti già individuate dal codice penale per il reato di furto (art. 624 c.p.) nonché prevede una fattispecie aggravata speciale - per il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini - se il fatto è commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI	Art. 518 ter c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.		si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune”. L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di appropriarsi di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso cui il possesso è a titolo di deposito necessario. Secondo la giurisprudenza: <i>“si configura l'aggravante del deposito necessario ex art. 646, comma 2, c.p. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come, ad esempio, un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile (Cass. Pen., Sez. II, 1 marzo 2013, n. 9750)”</i>.
<u>RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 518 quater c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nell'acquistare, ricevere od occultare <u>beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto</u> ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi <i>(ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia all'art. 648 c.p. ponendo attenzione al fatto che “qualsiasi delitto” può integrare reato presupposto del delitto di ricettazione di beni culturali ai sensi dell'art. 518 quater c.p.)</i>. L'autore del delitto di ricettazione di beni culturali può essere chiunque, esclusi solo l'autore del delitto presupposto o il concorrente nello stesso. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso in cui il fatto riguardi beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628 co 3 c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629 co 2 c.p.).
<u>FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI</u> Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o	Art. 518 octies c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel: - formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa ovvero - alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto in parte, una scrittura privata vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.		Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune”. L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta, al fine di fare apparire lecita la provenienza della scrittura privata relativa a beni culturali mobili, dallo stesso falsificata. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
<u>VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI</u> È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	Art. 518 novies c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai successivi delitti ex artt. 518 decies e 518 undecies c.p. – riguarda condotte di “movimentazione” di beni culturali. In particolare, il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono nel: 1) alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; 2) non presentare – essendovi tuttavia tenuto – nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) consegnare la cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (nel caso di alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione. <i>Ai fini di un'analisi più dettagliata in tema di prelazione sui beni culturali si vedano gli artt. 60, 61 e 62 del D.Lgs. 42/2004</i>). I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reati comuni”.
<u>IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	Art. 518 decies c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai delitti ex artt. 518 novies e 518 undecies c.p. – riguarda condotte di “movimentazione” di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nell'importare beni culturali: - provenienti da delitto; - rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo; - esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune”.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI</u> Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.	Art. 518 undecies c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai precedenti delitti ex artt. 518 novies e 518 decies c.p. – riguarda condotte di “movimentazione” di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nel trasferire all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione: beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie delittuose (sanzionate con la medesima pena prevista al comma 1) le cui condotte consistono nel: - non far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i beni come sopra riportati, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; - rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reati comuni”.
<u>DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI</u> Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	Art. 518 duodecies c.p.	La norma in esame punisce più fattispecie criminose. In particolare, le condotte dei delitti in esame consistono nel: - distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; - fuori dei casi di cui al comma 1, a) deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero b) destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reati comuni”.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE</u> È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.	Art. 518 quaterdecies c.p.	Il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono nel: 1) contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) porre in commercio, detenere ovvero introdurre nello Stato ai fini della commercializzazione, o comunque porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) autenticare la falsità di opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) accreditare o contribuire ad accreditare (conoscendone la falsità) come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "reati comuni".
<u>ART. 25 DUODEVIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</u>		
<u>RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 518 sexies c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel sostituire o trasferire <u>beni culturali</u> provenienti da delitto non colposo ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia alla descrizione dell'art. 648 bis c.p. ponendo attenzione al fatto che solo "delitti non colposi" possono integrare reati presupposti del delitto di riciclaggio di beni culturali ai sensi dell'art. 518 sexies c.p.).
<u>DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</u>	Art. 518 terdecies c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nella commissione – fuori dai casi di devastazione, saccheggio e strage ai sensi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.		dell'art. 285 c.p. - di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “reato comune” .
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 101		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-</i>	Art. 416, comma 6 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi). L'art. 24-ter elenca tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti solamente il comma 6 dell'art. 416 c.p. Si tratta delle ipotesi in cui sia stata costituita una associazione per commettere: - i reati di riduzione in schiavitù, alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente; - i reati connessi con lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

¹ La legge 16 marzo 2006, n. 146 all'art. 10, ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminosi denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato “transnazionale” quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
- nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto illecito:
 - sia commesso in più di uno Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<i>quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i>		
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Art. 416 bis c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali: - l'uso della forza di intimidazione; - la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 291 quater DPR 43/73	Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 bis e 291 ter), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri. È stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		“finanziare” l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.
<u>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.	Art. 74 DPR 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: a) la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b) l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c) la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;	Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)	Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). È punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti. Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
<u>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 bis c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.
<u>FAVOREGGIAMENTO PERSONALE</u> Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Art. 378 c.p.	Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto. A seconda della pena prevista per il reato presupposto - ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro - sono previste due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).



Allegato 2

Organigramma

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06.04.2016	==		Consiglio di Amministrazione
2.0	29.05.2020	==		Consiglio di Amministrazione
3.0	26.10.2023	==		Consiglio di Amministrazione

ORGANIGRAMMA DI JOBBING SOC. COOP. _2023

Attualmente JOBBING SOC. COOP. è una società cooperativa così articolata:

VERTICE AZIENDALE

Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

- **Dario Gallotti** - qualifica Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Preposto alla Gestione Tecnica e - ai fini del D. Lgs. 81/2008 - **LEGALE RAPPRESENTANTE** - nato a Milano il 15 luglio 1966, residente nel Comune di Trezzano Sul Naviglio nella provincia di MILANO - via Donizetti n. 4 - in carica dal 06/07/2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (data ultimo aggiornamento)
- **Stefano Vanzani** - qualifica Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione - nato a Desenzano sul Garda (BS) il 13 ottobre 1973, residente nel Comune di Milano nella provincia di MILANO - piazza Bausan n. 3 - in carica dal 06/07/2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (data ultimo aggiornamento)
- **Marco Carlo Albertini** - qualifica Consigliere del Consiglio di Amministrazione - nato a Milano il 3 giugno 1973, residente nel Comune di Novate Milanese nella provincia di MILANO - via Goffredo Mameli n. 1 - in carica dal 06/07/2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (data ultimo aggiornamento)
- **Vincenzo Olzeri** - qualifica Consigliere del Consiglio di Amministrazione - nato a Domodossola (VB) il 6 gennaio 1973, residente nel Comune di Pavia nella provincia di PAVIA - via Bordoncina n. 14/A - in carica dal 06/07/2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (data ultimo aggiornamento)
- **Andrea Tettamanti** - qualifica Consigliere del Consiglio di Amministrazione - nato a Milano (MI) il 15 gennaio 1964, residente nel Comune di Milano nella provincia di MILANO - via Rubino n. 4 - in carica dal 06/07/2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (data ultimo aggiornamento).

I poteri dei singoli Consiglieri sono delineati dal verbale del C.d.A. precedentemente trasmesso e opponibili ai terzi in quanto depositati al Registro delle Imprese di Milano.

DIRETTORE GENERALE

- **Cristian Borrello** - qualifica di Direttore Generale senza potere di firma, in carica con contratto 'Dirigente' dal 01.01.2021

Il Direttore Generale è preposto in particolare alle seguenti mansioni: "perseguire iniziative di consolidamento delle attività esistenti, di innovazione e di sviluppo di nuovi settori di attività, di ricerca di un miglior equilibrio tra ricavi e costi, assicurando marginalità più proporzionali alle dimensioni aziendali, di riassetto organizzativo, di creazione e revisione delle procedure interne, definizione di un piano di incentivazione interna e di un sistema di risoni degli utili ai soci dell'azienda". La Società si riserva in ogni caso la facoltà di assegnare al Dirigente diverse mansioni nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

ORGANISMO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti:

- **Sagone Giuseppe**, nato a S. CATALDO il 07/05/1965, codice fiscale SGNGPP65E07H792Q, domiciliato presso GAMAF Consulting s.r.l., via Marradi 1 - Milano: Presidente

- **Friggi Federico**, nato a PERUGIA il 26/05/1966, codice fiscale FRGFRC66E26G478S, domiciliato presso GAMAF Consulting s.r.l., via Marradi 1 – Milano: Sindaco Effettivo e membro dell’OdV
- **Mazzaferro Davide**, nato a LODI il 26/08/1971, codice fiscale MZZDVD70M26E648U, domiciliato presso Studio Legale Associato Mazzaferro e Zannone, Piazza Imperatore Tito, 8 - Milano: Sindaco Effettivo
- **Tortolano Giovanni**, nato a CASSINO il 09/08/1981, codice fiscale TRTGNN81M09C034C, domiciliato presso GAMAF Consulting s.r.l., via Marradi 1 – Milano: Sindaco Supplente
- **D’Adamo Giovanni**, nato a ABBIATEGRASSO il 09/09/1967, codice fiscale DDMGNN67P09A010M, domiciliato presso DCP Partners., via San Vittore al Teatro, 3 – Milano: Presidente dell’Organismo di Vigilanza

RSPP E CONSULENTE PRIVACY

- **BERNIERI CONSULTING** di Christian Bernieri

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE

- **Cristian Borrello**, Direttore Generale, sovrintende a tutte le procedure dell’area finanze, si avvale della collaborazione di:
 - ☐ **Andrea Ronchi**, si occupa di pianificazione finanziaria, di rapporti con gli Istituti di Credito, vigila sui pagamenti, dispone i bonifici, cura – assistito dai commercialisti - gli adempimenti tributari, in ciò coadiuvato da :
 - ☐ **Paola Brambilla**, si occupa principalmente della fatturazione, della contabilità e degli approvvigionamenti di materiale d’ufficio
 - ☐ **Maura Vettorato**, assistente amministrativa (nonché Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - nell’ambito del D. Lgs. 81/2008), si occupa inoltre dei servizi generali

AREA PERSONALE

- **Dario Gallotti**, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, sovrintende a tutte le procedure dell’area personale, si avvale della collaborazione di:
 - ☐ **Roberto Imprescia**, si occupa principalmente di paghe ed infortuni e cura i rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali
 - ☐ **Emanuela Veronesi**, si occupa principalmente del personale, della formazione del personale e della sicurezza. E’ di appoggio ai predetti nelle procedure di assunzione e nei periodi di predisposizione delle paghe (nonché Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - nell’ambito del D. Lgs. 81/2008).
 - ☐ **Mauro Carrara**, si occupa del processo nuove assunzioni

AREA COMMERCIALE

- **Andrea Tettamanti**, membro del Consiglio di Amministrazione, si occupa della ricerca di nuova clientela, della redazione di preventivi ed offerte, della gestione della clientela esistente, delle gare d’appalto (parte progettuale ed offerta economica) e in generale di tutto ciò che riguarda l’aspetto commerciale, in ciò coadiuvato da
 - ☐ **Andrea Zagano**, si occupa principalmente delle gare d’appalto e delle offerte commerciali, cura la gestione delle commesse e l’aggiornamento dei database relativi agli appalti
 - ☐ **Maria Carmela Sparapano**, si occupa principalmente della produzione documentale (gare), cura l’iscrizione/aggiornamento degli albi fornitori on line, nonché l’aggiornamento dei database

relativi agli appalti (nonché Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - nell'ambito del D. Lgs. 81/2008).

□ **Emanuele Rossi**, si occupa principalmente dello sviluppo commerciale di Jobbing con portafoglio per l'area di Roma e il mondo farmaceutico

AREA FORMAZIONE FINANZIATA

➤ **Cecilia Ghidoli**, si occupa principalmente della formazione finanziata del personale dipendente di Jobbing (nonché segretaria dell'OdV).

AREA TELEMARKETING

➤ **Marta Locati**, si occupa di sviluppare il telemarketing outbound per Jobbing.

AREA QUALITÀ

➤ **Andrea Tettamanti**, membro del Consiglio di Amministrazione, vigila sulla corretta attuazione del sistema "qualità" dell'impresa, compie i sopralluoghi e le verifiche, mantiene i rapporti con gli Enti Certificatori.

AREA PRODUZIONE SERVIZI

➤ **Stefano Vanzani**, Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione, unico responsabile delle commesse riguardanti il Politecnico di Milano e l'area Edilizia.

Sovrintende l'area Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, logistica e traslochi si avvale della collaborazione di

□ **Fulvio Attisano**, operaio qualificato impiegato presso la sede di Bresso

Sovrintende l'area Audio Video coadiuvato da

□ **Luigi Esposito**, Chief Technical Officer

➤ **Vincenzo Olzeri**, membro del Consiglio di Amministrazione, sovrintende a tutti i Supervisor posti a capo delle diverse commesse, ed in particolare a

□ **Mauro Mugiasca**: pulizie

□ **Florentino Cuaresma**: pulizie

□ **Mattia Malerba**: pulizie e portier reception

□ **Tullio Pasinetti**: pulizie e gestione del magazzino

□ **Maria Teresa Martucci**: alberghi

□ **Aruna Warnakulasooriya**: pulizie e responsabile della "squadra esterna", gruppo di pronto intervento, in grado di effettuare anche servizi di particolare complessità, non escluse le bonifiche ambientali.

➤ **Cristian Borrello**, Direttore Generale, sovrintende l'area CLIMA, coadiuvato da

□ **Massimo Scotti**, Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività professionali D.M. 37/2008 di cui alla lettera C,D,E

AREA SERVIZI GENERALI

➤ **Cristian Borrello** Direttore Generale, sovrintende la parte dei servizi generali
Si avvale della collaborazione di

- ☐ **Marco Marasca**, centralino, ufficio postale, commissioni varie
- ☐ **Maura Vettorato**, cancelleria, rimborsi, ticket, carburante

➤ **Stefano Vanzani** Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione sovrintende la gestione e la manutenzione della sede e il sistema informatico aziendale

Si avvale della collaborazione di

- ☐ **Luigi Esposito**, Chief Technical Officer

➤ **Marco Carlo Albertini** membro del Consiglio di Amministrazione, sovrintende la gestione del parco auto aziendale e l'acquisto dei dispositivi mobili di comunicazione (telefoni, smartphone)

*** **

Quello sopra delineato è l'attuale organigramma di JOBBING SOC. COOP., fotografia di "chi fa che cosa".

Sotto ci sono gli operatori/operatrici (soci e non soci), il cui numero, trattandosi di Cooperativa, è mutevole: l'organico medio annuo (triennio 2020-2021-2022) ammonta a circa 624 unità.

Il Settore "Fiere ed Eventi", una volta gestito direttamente da JOBBING SOC. COOP., dal luglio 2009 è stato lasciato alla gestione della controllata JOBBING EVENTS S.R.L. – indicata nell'organigramma di sotto esposto.

Milano, 15/09/2023



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE

FUNZIONI AZIENDALI

CRISTIAN BORRELLO

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA SERVIZI GENERALI

AREA FORMAZIONE FINANZIATA

ANDREA TETTAMANTI

AREA COMMERCIALE

QUALITA'

DARIO GALLOTTI

AREA PERSONALE E SICUREZZA

PRODUZIONE E AREA TECNICA

VINCENZO OLZERI

IGIENE AMBIENTALE

DARIO GALLOTTI

ALBERGHI

ANDREA TETTAMANTI

PORTIERATO E RECEPTION

STEFANO VANZANI

POLITECNICO DI MILANO

EDILIZIA

RACCOLTA E SMALTIMENTO LOGISTICA E TRASLOCHI

AUDIO VIDEO

CRISTIAN BORRELLO

CLIMA

TELEMARKETING OUTBOUND





Codice Etico

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06.04.2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29.05.2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26.10.2023	==	Consiglio di Amministrazione	

INDICE

1	CODICE ETICO DI JOBBING SOC. COOP.....	3
1.1	Validità e Applicazione del Codice.....	3
1.2	Diffusione del Codice	3
2	PRINCIPI ISPIRATORI E NORME COMPORTAMENTALI.....	4
2.1	Rispetto delle Leggi e del Codice	4
2.1.1	Trasparenza dell’Informativa Contabile	4
2.1.2	Antiriciclaggio	4
2.1.3	Anticorruzione.....	4
2.2	Jobbing e i suoi Dipendenti/Collaboratori	4
2.2.1	Il Valore della Persona e delle Risorse Umane	4
2.2.2	Sicurezza dell’ambiente di Lavoro e della Salute dei Lavoratori	5
2.2.3	Diligenza, efficienza e correttezza	5
2.2.4	Riservatezza	6
2.3	Rapporti con i Soggetti Terzi	6
2.3.1	Lealtà.....	6
2.3.2	Correttezza.....	6
2.3.3	Trasparenza	6
2.4	Jobbing e la Comunità	7
2.4.1	Tutela dell’Ambiente	7
2.4.2	Rapporti con Istituzioni Pubbliche e Pubblici Funzionari.....	7
3	REGOLE ATTUATIVE	8
3.1	Sistema Sanzionatorio.....	8
3.2	Dipendenti e Amministratori	8
3.3	Soggetti Terzi	8
3.4	Segnalazioni di Violazioni.....	8
4	FUNZIONI DI RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CODICE.....	9
5	COORDINAMENTO CON LE ALTRE PROCEDURE AZIENDALI	9
6	APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	9

1 CODICE ETICO DI JOBBING SOC. COOP.

Il Consiglio di Amministrazione di **Jobbing Soc. Coop.** (di seguito anche solo “Jobbing” o “Società”), nella consapevolezza che l’impresa sia essenzialmente un insieme organizzato di persone che condividono una responsabilità ed allo scopo di rendere evidente e manifesta tale consapevolezza, superando gli spazi già disciplinati dal diritto positivo, ha deciso di adottare il presente Codice Etico (di seguito anche solo il “Codice”).

Jobbing è persuasa che il richiamo a valori e principi si risolva in esercizio di pura astrazione senza una loro traduzione in concrete e verificabili norme comportamentali; pertanto ha delineato il proprio Codice Etico in funzione di un reale pragmatismo, individuando: **i principi ispiratori** della condotta aziendale e **le norme comportamentali** volte a preservare, tutelare ed attuare i principi perseguiti.

1.1 VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Codice Etico contiene principi e disposizioni dirette ai seguenti soggetti:

- Presidente CdA, Vice Presidente CdA e altri membri del Consiglio di Amministrazione (**Vertice Aziendale**);
- dipendenti, collaboratori, consulenti e tutti coloro che operano in nome e per conto di **Jobbing** (di seguito definiti “**Destinatari**”).

È richiesto a tutti i Destinatari di conoscere il contenuto del Codice e rispettare le regole di comportamento ivi contenute, in un’ottica di fattiva collaborazione.

Inoltre la **Società** richiede a tutti i soggetti “esterni” alla Società aventi rapporti negoziali con la stessa (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners) (di seguito anche solo “Soggetti Terzi”) di adottare una condotta coerente con i principi e le disposizioni del Codice.

1.2 DIFFUSIONE DEL CODICE

La Società informa tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza, in particolare provvedendo:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- all’interpretazione ed al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell’effettiva osservanza;
- all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Il Codice sarà portato a conoscenza di Soggetti Terzi che ricevano incarichi dalla Società o che abbiano con esso rapporti durevoli, attraverso la consegna di copia dello stesso.

2 PRINCIPI ISPIRATORI E NORME COMPORTAMENTALI

2.1 RISPETTO DELLE LEGGI E DEL CODICE

Jobbing ritiene imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché del Codice Etico nell'espletamento delle proprie attività. Pertanto ciascun Destinatario è tenuto a:

- prestare la massima collaborazione al fine di garantire la comprensione ed il rispetto del Codice, delle norme, delle procedure di volta in volta applicabili;
- segnalare ogni Violazione, anche solo presunta, del Codice di cui si abbia conoscenza diretta o indiretta;
- esimersi da comportamenti che possano essere in contrasto con le norme del Codice.

2.1.1 TRASPARENZA DELL'INFORMATIVA CONTABILE

La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza, completezza ed affidabilità della documentazione dei fatti gestionali e delle relative rilevazioni contabili.

Le attività e le azioni svolte dai Destinatari nell'ambito della propria attività lavorativa dovranno essere documentate in conformità alle norme di legge applicabili, per il tramite di documentazione accurata, completa ed affidabile e, se richiesto dalla normativa e dai principi contabili applicabili, dovranno essere correttamente e tempestivamente rappresentate nella contabilità.

Tale documentazione deve essere tale da consentire, in occasione dell'effettuazione di controlli, l'individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni dell'operazione nonché dei soggetti che hanno, rispettivamente, autorizzato ed eseguito e/o rilevato l'operazione.

Inoltre, a garanzia del rispetto delle regole previste dal Codice, l'autorizzazione alla esecuzione di una determinata operazione dovrà essere responsabilità di persona diversa da chi esegue, controlla e rileva l'operazione stessa.

2.1.2 ANTIRICICLAGGIO

Jobbing pone il più assoluto divieto di compiere qualsiasi operazione che possa concorrere al trasferimento, alla sostituzione o comunque all'impiego di proventi illeciti o che possa in qualunque modo ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa.

2.1.3 ANTICORRUZIONE

Jobbing vieta a ciascun Destinatario di dare o promettere beni o altre utilità a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al fine di ottenere un indebito vantaggio e richiede che ogni operazione sia tracciabile, documentabile e trasparente.

I Destinatari non possono accettare/effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o Segnalazioni che possano recare pregiudizio all'azienda o indebiti vantaggi per sé, per **Jobbing** o per Soggetti Terzi.

2.2 JOBBING E I SUOI DIPENDENTI/COLLABORATORI

2.2.1 IL VALORE DELLA PERSONA E DELLE RISORSE UMANE

Jobbing ritiene che al centro dell'impresa ci sia la persona umana che, mediante il proprio lavoro in cooperazione con altri, condivide la responsabilità di trasformare la realtà, traendone non solo beneficio materiale, ma anche consapevolezza del proprio valore, dignità e destino.

La centralità della persona informa, pertanto, tutte le condotte della **Società** sia nei confronti dei propri dipendenti - a partire dall'esordio del rapporto di lavoro e fino alla sua cessazione - sia nei confronti dei propri collaboratori.

Jobbing, pertanto, sostiene il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, volto alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali.

La **selezione e l'assunzione del personale** deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure ed essere ispirata a criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale.

Non sono ammessi comportamenti discriminatori o atteggiamenti lesivi della persona, ma preferenza attribuita esclusivamente ai titoli professionali posseduti ed alle capacità dimostrate e, a parità di requisiti individuali, al grado di bisogno manifestato dal candidato.

Non è ammesso l'impiego di minori o adulti in condizioni di illegalità.

È proibita qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica e sessuale nonché qualsiasi forma di sfruttamento della manodopera.

La **Società** si auspica e richiede a ciascun dipendente e collaboratore di fare del proprio meglio per creare un ambiente di lavoro serio, sereno e rispettoso di ogni individuo. Non sono perciò ammessi comportamenti quali il presentarsi in servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o simili nonché scambiare o consumare tali sostanze durante l'orario di lavoro.

Jobbing pone particolare attenzione al rispetto sostanziale delle **norme giuslavoristiche**, e pertanto si impegna a:

- adottare, secondo le compatibilità aziendali e ove possibile, schemi contrattuali maggiormente adeguati ai progetti di vita delle persone;
- applicare un trattamento economico ai propri dipendenti, valutando e valorizzando l'impegno personale, le capacità ed i risultati conseguiti;
- organizzare il lavoro in modo efficiente, favorendo forme di flessibilità che agevolino il diritto allo studio, la gestione della maternità e la cura della prole.

Jobbing si impegna ad agevolare **l'integrazione multi-etnica**, mettendo a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori modulistica e documentazione in più lingue nonché supporto nella compilazione della documentazione richiesta dalle varie normative.

Jobbing ritiene che la **formazione** sia lo strumento principale per la valorizzazione dell'individuo e pertanto promuove periodicamente momenti formativi diretti ai propri dipendenti e collaboratori, chiedendo loro di partecipare attivamente e di cooperare attivamente al concreto perseguimento delle finalità di legge.

2.2.2 SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Jobbing considera l'ambiente di lavoro nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori quali beni di fondamentale importanza, meritevoli di salvaguardia e tutela.

Al riguardo la **Società** si adegua alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna a diffondere e consolidare a tutti i livelli una cultura della sicurezza.

2.2.3 DILIGENZA, EFFICIENZA E CORRETTEZZA

Ciascun Destinatario è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti richiesti.

I Destinatari non devono utilizzare a fini personali informazioni, **beni ed attrezzature** di cui dispongono per lo svolgimento della propria funzione o del proprio incarico. Ogni Dipendente e Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture aziendali preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la **Società** stessa o per i suoi beni.

Inoltre è richiesta a ciascun Destinatario particolare cura e attenzione nell'**impiego dei sistemi informatici e telematici**, che devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni connesse alla propria attività professionale e nel rispetto delle procedure interne, nonché delle normative vigenti. È sancito il divieto assoluto in capo ai Destinatari di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

2.2.4 RISERVATEZZA

A ciascun Destinatario è richiesto di porre la massima attenzione al fine di garantire la **riservatezza delle notizie, dei dati e delle informazioni costituenti il patrimonio aziendale** o inerenti all'attività aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure vigenti e di volta in volta applicabile.

Non è, dunque, concesso utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria funzione od proprio incarico.

2.3 RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI

I rapporti con Soggetti Terzi devono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza: concetti che nella pratica quotidiana assumono precise connotazioni.

2.3.1 LEALTÀ

Jobbing si impegna ad offrire ai Soggetti Terzi non solo serietà e professionalità nei comportamenti, ma anche affidabilità e credibilità e, pertanto, si impegna a:

- rispettare scrupolosamente le norme poste a tutela della riservatezza, rinunciando ad utilizzare a proprio vantaggio fatti o notizie lecitamente acquisite durante lo svolgimento del rapporto, se da tale utilizzo possa parimenti derivare un pregiudizio alla controparte;
- svolgere fedelmente gli incarichi ricevuti nell'ambito dei subappalti, evitando di coltivare rapporti diretti con la committenza, quando da tali rapporti possa derivare un pregiudizio all'appaltatore;
- instaurare rapporti di effettiva collaborazione con i propri Partners Commerciali, nell'ambito di associazioni temporanee di impresa, partecipazione in consorzi o, in generale, in nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), avendo a cuore primariamente l'interesse associativo e non il tornaconto di parte.

2.3.2 CORRETTEZZA

Jobbing si impegna a:

- evitare l'adozione di pratiche aziendali, apparentemente lecite e conformi al diritto positivo, consistenti nell'utilizzo improprio, pretestuoso e distorto di norme e/o istituti giuridici, allo scopo di ottenere risultati diversi da quelli originariamente tutelati;
- rispettare scrupolosamente le norme che disciplinano la concorrenza e a risolvere fin dall'origine, non appena conosciute, eventuali situazioni di conflitto tra interesse aziendale e interesse personale;
- non servirsi di pubblicità ingannevole, vale a dire di pubblicità mirante non tanto ad esaltare le reali qualità e capacità aziendali, quanto ad accreditare presso il cliente un'immagine artefatta dell'azienda, non corrispondente alla realtà dei fatti.

2.3.3 TRASPARENZA

Jobbing si impegna a:

- adottare modulistiche contrattuali di estrema chiarezza e semplicità, allo scopo di rendere agevole ed inequivoca la comprensione dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto;
- a non sfruttare a proprio vantaggio situazioni di ignoranza o di incapacità delle controparti;
- nell'erogazione dei servizi si impegna a favorire momenti di monitoraggio periodico, che coinvolgano il cliente nella verifica dell'effettivo livello qualitativo del servizio e della sua corrispondenza a quanto contrattualmente convenuto.

2.4 JOBBING E LA COMUNITÀ

Jobbing è cosciente del fatto che il successo di un'azienda non può non dipendere anche dal contesto in cui essa esercita la sua attività d'impresa, ossia dal benessere della comunità in cui è inserita, intesa sia come territorio ordinato con le proprie istituzioni centrali e periferiche, sia come ambito sociale.

2.4.1 TUTELA DELL'AMBIENTE

Jobbing riconosce l'ambiente quale bene primario e, pertanto, si impegna a tutelarlo e salvaguardarlo.

A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la **compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali**.

La **Società** si impegna, nel rispetto delle previsioni contrattuali, a:

- utilizzare processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto ambientale;
- limitare la produzione di rifiuti;
- coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione, sulle tematiche ambientali.

2.4.2 RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI FUNZIONARI

I rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o Società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") devono essere intrattenuti da ciascun Destinatario con la massima **trasparenza e integrità**, evitando comportamenti che possano generare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

Le relazioni con i soggetti sopra riportati sono limitate alle Funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di **Jobbing**.

A tal fine i Destinatari s'impegnano a non offrire né promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici economici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità od altro, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

La **Società**, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

3 REGOLE ATTUATIVE

3.1 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Codice Etico contiene principi e regole di comportamento il cui rispetto è ritenuto fondamentale dal Gruppo. Invero la Società, attraverso gli organi e le Funzioni aziendali a ciò appositamente preposte, provvede a comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice, conformemente a al Sistema Disciplinare previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo (§14).

3.2 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Il rispetto delle norme del Codice Etico costituisce, ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile, un dovere per tutti i dipendenti.

Il mancato rispetto e/o la Violazione dei principi ispiratori e delle norme comportamentali del Codice ad opera dei dipendenti/amministratori delle Società costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL applicabile e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

3.3 SOGGETTI TERZI

Il rispetto del Codice è imposto anche a Soggetti Terzi aventi rapporti negoziali con la Società mediante apposite clausole contrattuali. Ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in violazione delle previsioni del Codice potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

3.4 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

Allo scopo di garantire l'effettività del Codice, le Società del **Gruppo** hanno adottato la *Procedura Whistleblowing*, cui si rinvia, che contiene i principi generali posti, in particolare, a salvaguardia dei segnalanti (così come definiti nella *Procedura Whistleblowing*), le modalità operative di gestione di una **Segnalazione**, le misure di protezione nonché il **Sistema Disciplinare**.

A tal fine, le Società ha predisposto canali di Segnalazione interna per coloro che vengano a conoscenza di violazioni o potenziali violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice Etico.

Le **Segnalazioni interne** possono essere effettuate con le seguenti modalità:

In forma <u>scritta</u>	 Via posta cartacea <i>Alla c.a. del Gestore delle Segnalazioni di Jobbing Società Cooperativa</i> <i>Avv. Davide Mazzaferro</i> <i>Studio legale Associato Mazzaferro Zannone</i> <i>P.zza Imperatore Tito n. 8</i> <i>20137, Milano, (Italia)</i>  È necessario che la Segnalazione interna venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la
-----------------------------------	--

	Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni .
In forma orale	Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni veicolata via e-mail all'indirizzo P.E.C. segnalazioni.jobbing@pec.it ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.  La e-mail dovrà avere come oggetto « <i>Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni di Jobbing Società Cooperativa</i> » senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti l'oggetto della Segnalazione . L'incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.¹ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

4 FUNZIONI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE

Le Funzioni di riferimento per l'applicazione del Codice Etico sono:

- l'Organismo di Vigilanza (OdV): in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo cui il presente Codice è allegato, mettendo in atto tutte le verifiche che ritiene opportune e potendo utilizzare allo scopo ogni Area della **Società**;
- Il Consiglio di Amministrazione: unitamente agli altri organismi competenti, ha il compito di redigere le procedure operative relative alle Segnalazioni di Violazioni e/o possibili Violazioni del Codice;
- La Funzione Responsabile Area del Personale: ha il compito di divulgare e promuovere la conoscenza del Codice all'interno della **Società**. Inoltre, in collaborazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha l'onere di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di Violazione del Codice.

5 COORDINAMENTO CON LE ALTRE PROCEDURE AZIENDALI

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Resta inteso che il Codice non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con il Codice.

6 APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

¹ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- i segnalanti (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- i facilitatori (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella *Procedura Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di **Jobbing Soc. Coop.** e la sua entrata in vigore coincide con la data di approvazione.

Ogni variazione e/o integrazione del Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza secondo le seguenti modalità:

- i) l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico per intervenute modifiche legislative o societarie e propone modifiche e/o integrazioni;
- ii) il Consiglio di Amministrazione esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e delibera di conseguenza, rendendo immediatamente operative le modifiche approvate.

Nel caso di aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice Etico, la **Società** è tenuta a darne tempestiva comunicazione ai Destinatari.

Allegato 4

Riepilogo dei Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	06.04.2016	==	Consiglio di Amministrazione	
2.0	29.05.2020	==	Consiglio di Amministrazione	
3.0	26.10.2023	==	Consiglio di Amministrazione	

Affinché l’OdV possa esercitare efficacemente la propria funzione di vigilanza e controllo, è necessario che sia tenuto costantemente al corrente della concreta operatività aziendale e sia tempestivamente informato in merito al verificarsi di alcuni eventi di potenziale impatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per agevolare le comunicazioni di cui sopra, Jobbing Società Cooperativa, siglabile Jobbing Soc. Coop. (di seguito più brevemente «**Società**» o anche «**Jobbing**») ha pertanto approvato, su impulso dell’Organismo di Vigilanza, il presente documento, che costituisce parte integrante del il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche “**Modello Organizzativo**” o per brevità “**Modello**”); gli adempimenti in esso previsti hanno dunque carattere obbligatorio per i **Destinatari** (sì come definiti nel **Modello Organizzativo**).

Resta fermo quanto previsto nella **Procedura Whistleblowing - Gestione del sistema di Segnalazione delle Violazioni** a cui si rimanda in materia di gestione delle Segnalazioni.

Flussi informativi c.d. “standard”

I soggetti sotto indicati devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza - all’indirizzo di posta elettronica odv@jobbingmi.net o all’indirizzo di posta cartacea Via Tibullo Albio 2 – 20151 Milano (MI) - le seguenti informazioni con la periodicità indicata:

#	CHI	COSA	QUANDO
1	Funzione interessata dalla visita / provvedimento	Rapporto di <u>visita ispettiva</u> da parte di enti di controllo (fiscale, lavoro, sicurezza, ecc.) – Avvisi di accertamento o altri provvedimenti sanzionatori emessi a carico della società	Al verificarsi
2	Presidente CdA	Modifiche allo <u>Statuto</u>	Al verificarsi
3	Presidente CdA	Modifica al sistema di <u>deleghe e procure</u> vigenti, ivi compreso settore sicurezza e ambiente, e visura camerale aggiornata	Al verificarsi
4	Presidente CdA	Verballi di consiglio e di assemblea relativi ad <u>operazioni societarie straordinarie</u>	Al verificarsi
5	Presidente CdA	Modifica <u>organigramma</u> aziendale	Al verificarsi
6	Presidente CdA	<u>Report sullo stato dei procedimenti</u> penali, civili, amministrativi, giuslavoristici, tributari in essere per la Società	Annualmente
7	Presidente CdA	Sintesi riepilogativa di: <u>Associazione Temporanea di Impresa («ATI»)</u> , <u>Consorzi, Società Consortili e affini</u> a cui la Società partecipa/ha partecipato	Annualmente

#	CHI	COSA	QUANDO
8	Presidente CdA	<u>Elenco liberalità, omaggi e sponsorizzazioni</u>	Annualmente
9	Presidente CdA	Aggiornamento <u>DVR</u>	Al verificarsi
10	Presidente CdA	<u>Verbale riunione ex art. 35 D.lgs. 81/2008</u> , altri verbali che evidenzino criticità e rilievi emersi nel corso delle attività di verifica, report annuale infortuni	Al verificarsi
11	Presidente CdA	<u>Infortuni > 40 gg.</u>	Al verificarsi
12	Presidente CdA	Elenco dei soggetti che possono utilizzare la firma qualificata o digitale della Società o che possono accedere alla PEC della Società	Annualmente
13	Presidente CdA	Inosservanza delle disposizioni <u>in materia di sistema di gestione ambientale</u> , da parte dei Destinatari e relativi provvedimenti adottati nonché eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di tutela dell'ambiente.	Al verificarsi
14	Vice Presidente CdA	<u>Anomalie dei sistemi informatici</u> / intrusioni e incidenti	Al verificarsi
15	Vice Presidente CdA (con il supporto operativo del Personale Tecnico)	Eventuali <u>variazioni</u> che interessano il <u>sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi</u> rispetto a quanto contenuto nel Protocollo Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali	Al verificarsi
16	Responsabile Area Personale	<u>Procedimenti disciplinari</u> attivati e/o conclusi (anche archiviati)	Al verificarsi
17	Responsabile Area Personale	Elenco nuovi <u>assunti e dimessi / licenziati</u>	Semestralmente
18	Responsabile Area Personale	Informazione circa l' <u>assunzione di un rappresentante della Pubblica Amministrazione</u> , italiana o straniera, o di parente / coniuge / affine / convivente entro il 1° grado dello stesso.	Al verificarsi
19	Responsabile Area Amministrazione e Finanza	<u>Bilancio</u> e relazioni a corredo	Annualmente
20	Responsabile Area Amministrazione e Finanza	Ricevuta di trasmissione <u>dichiarazioni annuali IRES e IVA</u>	Annualmente
21	Responsabile Area Amministrazione e Finanza	<u>Elenco fornitori</u> pubblici (nome fornitore, valore fornitura, ente richiedente) ed elenco dei fornitori incaricati dello smaltimento dei rifiuti aziendali	Annualmente

#	CHI	COSA	QUANDO
22	Responsabile Area Amministrazione e Finanza	<u>Elenco consulenze</u> attive (nome consulente, riferimento progetto, valore, soggetto richiedente)	Annualmente
23	Responsabile Area Amministrazione e Finanza	Comunicazione relativa a: - ricezione di avviso di accertamento/avviso di liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria; - ricezione di sanzioni, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e/o avvisi di liquidazione da parte della amministrazione finanziaria; - avvio di una procedura di transazione fiscale con l'amministrazione finanziaria; - avvio di contenzioso con l'amministrazione finanziaria.	Al verificarsi
24	Responsabile Area Commerciale	Elenco <u>gare pubbliche</u> cui la Società ha partecipato (vinte e non) - altre negoziazioni, trattative o rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o società a partecipazione pubblica	Semestralmente
25	Responsabile Area Commerciale	Elenco <u>gare indette da società private</u> cui la Società ha partecipato (vinte e non)	Semestralmente
26	Responsabile Area Commerciale	<u>Elenco dei clienti cui la Società ha fatturato in un anno un importo superiore a 500.000,00 euro</u>	Annualmente
27	Responsabile Area Qualità	<u>Audit</u> svolti dai <u>clienti</u> indicando, sinteticamente, osservazioni e rilievi emersi e azioni poste in essere	Annualmente
28	Responsabile Area Qualità	Report degli <u>audit</u> rilasciati dagli <u>enti</u> <u>certificazione</u>	Annualmente

LEGENDA:

Semestralmente = riferito ai periodi: gennaio-giugno e luglio-dicembre, entro la fine del mese successivo

Annualmente = entro la fine del mese di gennaio

Al verificarsi = entro 3 giorni dall'evento

Altri flussi informativi

Tutti i Destinatari del Modello devono inoltre prontamente informare l'Organismo di Vigilanza:

- i. ogniqualvolta rilevino osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo, evidenziando le esigenze emergenti;
- ii. ogniqualvolta rilevino criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (*es. richieste/rinnovi di licenze, autorizzazioni e simili che siano stati negati ed il relativo motivo, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo*);
- iii. ogniqualvolta rilevino deroghe rispetto alle norme comportamentali e alle modalità operative disciplinate nei Protocolli.